

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 maggio 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2022, n. 18.

Assesamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024. (23R00146). . . . . Pag. 1

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2023, n. 3.

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2022. (23R00150) . . . . . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2023, n. 4.

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna). (23R00151). . . . . Pag. 43

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2022, n. 0138/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 0199. (23R00125) . . . . . Pag. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2022, n. 0139/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0237. (23R00126). . . . . Pag. 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2022, n. 0142/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi a favore dei comuni per la realizzazione di orti collettivi sociali per persone con disabilità di cui all'articolo 8, commi 28, 29 e 30 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assesamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). (23R00130). . . . . Pag. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2022, n. 0143/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza e per la promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle Kibs regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3. (23R00131) . . . . . Pag. 53



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
4 novembre 2022, n. 0146/Pres.

**Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e di cui all'articolo 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres. (23R00132).** Pag. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
11 novembre 2022, n. 0149/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento concernente la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 6 a 12, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso a favore delle microimprese operanti nel settore della ristorazione, emanato con DPR n. 151/2021. (23R00133).** Pag. 63

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2023, n. 2.

**Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna. (23R00156).** Pag. 64



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2022, n. 18.

**Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 43 del 9 agosto 2022)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

TITOLO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE  
PER L'ANNO FINANZIARIO 2022

*Capo I*

NORME DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO

Art. 1.

*Aggiornamento dei residui*

1. I dati presunti relativi ai residui attivi e passivi, approvati nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024 di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 36 (Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste per il triennio 2022/2024), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021.

2. L'ammontare dei residui attivi è rideterminato in euro 212.266.711,49.

3. L'ammontare dei residui passivi è rideterminato in euro 141.718.534,38.

Art. 2.

*Aggiornamento del fondo iniziale di cassa e del Fondo crediti di dubbia esigibilità*

1. Il fondo iniziale di cassa presunto al 1° gennaio 2022, determinato in euro 525.000.000 nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024 approvato ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 36/2021, è aumentato di euro 59.823.416,84, in conformità al fondo cassa risultante alla chiusura dell'esercizio 2021.

2. La maggiore disponibilità di cassa di euro 59.823.416,84 per l'anno 2022 è iscritta nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024 con le modalità previste dall'articolo 45.

3. A seguito delle risultanze della verifica di congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità, l'importo accantonato nel bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 pari a euro 4.951.261,31 per l'anno 2022 è ridotto di euro 200.576,94 e trova compensazione nell'ambito delle variazioni disposte nel Titolo IV, come meglio indicato nell'allegato di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

Art. 3.

*Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2021*

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, approvato con il rendiconto generale dell'esercizio 2021, è quantificato in euro 325.962.814,45.

2. L'ammontare relativo alle quote vincolate applicate alla competenza 2022 è pari a euro 89.977.045,60. La parte accantonata del risultato di amministrazione è pari a euro 122.861.852,35, di cui euro 22.168.810,56 per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 14.878.459,32 per la copertura di residui perenti, euro 21.716.701,42 per il Fondo perdite società partecipate, euro 25.681.063,23 per il Fondo contenzioso ed euro 38.416.817,82 per altri accantonamenti. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli, la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2021 è determinata in euro 113.123.916,50 interamente applicato, con la presente legge, alla competenza 2022 del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024.

Art. 4.


*Equilibri di bilancio*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dal principio della competenza finanziaria n. 16 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto legislativo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge, sono rispettati gli equilibri di bilancio per la gestione di competenza per ciascuna delle annualità del bilancio 2022/2024 e per la gestione di cassa per l'anno 2022, come risulta rispettivamente dal prospetto degli equilibri e dal quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese, di cui all'articolo 79, comma 1, lettere i) e j).

Art. 5.

*Reiscrizione di fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata*

1. I fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee o statali, comprese le quote di cofinanziamento regionale, e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata, stanziati nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2021 e



non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, pari ad euro 89.977.045,60, sono stati riscritti nell'annualità 2022 del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024:

a) per euro 12.833.616,37, mediante l'applicazione dell'avanzo presunto al bilancio di previsione 2022/2024 e successivamente confermati con deliberazione della Giunta regionale n. 63 del 31 gennaio 2022;

b) per euro 265.874,29, con deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 7 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 42, comma 11, del d.lgs. 118/2011;

c) per euro 4.620.676,63, con deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 7 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 42, comma 11, del d.lgs. 118/2011;

d) per euro 233.729, con deliberazione della Giunta regionale n. 215 del 7 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 42, comma 11, del d.lgs. 118/2011;

e) per euro 72.023.149,31 con deliberazione della Giunta regionale n. 514 del 9 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 42, comma 11, del d.lgs. 118/2011.

## TITOLO II

### INTERVENTI FINANZIATI CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021

#### Capo I

MISURE PER FRONTEGGIARE L'INCREMENTO DEI PREZZI IN MATERIA DI INTERVENTI DI INVESTIMENTO PUBBLICI

#### Art. 6.

*Fondo a copertura dei maggiori oneri per la prosecuzione delle opere pubbliche*

1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche aggiudicati dall'Amministrazione regionale, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, sono istituiti nello stato di previsione della spesa appositi fondi a copertura delle maggiori spese impreviste dovute all'aumento dei prezzi.

2. I prelievi dai fondi di cui al comma 1 sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 48, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. 118/2011.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 15.028.872,24 per l'anno 2022, euro 13.600.000 per l'anno 2023 ed euro 13.396.129,16 per l'anno 2024, a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programmi 01 (Fondo di riserva) e 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura per l'anno 2022 per euro 15.028.872,24 con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a) e per gli anni 2023 e 2024 rispettivamente per euro 13.600.000 e 13.396.129,16 mediante l'iscrizione di maggiori entrate come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

## Capo II

FINANZA LOCALE - INTERVENTI DI INVESTIMENTO

#### Art. 7.

*Interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali*

1. Per l'anno 2022, la Regione è autorizzata a effettuare trasferimenti agli enti locali per finanziare spese tecniche e lavori correlati a interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali, per un importo complessivo di euro 1.000.000.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2022, in euro 1.000.000, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Art. 8.

*Interventi per il ripristino dell'area occupata per il posizionamento della scuola provvisoria del Comune di Jovençan*

1. Per l'anno 2022, la Regione concede un contributo a favore del Comune di Jovençan, per un importo complessivo di euro 100.000, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di ripristino dell'area occupata temporaneamente in frazione Jobel per il posizionamento del prefabbricato della scuola provvisoria, nell'ambito della realizzazione del progetto n. 10 «Lavori di ristrutturazione e di ampliamento del fabbricato destinato a scuole elementari e materne» relativo al programma FoSPI 2012/2014.

2. L'onere derivante dal presente articolo, determinato, per l'anno 2022, in euro 100.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Art. 9.

*Contributo straordinario al Comune di Pont-Saint-Martin*

1. Per l'anno 2022, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), la Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario agli investimenti al Comune di Pont-Saint-Martin per l'adeguamento dei locali, presso un edificio di proprietà del medesimo Comune, da destinare alla sede distaccata dell'Istituto



musicale pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste e della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, per un importo di euro 750.000.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, previo parere del CPEL, i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1.

3. Le regole per l'utilizzo da parte degli enti di cui al comma 1 dei locali del Comune sono stabilite da apposita convenzione.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato, per l'anno 2022, in euro 750.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Art. 10.

##### *Disposizioni relative ai finanziamenti al settore dello sci di fondo*

1. Al fine di soddisfare le necessità di investimento nel settore dello sci di fondo l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), è incrementata di euro 280.000 per l'anno 2022 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 280.000 per l'anno 2022, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Art. 11.

##### *Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico*

1. Per l'anno 2022, la Regione è autorizzata a finanziare nell'ambito della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), contributi agli investimenti a favore degli enti locali, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico a seguito di eventi calamitosi, per un importo di euro 2.150.000, nonché per interventi di sistemazione idraulica del torrente Evançon e realizzazione di una viabilità alternativa in frazione Champoluc del Comune di Ayas, per un importo di euro 3.000.000.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati con i criteri e le modalità di cui alla l.r. 5/2001.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 5.150.000, per l'anno 2022, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo

disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Art. 12.

##### *Interventi di riqualificazione di siti di discarica per rifiuti inerti e di realizzazione di aree attrezzate per deposito temporaneo di rifiuti speciali di competenza degli enti locali*

1. Per l'anno 2022, la Regione è autorizzata a concedere contributi agli investimenti a favore degli enti locali, per un importo complessivo di euro 2.000.000, finalizzati alla copertura delle spese connesse all'adeguamento, alla predisposizione e alla riqualificazione di siti di discarica per rifiuti inerti e alla realizzazione di aree attrezzate per il deposito temporaneo di rifiuti speciali.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, da adottare previo parere del CPEL, le modalità di erogazione e di liquidazione dei contributi di cui al comma 1 e di verifica sull'utilizzo delle risorse, da effettuarsi da parte della struttura regionale competente in materia di rifiuti.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo determinato, per l'anno 2022, in euro 2.000.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Art. 13.

##### *Interventi nel settore acquedottistico per fare fronte a criticità di rifornimento idropotabile*

1. Al fine di ridurre gli effetti della possibile carenza di risorse idriche da destinare al consumo umano in relazione all'andamento meteorologico 2021/2022, la Regione è autorizzata, per l'anno 2022, a concedere un contributo a favore del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), in qualità di Ente di governo dell'ambito (EGA) per l'intera Regione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), per un importo complessivo di euro 4.000.000, per la programmazione e la realizzazione da parte dei Comuni, di interventi di captazione, anche provvisoria, di manutenzione straordinaria, potenziamento e ristrutturazione delle opere di captazione e di accumulo di risorse idriche da destinare al consumo umano e di riduzione delle perdite di rete.

2. Il BIM predisporre, nel limite delle risorse disponibili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano degli interventi urgenti da presentare al dirigente della struttura regionale competente in materia di risorse idriche, il quale, con proprio provve-



dimento, provvede alla sua approvazione, previa verifica della congruità degli interventi con le finalità stabilite al comma 1, e alla definizione delle modalità di erogazione e di liquidazione dei contributi.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 4.000.000, per l'anno 2022, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Art. 14.

##### *Interventi nel settore selvicolturale*

1. Per l'anno 2022, la Regione è autorizzata ad aumentare la dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3 (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste), a difesa della stabilità ecologica, fitosanitaria e idrogeologica dei popolamenti forestali.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2022, in euro 646.840, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. L'onere di cui al comma 2 trova copertura per euro 605.000 con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a), e per euro 41.840 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

#### Art. 15.

##### *Contributo straordinario alla Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz*

1. Per l'anno 2022, la Regione è autorizzata ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18), a concedere all'azienda di pubblici servizi alla persona Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, un contributo straordinario agli investimenti destinato al completamento degli interventi di prevenzione incendi, a interventi di adeguamento dei servizi igienici delle camere e all'adeguamento e all'ammodernamento della rete telematica.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, previo parere del CPEL, i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2022, in euro 1.819.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali

e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Art. 16.

##### *Interventi a favore dei Comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023), è incrementata, per l'anno 2022, per un importo complessivo di euro 6.300.000, di cui euro 175.000 per il Comune di Aosta, euro 125.000 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 2000 abitanti, euro 100.000 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 1000 abitanti e inferiore ai 2000 abitanti, euro 75.000 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 400 abitanti e inferiore ai 1000 abitanti ed euro 50.000 per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 400 abitanti. La popolazione è determinata sulla base di quella residente nel Comune al 31 dicembre 2020.

2. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato, per l'anno 2022, in euro 6.300.000 a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Capo III

##### INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA


#### Art. 17.

##### *Contributo straordinario all'Istituto Orfanotrofio Salesiano «Don Bosco» di Châtillon per manutenzione straordinaria*

1. Per l'anno 2022, la Regione concede un contributo straordinario all'Istituto Orfanotrofio Salesiano «Don Bosco» di Châtillon per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria volti all'adeguamento di locali adibiti a laboratorio, compresi i connessi servizi professionali di architettura e ingegneria, per un importo non superiore a lordi euro 200.000.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di concessione del contributo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo all'Istituto Orfanotrofio Salesiano «Don Bosco» di Châtillon.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 200.000, per l'anno 2022, a valere sulla Missione 04 (Diritto allo studio), Programma



02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Art. 18.

##### *Intervento di recupero dell'Ex Priorato e centro Saint-Bénin di Aosta*

1. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa per i servizi di architettura e ingegneria funzionali alla realizzazione dell'intervento di recupero dell'Ex Priorato Saint-Bénin di Aosta, di proprietà dell'Antica Fondazione Collège aux études Saint-Bénin, amministrato dal Comune di Aosta, e concesso in uso alla Regione, con vincolo perpetuo di destinazione a favore di attività didattiche, educative, amministrative e di servizio all'utenza, al fine di destinarlo a servizio del Convitto regionale «F. Chabod», per un importo complessivo di euro 100.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere derivante dal presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Art. 19.

##### *Interventi prioritari su edifici scolastici*

1. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa per i servizi di architettura e ingegneria funzionali alla realizzazione di interventi prioritari di edilizia scolastica per un importo complessivo di euro 1.240.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere derivante dal presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Art. 20.

##### *Interventi aggiuntivi per la realizzazione del primo lotto del Polo universitario della Valle d'Aosta*

1. Per l'anno 2022, la Regione, nell'ambito degli interventi sulla caserma Testafocchi per la realizzazione del Polo universitario della Valle d'Aosta, al fine di dare copertura finanziaria alle risorse necessarie per gli interventi di completamento del secondo piano interrato dell'autorimessa e del prolungamento della rampa di accesso, per l'integrazione del corrispettivo per la revisione dei prezzi e per le spese tecniche connesse all'ultimazione dei lavori, autorizza la maggiore spesa di euro 1.165.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere derivante dal presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Capo IV

##### INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

#### Art. 21.

##### *Lavori di valorizzazione e restauro del patrimonio monumentale architettonico e archeologico*

1. Al fine di valorizzare il patrimonio monumentale architettonico e archeologico, per l'anno 2022 è autorizzata una maggiore spesa di euro 2.650.000, indispensabile per garantire la conservazione di alcuni beni culturali regionali, nonché la loro valorizzazione anche in un'ottica di ampliamento dell'offerta turistico-culturale.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Art. 22.

##### *Contributi a enti e istituzioni ecclesiastiche per il restauro di beni culturali di interesse religioso*


1. Al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico e storico-artistico di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche, per l'anno 2022 è autorizzata una maggiore spesa ai sensi della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27 (Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale), di euro 200.000, finalizzata a sostenere gli interventi di restauro di alcuni edifici di culto e relativi arredi sacri, anche in un'ottica della loro fruizione turistico-culturale.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Art. 23.

##### *Acquisto di attrezzature destinate ai laboratori di analisi e restauro*

1. Al fine di acquistare nuove attrezzature destinate ai laboratori di analisi e restauro della Regione, per l'anno 2022 è autorizzata una maggiore spesa di euro 100.000.



2. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Capo V

##### INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE

#### Art. 24.

##### *Finanziamento di interventi di investimento su infrastrutture sportive di interesse regionale*

1. Per l'anno 2022 sono autorizzate le spese per i seguenti interventi, non ancora avviati, su infrastrutture sportive classificate di interesse regionale ai sensi della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), per i quali la relativa progettazione ha evidenziato un aumento dei costi di realizzazione:

a) completamento della pista ciclabile nei Comuni di Pontey e Châtillon, tratto ricompreso nel percorso ciclabile «Dora Baltea» dell'Unité des Communes valdôtaines «Mont-Cervin» per un importo di euro 500.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) completamento dell'itinerario ciclabile nel Comune di Saint-Marcel – 7° lotto, tratto ricompreso nel percorso ciclabile «VéloDoire» dell'Unité des Communes valdôtaines «Mont-Emilius» per un importo di euro 2.150.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

c) realizzazione di un centro di tiro a volo nel Comune di Châtillon per un importo di euro 750.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Il contributo previsto per gli investimenti degli enti locali per la manutenzione straordinaria e per l'adeguamento delle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale di proprietà degli stessi, di cui alla l.r. 16/2007, è incrementato per l'anno 2022 di euro 2.300.000 sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale), al fine di garantire il finanziamento delle ulteriori richieste pervenute.

3. L'onere derivante dal presente articolo, determinato complessivamente in euro 5.700.000 per l'anno 2022, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Art. 25.

##### *Finanziamento di interventi di investimento sulla piscina regionale di Pré-Saint-Didier*

1. Nell'ambito dell'intervento di miglioramento architettonico, energetico e strutturale sulla Piscina di proprietà regionale di Pré-Saint-Didier è autorizzata, per l'anno 2022, la maggiore spesa di euro 2.000.000 per la realizzazione di opere impiantistiche aggiuntive e per la realizzazione di scivoli esterni.

2. L'onere derivante dal presente articolo fa carico sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Capo VI

##### INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

#### Art. 26.

##### *Finanziamento del Fondo di rotazione a sostegno delle strutture ricettive di cui al capo II della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19*

1. Per gli interventi a sostegno delle strutture ricettive previsti dal capo II della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 5.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2022, in euro 5.000.000 a valere sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Capo VII


##### INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE E DEL TERRITORIO

#### Art. 27.

##### *Interventi volti a mitigare i rischi di natura idrogeologica a valere sulla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5*

1. Per gli interventi di cui alla l.r. 5/2001 sono autorizzate maggiori spese per euro 8.486.013,43, finalizzate a interventi diretti di mitigazione, messa in sicurezza dei versanti e sistemazioni idrauliche sui torrenti regionali.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2022, in euro 8.486.013,43, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del



suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Art. 28.

##### *Interventi nel settore difesa del suolo*

1. Per l'anno 2022, la Regione è autorizzata ad aumentare la dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), finalizzati alla protezione del territorio da frane, alluvioni e valanghe nonché alla regimazione delle aste torrentizie.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2022, in euro 150.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Capo VIII

##### INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AMBIENTE

#### Art. 29.

##### *Interventi di bonifica di siti contaminati di interesse regionale*

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati di rilevanza regionale, previsti dall'articolo 38 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è incrementata, per l'anno 2022, di euro 1.000.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di erogazione e di liquidazione dei contributi di cui al comma 1 e di verifica sull'utilizzo delle risorse, da effettuarsi da parte della struttura regionale competente in materia di rifiuti.

3. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Art. 30.

##### *Iniziativa per l'insediamento e la cura del verde pubblico*

1. Per l'anno 2022, la Regione è autorizzata ad aumentare la dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 10 agosto 1987,

n. 65 (Iniziativa per l'insediamento e la cura del verde pubblico, e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati), per la cura e la protezione del verde pubblico.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2022, in euro 50.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Art. 31.

##### *Interventi per la sede espositiva del Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan*

1. Per l'anno 2022, la Regione è autorizzata a finanziare, nell'ambito della legge regionale 25 maggio 2015, n. 12 (Nuove disposizioni in materia di gestione e di funzionamento del Museo regionale di scienze naturali. Abrogazione della legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali)), interventi finalizzati alla riapertura della sede espositiva del Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan, presso il castello di Saint-Pierre, per un importo complessivo di euro 240.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico per l'anno 2022, sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) nel:

a) Titolo 1 (Spese correnti) per euro 40.000;

b) Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 200.000.

3. L'onere di cui al comma 2, lettera a), trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c). L'onere di cui al comma 2, lettera b), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Capo IX


##### INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI VIABILITÀ, INFRASTRUTTURE STRADALI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ REGIONALE

#### Art. 32.

##### *Finanziamento di interventi di investimento su beni di proprietà regionale*

1. Per l'anno 2022 sono autorizzate le spese per i seguenti interventi di investimento su immobili di proprietà regionale:

a) la realizzazione di ulteriori interventi all'interno della struttura regionale canile-gattile situata in località La Croix Noire, rue de l'Arène, nel Comune di Saint-Christophe per un importo di euro 215.000 a valere sulla



Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) l'intervento di sostituzione del manto di copertura delle tribune e la riqualificazione delle sedute dell'arena sita in località Croix Noire di Aosta per un importo di euro 200.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

c) gli interventi presso la biblioteca regionale di Aosta concernenti lavori di manutenzione straordinaria e il finanziamento della progettazione per interventi di consolidamento strutturale ed efficientamento energetico per un importo complessivo di euro 200.000 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

d) i lavori di rinnovo e implementazione delle strumentazioni a servizio del centro revisioni e collaudi della motorizzazione civile per un importo di euro 400.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

e) le manutenzioni straordinarie su immobili adibiti a sedi di uffici e aree attigue per un importo di euro 150.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 06 (Ufficio tecnico), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

f) la realizzazione di un deposito per lo stoccaggio del cippato presso l'area di proprietà regionale nel Comune di Villeneuve in località Chavonne per un importo di euro 200.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere derivante dal presente articolo, determinato complessivamente in euro 1.365.000 per l'anno 2022 trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Art. 33.

##### *Interventi prioritari sulla rete viaria regionale*

1. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa per la progettazione e la realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza della rete viaria di competenza della Regione per un importo complessivo di euro 4.000.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto di mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere derivante dal presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Capo X

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA  
DI INFRASTRUTTURE E SISTEMI TECNOLOGICI

#### Art. 34.

##### *Sistema informativo, tecnologico e di telecomunicazione regionale*

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), la Regione è autorizzata, per l'anno 2022, alla realizzazione di ulteriori interventi finalizzati allo sviluppo di sistemi informativi e tecnologici a supporto delle strutture dell'Amministrazione regionale e di telecomunicazione, al fine di potenziare la capacità digitale della pubblica Amministrazione regionale in un ambiente sicuro e a supporto del lavoro agile, anche mediante l'evoluzione dei sistemi che garantiscono la sicurezza informatica e dei servizi telefonici verso una logica di «unified communication».

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in euro 2.479.000 per l'anno 2022 e in annui euro 100.000 per gli anni 2023 e 2024.

3. L'onere di cui al comma 2, classificato nel Titolo 2 (Spese in conto capitale), è determinato in euro 2.300.000 per l'anno 2022 e fa carico:

a) alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi) per euro 2.260.000;


b) alla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione) per euro 40.000.

4. L'onere di cui al comma 2, classificato nel Titolo 1 (Spese correnti) è determinato in euro 179.000 per l'anno 2022 e annui euro 100.000 per gli anni 2023 e 2024 e fa carico:

a) alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi) per euro 79.000 nel 2022;

b) alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) per annui euro 100.000 per ciascun anno del triennio 2022/2024.

5. L'onere di cui al comma 3 trova copertura per euro 2.250.000 con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a), e per euro 50.000 mediante la riduzione di spese nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale), come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).



6. L'onere di cui al comma 4 trova copertura per euro 79.000 nel 2022 mediante la riduzione di spese nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 1 (Spese correnti) e per annui euro 100.000 per il triennio 2022/2024 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

Art. 35.

*Risparmio ed efficienza energetica  
e sviluppo fonti rinnovabili*

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), e, in particolare, di quanto previsto al Titolo III della medesima legge, è incrementata, per l'anno 2022, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di un sistema informatico per la concessione dei mutui per interventi di efficientamento energetico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, di efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili, in conformità alla normativa europea e statale vigente in materia di energia e di cambiamenti climatici.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2022, in euro 55.000 a valere sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 01 (Fonti energetiche), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

*Capo XI*

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NELL'AMBITO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 36.

*Interventi nel settore dei servizi antincendi*

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), la Regione è autorizzata, per l'anno 2022, a incrementare la spesa per investimenti finalizzata all'acquisto di automezzi e *software* da destinare alla componente professionista e volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2022, in euro 415.800 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 11 (Soccorso Civile), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

*Capo XII*

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 37.

*Rideterminazione della spesa sanitaria regionale  
per investimenti*

1. La spesa per investimenti in ambito sanitario, da trasferire all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), già determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024), in euro 6.650.000 per l'anno 2022, è rideterminata per il medesimo anno in euro 9.650.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato, per l'anno 2022, in euro 3.000.000, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

*Capo XIII*

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEGLI IMPIANTI A FUNE

Art. 38.

*Interventi per il patrimonio immobiliare regionale  
destinato ad attività produttive e commerciali*

1. Per l'anno 2022, la Regione, nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali), è autorizzata a incrementare il contributo a Struttura Valle d'Aosta S.r.l. di euro 2.201.051,32 per l'esecuzione di interventi di realizzazione, riqualificazione e sviluppo di immobili a destinazione produttiva e per la realizzazione di opere infrastrutturali, impiantistiche e di bonifica.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 2.201.051,62, per l'anno 2022, a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

Art. 39.

*Interventi di sostegno alle imprese  
per investimenti produttivi*

1. Al fine di accrescere il sostegno alle imprese nella realizzazione di investimenti produttivi, l'autorizzazione di spesa della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), è incrementata per l'anno 2022 di euro 1.000.000 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale).



2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Art. 40.

##### *Disposizioni relative al finanziamento del settore impianti a fune*

1. Al fine di soddisfare le necessità di investimento nel settore degli impianti a fune, anche in relazione all'eccezionale aumento dei costi, le autorizzazioni di spesa delle seguenti leggi regionali recanti finanziamenti al settore degli impianti a fune sono incrementate per il triennio 2022/2024 per gli importi di seguito indicati:

a) legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio): euro 16.870.000 per il 2022, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) legge regionale 29 marzo 2018, n. 6 (Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio)): euro 13.700.000 per il 2022, a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

c) articolo 17, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 21 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2010/2012), per il completamento degli interventi volti al rifacimento delle Funivie del Monte Bianco: euro 375.000 per il 2022 a valere su Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 30.945.000 per l'anno 2022 e ripartito tra le missioni e programmi indicati al comma 1, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Capo XIV

##### INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AGRICOLTURA

#### Art. 41.

##### *Autorizzazione di spesa per i contributi concessi ai sensi della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15*

1. Al fine di permettere l'erogazione dei contributi concessi nel 2021 ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'econo-

mia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023), la somma di euro 742.179,21, di cui nel 2021 era stato disposto il differimento all'anno 2022 mediante utilizzo del fondo pluriennale vincolato, differimento per mero errore materiale non registrato sul sistema contabile, è riscritta nell'anno 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico per euro 28.980,55 sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e per euro 713.198,66 sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### Art. 42.

##### *Rifinanziamento di interventi di investimento ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17*

1. Al fine del rifinanziamento di interventi di investimento nel settore agricolo di cui alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è autorizzata, per l'anno 2022, una maggiore spesa di euro 1.876.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale), così ripartita:

a) euro 1.500.000, per contributi agli investimenti comprensoriali dei consorzi di miglioramento fondiario per sistemazione terreni, opere irrigue, viabilità rurale e riordino fondiario;

b) euro 376.000, per il completamento degli interventi realizzati presso il Centro genetico bovino, di proprietà regionale, sito nel Comune di Gressan.

2. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

#### TITOLO III

##### DISPOSIZIONI FINANZIATE DA ALTRE ENTRATE


#### Capo I

##### MAGGIORI ENTRATE

#### Art. 43.

##### *Rientri da Finaosta S.p.A.*

1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024 sono introitate nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), le disponibilità del Fondo in gestione



speciale presso Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), per complessivi euro 60.000.000, di cui:

- a) anno 2022 euro 6.245.479,58;
- b) anno 2023 euro 27.029.195,48;
- c) anno 2024 euro 26.725.324,94.

#### Art. 44.

##### *Variazioni di parte entrata*

1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024 sono introitate per l'anno 2022 nel Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 103 (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali), le maggiori entrate derivanti dagli effetti finanziari del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 20 maggio 2022, n. 51, previsti in euro 18.000.000.

#### Art. 45.

##### *Destinazione delle maggiori disponibilità di cassa*

1. La maggiore disponibilità di cassa di euro 59.823.416,84 per l'anno 2022 di cui all'articolo 2, comma 2, è iscritta nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 a incremento del Fondo di riserva di cassa iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

#### Capo II

##### MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI INTERNAZIONALE

#### Art. 46.

##### *Misure per il contenimento dei costi energetici e per la continuità degli investimenti aziendali*

1. Per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi nei settori energetici a carico dei cittadini e delle famiglie, per l'anno 2022 la Regione adotta, con apposito provvedimento legislativo, misure destinate al sostegno dei clienti domestici economicamente svantaggiati residenti in Valle d'Aosta a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

2. Per sostenere la continuità degli investimenti da parte delle imprese aventi sede legale o operativa nel territorio regionale, la Regione adotta altresì per l'anno 2022, con apposito provvedimento legislativo, misure di sostegno per l'acquisto di beni strettamente strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, anche finalizzati alla riduzione dei costi e dei consumi energetici.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in euro 12.000.000, di cui euro 4.000.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (In-

terventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti) per il finanziamento delle misure di cui al comma 1 ed euro 8.000.000 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) per il finanziamento delle misure di cui al comma 2.

4. L'onere di cui al comma 3 trova copertura per l'anno 2022 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

#### Art. 47.

##### *Finanziamento di ulteriore spesa per il riscaldamento di immobili di proprietà regionale*

1. A seguito dell'anomalo e non prevedibile incremento dei costi del riscaldamento è autorizzata, per gli anni 2022, 2023 e 2024, la maggiore spesa annua di euro 1.325.000 concernente la fornitura di energia termica e carburanti per il riscaldamento di immobili regionali alimentati con la rete di teleriscaldamento, gasolio e GPL.

2. L'onere derivante dal presente articolo fa carico per il triennio 2022/2024 nei seguenti programmi e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b):

a) Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 5.000;

b) Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), Titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 900.000;

c) Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 06 (Ufficio tecnico), Titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 190.000;

d) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 30.000;

e) Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 200.000.


#### Capo III

##### FINANZA LOCALE

#### Art. 48.

##### *Provvidenze economiche nei confronti di soggetti invalidi*

1. La spesa per concessione di provvidenze economiche nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi assoluti titolari di pensione di inabilità di cui alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), è incrementata per l'anno 2022 di euro 2.000.000 in relazione alla maggiore spesa derivante dall'attuazione dell'articolo 32 del decreto-leg-



ge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché alla maggiore spesa derivante dalle nuove concessioni di pensione o assegno sociale e indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi e sordomuti.

2. La spesa è parimenti incrementata di euro 1.500.000 per l'anno 2023 e di euro 1.500.000 per l'anno 2024 in relazione alla maggiore spesa derivante dalle nuove concessioni di pensione o assegno sociale e indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi e sordomuti.

3. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato per l'anno 2022 in euro 2.000.000 e in annui euro 1.500.000 per gli anni 2023 e 2024 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti), trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

#### Capo IV

##### ISTRUZIONE E CULTURA

#### Art. 49.

*Trasferimenti correnti a istituzioni scolastiche, paritarie, universitarie e fondazioni culturali per il funzionamento*

1. Le autorizzazioni di spesa delle seguenti leggi regionali recanti trasferimenti correnti per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche, paritarie, universitarie e fondazioni culturali regionali sono incrementate per il triennio 2022/2024 per gli importi di seguito indicati:

a) legge regionale 21 ottobre 1986, n. 55 (Disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali):

1) anno 2022: euro 213.500 a valere per euro 137.000 sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 01 (Istruzione prescolastica), e per euro 76.500 sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti);

2) anno 2023: euro 193.695,48 a valere per euro 127.000 sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 01 (Istruzione prescolastica), e per euro 66.695,48 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti);

3) anno 2024: euro 193.695,78 a valere per euro 127.000 sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 01 (Istruzione prescolastica), e per euro 66.695,78 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti);

b) legge regionale 26 maggio 1993, n. 56 (Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento del Liceo linguistico di Courmayeur): annui euro

45.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti);

c) legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario): annui euro 363.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 1 (Spese correnti);

d) legge regionale 18 luglio 2012, n. 22 (Interventi regionali in materia di promozione e sviluppo della formazione e cultura musicale in Valle d'Aosta e di valorizzazione e divulgazione del patrimonio musicale tradizionale. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8): annui euro 120.500 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 1 (Spese correnti);

e) legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta): annui euro 67.000 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti).


2. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 809.000 per l'anno 2022, in euro 789.195,48 per l'anno 2023 e in euro 789.195,78 per l'anno 2024, ripartito tra le missioni e programmi indicati al comma 1, trova copertura nel biennio 2022/2023 per annui euro 789.195,48 e nell'anno 2024 per euro 789.195,78 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), e per euro 19.804,52 nel 2022 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

#### Art. 50.

##### *Disposizioni per la revisione del sistema educativo regionale*

1. Per l'anno 2022, la Regione promuove l'aggiornamento del «Piano scuola», volto a soddisfare le esigenze di potenziamento e orientamento dell'offerta formativa scolastica e universitaria, anche alla luce del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 giugno 2022, n. 79.

2. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 200.000 per l'anno 2022 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari per l'istruzione) Titolo 1 (Spese correnti), trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).



## Art. 51.

*Servizi ausiliari per la valorizzazione e la custodia dei beni culturali*

1. Al fine della valorizzazione e della custodia di castelli e siti archeologici aperti al pubblico, nonché per la gestione di attività culturali connesse, per il triennio 2022/2024, è autorizzata una maggiore spesa rispettivamente di euro 500.000, 800.000 e 800.000.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

*Capo V*

## TURISMO E SPORT

## Art. 52.

*Interventi regionali a sostegno dell'organizzazione delle competizioni di Coppa del mondo di sci alpino maschili e femminili assegnate alle località di Zermatt e Cervinia*

1. In considerazione del rilievo turistico-promozionale legato all'organizzazione in Valle d'Aosta di grandi eventi sportivi di rilievo internazionale, il presente articolo disciplina gli interventi regionali finalizzati al sostegno dello svolgimento delle gare di Coppa del mondo di sci alpino, maschili e femminili, assegnate dalla Federazione internazionale dello sci (FIS) alle località di Zermatt e Cervinia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede alla concessione a favore del Comitato organizzatore, individuato ai sensi del Regolamento internazionale delle gare di sci (ICR) adottato dalla FIS, di un contributo massimo di euro 650.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il predetto contributo concorre alla copertura delle spese sostenute per la realizzazione di infrastrutture sportive fisse e temporanee funzionali allo svolgimento delle competizioni e fino a un massimo dell'80 per cento delle spese ritenute ammissibili. Sono ammissibili le spese per gli investimenti materiali e immateriali, nonché le spese per il funzionamento delle infrastrutture quali, a titolo esemplificativo, i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di locazione, di affitto e di amministrazione, esclusi i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti.

3. Il contributo è concesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa presentazione, da parte del Comitato organizzatore, di apposita domanda annuale alla struttura regionale competente in materia di sport, corredata di una relazione illustrante gli investimenti programmati e di un dettagliato preventivo delle spese di cui al comma 2.

4. Alla liquidazione dei contributi si provvede anche in più soluzioni previa presentazione dei giustificativi delle spese sostenute.

5. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dal Comitato organizzatore di cui al comma 2, se previste nel preventivo di spesa allegato alla domanda, nei casi in cui la manifestazione non abbia avuto luogo, totalmente o parzialmente, per cause di forza maggiore o per altre cause comunque non imputabili agli organizzatori, come tali riconosciute con provvedimento del dirigente della struttura competente.

6. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto, compreso il dettaglio delle tipologie di spese ammissibili, le modalità e i termini procedurali per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le cause di decadenza e revoca.

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per il triennio 2022/2024 in annui euro 650.000 e fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nella Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti).

8. I maggiori oneri previsti al comma 7 trovano copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

## Art. 53.

*Finanziamento del progetto «Sci...volare a scuola»*


1. Il finanziamento del progetto di promozione della pratica dello sci denominato «Sci...volare a scuola» di cui all'articolo 41 della l.r. 1/2020, prorogato per gli anni 2023 e 2024 dall'articolo 32 della l.r. 35/2021, è incrementato di 15.000 euro annui per il triennio 2022/2024.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti) trova copertura per 15.000 euro nel 2022 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), e per annui euro 15.000 per gli anni 2023 e 2024 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

## Art. 54.

*Finanziamento della spesa relativa alla progettazione di una pista di ski roll nel Comune di Brusson*

1. Per l'anno 2022 è autorizzata, nell'ambito degli interventi previsti dalla l.r. 16/2007, la spesa per la progettazione di una pista di *ski roll* nel Comune di Brusson, quale infrastruttura di interesse regionale, per un importo di euro 100.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo I (Spese correnti).



2. L'intervento di cui al comma 1 è assoggettato a stipulazione di un accordo di programma ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), tra il Comune di Brusson, promotore dell'iniziativa, e la Regione.

3. L'onere derivante dal presente articolo trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

### Capo VI

#### SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

#### Art. 55.

*Disposizioni a sostegno dei maggiori oneri derivanti dall'attività di protezione civile per la gestione delle emergenze*

1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attività di protezione civile per la gestione delle emergenze, le autorizzazioni di spesa delle seguenti leggi sono incrementate, per l'anno 2022, per gli importi di seguito indicati:

a) legge regionale 31 ottobre 1997, n. 35 (Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri): euro 150.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti);

b) l.r. 5/2001: euro 50.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti);

c) legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 (Disposizioni in materia di organizzazione del Soccorso alpino valdostano): euro 25.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti).

2. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attività della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per lo svolgimento dei compiti di istituto, l'autorizzazione di spesa della l.r. 37/2009 è incrementata, per l'anno 2022, di euro 886.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti).

3. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, determinati complessivamente in euro 1.111.000 per l'anno 2022, trovano copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

### Capo VII

#### PROGRAMMI COMUNITARI

#### Art. 56.

*Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale*

1. La quota aggiuntiva di risorse regionali per il finanziamento degli interventi nell'ambito del Programma investimenti in favore della crescita e l'occupazio-

ne 2021/2027 (FSE+), di cui all'articolo 22, commi 11, 12 e 13, della l.r. 35/2021, è incrementata di annui euro 2.700.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Titolo 1 (Spese correnti).

2. La quota aggiuntiva regionale per il finanziamento degli oneri di *governance*, promozione, animazione e formazione nell'ambito dell'Assistenza tecnica del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Francia Alcotra 2021/2027, di cui all'articolo 22, comma 19, della l.r. 35/2021, è incrementata di annui euro 50.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti).

3. La Regione attua gli investimenti cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021/27, nell'ambito del Piano sviluppo e coesione 2021/27 previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023), e dalla deliberazione CIPE n. 79, in data 22 dicembre 2021, che ha disposto l'assegnazione alla Regione autonoma Valle d'Aosta di una prima quota di risorse FSC in anticipazione sul ciclo di programmazione 2021/2027. Per le predette finalità è autorizzata, per il triennio 2022/2024, la spesa a carico della Regione, di euro 150.000 per l'anno 2023 e di euro 50.000 per l'anno 2024 quale quota di risorse aggiuntive regionali, a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti).

4. Per il finanziamento degli interventi previsti nel periodo 2021/2027 nell'ambito del Programma relativo all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, di cui all'articolo 22, comma 4, della l.r. 35/2021, è autorizzata, per il triennio 2022/2024, la spesa quale quota di risorse aggiuntive regionali di euro 150.000 annui per gli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti).

5. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per gli anni 2023 e 2024 complessivamente in euro 3.050.000 per il 2023 e in euro 2.950.000 per il 2024 e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

### Capo VIII

#### SANITÀ

#### Art. 57.

*Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente*

1. La spesa sanitaria di parte corrente, già determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 35/2021, per il triennio 2022/2024, in euro 303.699.733,69 per l'anno



2022, in euro 302.418.583,69 per l'anno 2023 e in euro 297.483.883,69 per l'anno 2024 è incrementata di euro 5.400.000 per l'anno 2022 e di euro 5.300.000 per gli anni 2023 e 2024 e risulta pertanto così rideterminata:

- a) anno 2022 euro 309.099.733,69;
- b) anno 2023 euro 307.718.583,69;
- c) anno 2024 euro 302.783.883,69.

2. La quota di spesa sanitaria di parte corrente di cui al comma 1 trasferita all'Azienda USL, già determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 35/2021, per il triennio 2022/2024, in euro 289.699.733,69 per l'anno 2022, in euro 288.418.583,69 per l'anno 2023 e in euro 283.483.883,69 per l'anno 2024 è incrementata di euro 5.400.000 per l'anno 2022 e di euro 5.300.000 per gli anni 2023 e 2024 e risulta pertanto così rideterminata:

- a) anno 2022 euro 295.099.733,69;
- b) anno 2023 euro 293.718.583,69;
- c) anno 2024 euro 288.783.883,69.

3. Gli incrementi di cui ai commi 1 e 2 riguardano esclusivamente il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 17, comma 3, della l.r. 35/2021, che risulta pertanto così rideterminato:

- a) anno 2022 euro 292.489.733,69;
- b) anno 2023 euro 291.058.583,69;
- c) anno 2024 euro 286.033.883,69.

4. L'autorizzazione di spesa cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), della l.r. 35/2021 per il finanziamento degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente e convenzionato dell'Azienda USL, è incrementata di annui euro 2.596.110,05 e rideterminata in euro 6.858.975 per ciascun anno del triennio 2022/2024. Tale incremento costituisce un maggior onere della spesa sanitaria corrente solo per annui euro 1.300.000 in quanto per annui euro 1.296.110,05 trova compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma a valere sulle risorse già stanziare a finanziamento dei LEA come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

5. L'autorizzazione di spesa cui all'articolo 17, comma 3, lettera b), della l.r. 35/2021 è rideterminata in euro 11.600.000 per l'anno 2022 e in annui euro 11.500.000 per gli anni 2023 e 2024.

6. L'Azienda USL, a copertura dei maggiori costi energetici intervenuti nell'anno 2022, è autorizzata a utilizzare una quota pari a euro 2.709.829 delle risorse stanziare a bilancio regionale per l'anno 2021 di cui all'articolo 33, comma 1, della l.r. 15/2021, trasferite all'Azienda medesima e da questa non completamente spese in tale annualità e che costituiscono accantonamenti sul bilancio d'esercizio 2021 della stessa.

7. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo determinati in euro 5.400.000 per l'anno 2022 e in annui euro 5.300.000 per gli anni 2023 e 2024 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale – Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti) trovano copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

#### Art. 58.

##### *Realizzazione di un ospedale di comunità nel Comune di Verrès - Studio di fattibilità*

1. Per il finanziamento di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un ospedale di comunità nel Comune di Verrès è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 70.000 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari), Titolo 1 (Spese correnti).

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

#### Art. 59.

##### *Interventi nel settore dell'assistenza zootecnica*

1. Al fine di permettere il regolare svolgimento delle attività di assistenza zootecnica veterinaria di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), della l.r. 17/2016 è autorizzata una maggiore spesa di euro 100.284,10 per l'anno 2022.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

#### Art. 60.

##### *Variazioni compensative entrata - spesa*

1. Sono autorizzate, complessivamente, maggiori entrate e maggiori spese per l'importo di euro 84.068.896,42 di cassa, euro 24.245.479,58 per l'anno 2022, euro 27.029.195,48 per l'anno 2023 ed euro 26.725.324,94 per l'anno 2024, come meglio specificato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

#### TITOLO IV

##### VARIAZIONI COMPENSATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

#### Capo I

##### NUOVE AUTORIZZAZIONI DI SPESA

#### Art. 61.

##### *Modificazioni alla legge regionale 7 maggio 2012, n. 14*

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 7 maggio 2012, n. 14 (Disciplina dell'attività di acconciatore), è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis (Disposizioni finanziarie). — 1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 500 per il triennio 2022/2024 e in annui euro 1.000 a decorrere dall'anno 2025.



2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 500 nel 2022, euro 500 nel 2023 ed euro 500 nel 2024.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nel Titolo 1 (Spese correnti), nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), per euro 500 per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni contabili.».

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in annui euro 500 per il triennio 2022/2024 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

#### Art. 62.

##### *Attività in materia di politiche per la montagna*

1. La Regione, nell'ambito delle attività connesse al ruolo di coordinamento della Commissione Politiche della montagna istituita in seno alla Commissione Affari istituzionali e generali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, favorisce il raccordo delle decisioni con le autonomie locali, definisce e promuove posizioni comuni ed elabora documenti e proposte al fine di rappresentarle in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome stessa.

2. La Regione, nell'ambito delle attività afferenti al coordinamento della Commissione Politiche della montagna di cui al comma 1, collabora altresì all'elaborazione dei criteri di classificazione dei Comuni montani nonché dei Comuni montani destinatari di misure di incentivazione da sottoporre alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), per l'adozione dell'intesa.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo, comprendenti l'organizzazione delle sessioni di lavoro della Commissione Politiche per la montagna o di qualsiasi altro organismo con competenze equivalenti, che si svolgeranno sul territorio regionale nonché per l'assistenza tecnica finalizzata a fornire un supporto per la definizione dei criteri di classificazione o di eventuali altri documenti programmatici, è autorizzata per l'anno

2022 una spesa di euro 50.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo 1 (Spese correnti).

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

#### Art. 63.

##### *Programmi di cooperazione territoriale*

1. Gli oneri a carico della Regione per la gestione e l'attuazione dei Programmi di Cooperazione territoriale europea (Interreg V-A Italia-Francia 'Alcotra' e Italia-Svizzera, V-B Spazio alpino, Europa Centrale, MED e V-C Interreg Europe), relativi al periodo 2014/2020, determinata in euro 89.100 per il triennio 2022/2024 dall'articolo 22, comma 18, della l.r. 35/2021, è rideterminata in euro 57.000 annualmente così suddivisi:

- a) anno 2022 euro 28.000;
- b) anno 2023 euro 14.500;
- c) anno 2024 euro 14.500.

2. Gli oneri a carico della Regione per le attività propeedeutiche alla preparazione e all'avvio dei Programmi di Cooperazione territoriale europea (Interreg VI-A Italia-Francia 'Alcotra' e Italia-Svizzera, VI-B Spazio alpino, Europa Centrale, MED e VI-C Interreg Europe) relativi al periodo 2021/2027, determinata in euro 210.000 per il triennio 2022/2024 dall'articolo 22, comma 19, della l.r. 35/2021, è rideterminata in euro 242.100 annualmente così suddivisi:

- a) anno 2022 euro 82.100;
- b) anno 2023 euro 80.000;
- c) anno 2024 euro 80.000.


3. Il maggior onere di euro 32.100 per l'anno 2022 determinato dall'applicazione del comma 2 trova la copertura mediante la riduzione del medesimo importo disposta per lo stesso anno dal comma 1.

4. Le risorse aggiuntive regionali per il finanziamento degli interventi definiti nell'ambito del Piano giovani Valle d'Aosta 2013/2015, rientrante nel Piano nazionale di azione coesione (PAC) sono autorizzate per l'importo complessivo di euro 1.011.400 per il triennio 2022/2024, così suddiviso:

- a) anno 2022 euro 771.400;
- b) anno 2023 euro 240.000.

5. Il maggior onere derivante dall'applicazione del comma 4 è determinato in euro 771.400 per il 2022 e in euro 240.000 per l'anno 2023 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale), Titolo 1 (Spese correnti).

6. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del comma 4, lettera a), pari a euro 771.400 per l'anno 2022, trova copertura mediante la contestuale riduzione per il medesimo importo dell'autorizzazione di spesa per la quota di risorse aggiuntive regionali destinate al Programma Investimenti in favore della crescita e dell'oc-



cupazione 2021/2027 (FSE+ 2021/2027) di cui all'articolo 22, comma 13, lettera b), della l.r. 35/2021, che è così rideterminata in euro 55.100, come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

7. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del comma 4, lettera b), pari a euro 240.000 per l'anno 2023, trova copertura mediante la contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa per la quota di risorse aggiuntive regionali per il finanziamento degli interventi definiti nell'ambito Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale, già determinata, dall'articolo 22, comma 9, lettera b), della l.r. 35/2021, che è così rideterminata in euro 346.668,26, come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

#### Art. 64.

*Interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede dell'Institut agricole régional. Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12*

1. Per il finanziamento dello studio di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico sito in Regione La Rochère, in Comune di Aosta, sede dell'Institut agricole régional, è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 100.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spesa in conto capitale).

2. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 prevista dall'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), è ridotta di 100.000 euro.

3. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 12/2018 è sostituito dal seguente:

«2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono determinati in euro 4.400.000, di cui euro 500.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 1.000.000 per l'anno 2021, euro 900.000 per l'anno 2022 ed euro 1.500.000 per il 2023 (Programma 04.03. - Edilizia scolastica - parz.).».

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 100.000 per l'anno 2022, trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

#### Art. 65.

*Sostegno al settore zootecnico per il pascolamento*

1. Sono concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore dell'allevamento di bestiame per la produzione lattiero-casearia, aiuti a fondo perduto per la pratica del pascolamento estivo dei capi di bestiame che non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 9, comma 6-bis, della l.r. 17/2016.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, nella misura massima prevista con deliberazione della Giunta regionale, che definisce inoltre i requisiti di accesso, le condizioni di ammissibilità, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione da allegare e l'eventuale documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione degli aiuti.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 160.000 per l'anno 2023 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede nell'ambito della stessa Missione, Programma e Titolo mediante la riduzione di spese del medesimo importo iscritte nell'anno 2023, come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

#### Capo II

##### FINANZA LOCALE

#### Art. 66.

*Disposizioni in materia di sostegno e promozione sociale*

1. Per l'anno 2022, la Regione è autorizzata ad aumentare la dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), a favore delle famiglie per la frequenza di collegi e convitti.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2022, in euro 50.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 1 (Spesa correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

#### Capo III

##### VARIAZIONI AL BILANCIO

#### Art. 67.

*Variazioni compensative*

1. Sono autorizzate variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 per l'importo complessivo, in aumento e in diminuzione, di euro 87.015.282,43 di cassa, euro 4.152.553,54 per l'anno 2022, euro 2.471.110,05 per l'anno 2023 ed euro 1.817.110,05 per l'anno 2024, come meglio specificato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).



2. In applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2022 (Definizione delle risorse spettanti a ciascuna autonomia speciale per gli anni 2022-2024), sono autorizzate variazioni compensative allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 per l'importo complessivo, in aumento e in diminuzione, di euro 26.700.000 di cassa, euro 26.700.000 per l'anno 2022, euro 24.500.000 per l'anno 2023 ed euro 24.500.000 per l'anno 2024, come meglio specificato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

#### TITOLO V

### DISPOSIZIONI VARIE, MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

#### Capo I

#### DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 68.

*Subentro e accollo da parte della Regione dei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con la Banca popolare di Milano S.p.A.*

1. La Giunta regionale è autorizzata al subentro e all'accollo dei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con la Banca popolare di Milano S.p.A. da Finaosta S.p.A., in nome proprio e per conto della Regione, per tramite della Gestione speciale di Finaosta, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013).

2. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti le operazioni di cui al comma 1, la Regione rilascia mandato irrevocabile al Tesoriere a valere sulle entrate proprie, impegnandosi a mantenere entrate vincolate nella congrua misura e a non eseguire con le stesse alcun pagamento o altro impiego prima che sia stato totalmente estinto il debito assunto nei confronti degli Istituti finanziatori, nonché a garantire l'esigibilità e il pagamento, alle scadenze contrattuali, di quanto vincolato, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria.

3. Il presente articolo non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto l'onere per il pagamento del rimborso dei mutui di cui al comma 1 è determinato, per il triennio 2022/2024, negli stanziamenti già previsti ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 35/2021.

#### Art. 69.

*Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5*

1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), è inserito il seguente:

«Art. 37-bis (Rinvio). — 1. I criteri e le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione delle acque

minerali naturali, di sorgente e termali, nonché l'iter amministrativo comprese le modalità di pubblicità, sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione».

2. Il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 5/2008, è sostituito dal seguente:

«3. La domanda è pubblicata nel sito istituzionale della Regione e negli Albi pretori dei Comuni interessati, secondo le modalità definite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37-bis.».

3. Al comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 5/2008, le parole: «dalla data di presentazione della domanda ed» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 62 e».

4. Il comma 3 dell'articolo 45 della l.r. 5/2008 è abrogato.

5. Il comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

«1. La concessione di coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali è rilasciata ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a) e b), previa determinazione del Ministero della salute sulla sussistenza delle caratteristiche delle acque minerali naturali, termali e di sorgente e previo parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 62, dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, previo esperimento di procedura a evidenza pubblica le cui modalità sono definite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37-bis, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione delle determinazioni della medesima conferenza di servizi.».

6. All'articolo 52 della l.r. 5/2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La concessione in scadenza è prorogabile limitatamente al tempo necessario alla conclusione del procedimento di rinnovo.».

b) al comma 2, le parole: «un anno prima della scadenza» sono sostituite dalle parole: «entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza».

7. All'articolo 66 della l.r. 5/2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «o di concessione» sono soppresse;


b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il permesso di ricerca è rilasciato prioritariamente al soggetto che presenti le capacità tecnico-economiche più idonee alla ricerca e alla coltivazione.»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 37-bis, disciplina il procedimento applicabile nel caso in cui siano presentate due o più domande di concessione.».

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la deliberazione di cui all'articolo 37-bis, della l.r. 5/2008, come introdotto dal comma 1.



9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 70.

*Disposizioni in materia di assunzione di personale nell'Ente Parco naturale Mont Avic*

1. Per l'anno 2022, l'Ente Parco naturale Mont Avic è autorizzato a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2021 e non sostituite e di quelle programmate per l'anno 2022, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

2. In considerazione degli adempimenti previsti dagli articoli 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), 31 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, e 41 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, resta escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento a tempo indeterminato di una unità di personale appartenente alla categoria/posizione D da assegnare all'ufficio del Responsabile per la transizione al digitale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2, stimato in euro 45.000 a decorrere dall'anno 2022, trova copertura nell'ambito delle risorse già stanziare per il triennio 2022/2024 sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 1 (Spese correnti) a valere sull'autorizzazione complessiva della legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del Parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16).

Art. 71.

*Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35*

1. Al comma 8 dell'articolo 9 della l.r. 35/2021, le parole: «e comunque non oltre il 31 agosto 2022» sono sostituite con: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2022».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 72.

*Modificazione alla legge regionale 30 maggio 2022, n. 7*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 7/2022 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di affidamento diretto della gestione a favore di società interamente pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 149-bis, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. 152/2006, al fine di garantirne l'immediata operatività, si provvede al reperimento delle risorse umane necessarie, coerentemente con il modello organizzativo definito ai sensi dell'articolo 149, comma 5, del d.lgs. 152/2006, anche mediante comando del personale degli enti locali soci e delle loro forme associative, per una durata in ogni caso non superiore a trentasei mesi. La dotazione di personale da comandare e i criteri per la sua individuazione sono approvati dall'assemblea del BIM.

Art. 73.

*Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 101 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è inserito il seguente:

«2-bis. Il Sindaco può delegare il Vicesindaco a rappresentarlo nella singola seduta dell'Assemblea.».

*Capo II*

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 74.


*Rideterminazione per l'anno 2022 delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazione alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12*

1. In deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. 35/2021 è incrementato, per l'anno 2022, di euro 23.865.840, di cui euro 24.095.840 in aumento ed euro 230.000 in diminuzione, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati negli importi indicati nell'allegato di cui all'articolo 79, comma 1, lettera p).

2. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale, per euro 24.095.840, è destinato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024:

a) per euro 1.100.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 7 e 8;

b) per euro 750.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 9;



c) per euro 280.000, a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 10;

d) per euro 5.150.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 11;

e) per euro 2.000.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 12;

f) per euro 4.000.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 13;

g) per euro 646.840, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 14 e in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dal medesimo articolo 14;

h) per euro 50.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 66;

i) per euro 2.000.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti) in conseguenza di variazioni compensative in parte entrata e in parte spesa autorizzate dall'articolo 48;

j) per euro 1.819.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 15;

k) per euro 6.300.000, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 16.

3. Al comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 12/2018, le parole: «le aliquote comunali dell'» sono sostituite dalle seguenti: «il valore medio delle aliquote deliberate da ciascun Comune per l'».

#### Art. 75.

##### *Modificazioni alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali*

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all'articolo 35, comma 1, della l.r. 35/2021 sono modificate per gli importi indicati nell'allegato di cui all'articolo 79, comma 1, lettera o).

2. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge, a eccezione di quelle determinate nel comma 1 e negli articoli 56 e 63, in relazione all'effettività dei fabbisogni rispetto a quelli stimati e procedere, conseguentemente, alle variazioni degli stanziamenti assegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di contabilità pubblica.

#### Capo III

##### VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 76.

##### *Variazioni allo stato di previsione dell'entrata*

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'allegato di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).

#### Art. 77.

##### *Variazioni allo stato di previsione della spesa*

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'allegato di cui all'articolo 79, comma 1, lettera e).

#### Art. 78.

##### *Modificazioni al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura*

1. A seguito delle disposizioni di cui alla presente legge, il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2022/2024 e il relativo elenco annuale sono modificati come descritto nell'allegato di cui all'articolo 79, comma 1, lettera q).

#### Art. 79.

##### *Allegati*


1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) la Tabella 1, riportante il dettaglio delle variazioni finanziate con applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 (Allegato A);

b) la Tabella 2, riportante il dettaglio delle variazioni finanziate da altre entrate e le modalità di copertura delle minori entrate (Allegato B);

c) la Tabella 3, riportante il dettaglio delle variazioni compensative in parte spesa (Allegato C);

d) il prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato D);



e) il prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato E);

f) il riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato F);

g) il riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato G);

h) il quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato H);

i) il prospetto aggiornato dimostrativo dell'equilibrio di bilancio di competenza per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale 2022/2024 (Allegato I);

j) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (Allegato J);

k) il prospetto aggiornato concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2022/2024 (Allegato K);

l) il prospetto delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere (Allegato L);

m) il prospetto aggiornato della composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2022 (Allegato M);

n) la nota integrativa (Allegato N);

o) le modificazioni alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali per il triennio 2022/2024 (Allegato O);

p) la rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale per l'anno 2022 (Allegato P);

q) le modifiche al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2022/2024 e relativo elenco annuale (Allegato Q).

Art. 80.

#### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 1° agosto 2022

*Il Presidente:* LAVEVAZ

(*Omissis*).

23R00146

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2023, n. 3.

**Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2022.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 - Supplemento n. 4 - del 10 marzo 2023)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### *Capo I*

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E AGRICOLTURA

Art. 1.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 5/2018*

1. All'art. 6, al comma 7, della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), dopo la parola «CA» sono inserire le seguenti: «e alle aziende faunistiche venatorie e alle aziende agrituristiche venatorie».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 5/2018*

1. All'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 5/2018 le parole «di dimensione non superiore a 600 ettari» è soppressa.


Art. 3.

*Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 5/2018*

1. La lettera d) del comma 7 dell'art. 11 della legge regionale n. 5/2018 è sostituita dalla seguente:

«d) due rappresentanti designati congiuntamente dai comuni compresi nell'ATC o nel CA.».

2. Al termine dell'art. 11, comma 8, della legge regionale n. 5/2018, dopo le parole «spettano due rappresentanti.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora pervengano più designazioni rispetto al numero di componenti previsti al comma 7, lettera d), la nomina deve ricadere tra i designati che rappresentano l'insieme dei comuni con maggiore estensione di territorio agro-silvo-pastorale del singolo ambito venatorio.».



3. Il comma 9 dell'art. 11 della legge regionale n. 5/2018 è sostituito dal seguente:

«9. Per garantire il rispetto delle disposizioni della legge n. 157/1992 e mantenere l'equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui ai commi 7 e 8 non possono avere una rappresentanza di categoria superiore al 45 per cento dei comitati di gestione. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità di attuazione.»

Art. 4.

*Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 5/2018*

1. Il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2018 è abrogato.

Art. 5.

*Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 5/2018*

1. La rubrica dell'art. 21 della legge regionale n. 5/2018 è sostituita dalla seguente: «Portale faunistico-venatorio».

2. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 5/2018 è sostituito dal seguente:

«1. La regione utilizza il Portale faunistico-venatorio istituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) di cui all'art. 81 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale).

3. All'art. 21, comma 3, della legge regionale n. 5/2018, la parola «al» è sostituita dalla seguente: «tramite il».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 5/2018*

1. All'art. 28, comma 4, della legge regionale n. 5/2018, dopo la parola «dall'art. 5.» sono aggiunte le parole «, e comunque mantengono i requisiti di superficie.».

Art. 7.

*Inserimento dell'art. 3-bis  
nella legge regionale n. 1/2019*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale) è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Commissione consultiva comunale per l'agricoltura). — 1. La regione favorisce la consultazione degli enti locali.

2. A tal fine presso ogni comune è istituita la Commissione consultiva comunale per l'agricoltura.

3. La regione può avvalersi delle commissioni consultive comunali nei casi stabiliti dalla normativa regionale.

4. Il comune disciplina con proprio regolamento le modalità di composizione, di convocazione e di funzionamento della commissione di cui al comma 2.

5. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

6. L'art. 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) è abrogato.».

Art. 8.

*Inserimento dell'art. 16-bis  
nella legge regionale n. 1/2019*

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 1/2019 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (Classificazione del territorio). — 1. Ai fini della presente legge, per la classificazione del territorio regionale si fa riferimento alla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può proporre al Consiglio regionale eventuali modifiche alla classificazione del territorio.

3. L'art. 13 della legge regionale n. 63/1978 è abrogato.».

Art. 9.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 1/2019*

1. All'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 1/2019 la parola «annuale» è sostituita dalle seguenti: «pluriennale, con aggiornamento previsto su base triennale, comunque non oltre i cinque anni».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2019, è inserito il seguente:

«3-bis. Il Programma regionale degli interventi è aggiornato in relazione alle mutate esigenze del quadro tecnico ed economico regionale, su base triennale, comunque non oltre i cinque anni, con le stesse procedure previste dal comma 1.».

Art. 10.

*Modifiche dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2019*


1. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2019 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nell'ambito dei servizi erogati in via diretta, la regione tramite il Laboratorio agrochimico regionale (LAR), articolazione della struttura competente in materia fitosanitaria, gestisce l'attività di analisi dei terreni, delle matrici organiche, delle acque irrigue, dei vegetali e dei fitofarmaci. Tali servizi possono essere forniti a pagamento, secondo le modalità ed in base al tariffario approvato con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 11.

*Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 1/2019*

1. All'art. 25, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 1/2019 le parole «compresa la vendita di pasti da asporto, anche con consegna a domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «compreso il servizio di asporto o di consegna a domicilio.».



## Art. 12.

*Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 1/2019*

1. Il comma 3-bis dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2019 è sostituito dal seguente:

«3-bis. L'attività di somministrazione mediante il servizio di asporto o consegna a domicilio è consentita secondo i criteri e nel rispetto dei limiti previsti al comma 1, nonché nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie, di idoneità dei locali utilizzati e dei requisiti previsti in materia di somministrazione al pubblico indistinto.»

## Art. 13.

*Modifiche dell'art. 83 della legge regionale n. 1/2019*

1. L'art. 83 della legge regionale n. 1/2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 83 (Sistema territoriale di riferimento). — 1. Il sistema territoriale di riferimento, utilizzato per il riscontro delle superfici dichiarate nell'ambito dell'Anagrafe di cui all'art. 82, è costituito dall'archivio di parcelle agricole secondo quanto disposto dalle norme nazionali ed europee che disciplinano il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA).

2. Il SIPA di cui al comma 1 è il registro unico nazionale di tutte le superfici agricole, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 1° marzo 2021, n. 99707 (Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120).

3. La parcella di riferimento determina la superficie massima ammissibile per ciascun regime di sostegno regionale, nazionale e dell'Unione europea, nonché per ogni dichiarazione o comunicazione, ivi compreso il piano colturale delle aziende agricole.

4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Coordinamento realizza ed aggiorna il SIPA, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica dei sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geospaziali.

5. I titoli di conduzione dei terreni conservati nel fascicolo aziendale di cui all'art. 82, comma 3, riportano i dati del registro censuario del catasto dei terreni dell'Agenzia delle entrate.

6. Le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione di cui al comma 5 sono utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici, con riferimento all'Infrastruttura regionale per l'informazione geografica, di cui alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 21 (Infrastruttura regionale per l'informazione geografica).

7. L'estensione e la qualità dell'uso del suolo della superficie dichiarata nell'Anagrafe in forma grafica è controllata dalla intersezione delle superfici condotte, di cui al comma 6, con il SIPA.

8. I dati grafici georiferiti, di fonte amministrativa, inerenti l'agricoltura e lo sviluppo rurale confluiscono nell'infrastruttura geografica, di cui alla legge regionale n. 21/2017.»

## Art. 14.

*Modifiche all'art. 92 della legge regionale n. 1/2019*

1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 92 della legge regionale n. 1/2019 è sostituita dalla seguente:

«a) l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale quale emanazione del Servizio fitosanitario nazionale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625);»

## Art. 15.

*Modifiche all'art. 95 della legge regionale n. 1/2019*

1. La lettera a) del comma 3-bis dell'art. 95 della legge regionale n. 1/2019 è sostituita dalla seguente:

«a) a un quinto della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore a euro 30, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni;»

2. La lettera b) del comma 3-bis dell'art. 95 della legge regionale n. 1/2019 è sostituita dalla seguente:

«b) a un quarto della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore a euro 30.»

## Art. 16.

*Modifiche all'art. 109 della legge regionale n. 1/2019*

1. All'art. 109, comma 5, della legge regionale n. 1/2019 le parole «relativo all'anno 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «da prevedere su base pluriennale, con aggiornamento triennale o comunque non oltre i cinque anni.»

## Art. 17.

*Modifiche all'art. 110 della legge regionale n. 1/2019*

1. All'art. 110, comma 2, della legge regionale n. 1/2019 le parole «relativo all'anno 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «da prevedere su base pluriennale, con aggiornamento triennale o comunque non oltre i cinque anni.»

## Capo II


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
ATTIVITÀ ESTRATTIVE

## Art. 18.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 23/2016*

1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) è sostituito dal seguente:

«3. Nei corsi d'acqua e nelle aree del demanio idrico fluviale e lacuale è vietata l'estrazione di materiali litoidi, fatte salve le estrazioni previste nell'ambito di interventi



di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica, finalizzate al buon regime delle acque e alla rinaturazione dei corsi d'acqua, disciplinate dalla pianificazione di bacino e dalle direttive dell'Autorità di bacino distrettuale, adottate in attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI), di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed escluse dalle disposizioni della presente legge.».

2. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 23/2016 è sostituito dal seguente:

«4. Gli interventi di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica che prevedono le estrazioni di cui al comma 3 nelle aree non demaniali non sono soggetti alle disposizioni della presente legge, nelle ipotesi in cui l'intervento prevede l'espropriazione e l'acquisizione delle stesse al demanio pubblico dello Stato (Ramo idrico) ed il rilascio della concessione di estrazione di materiale litoido a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2002, n. 44-5084. Qualora tali interventi non prevedano l'espropriazione delle medesime aree, restano soggetti alle disposizioni di cui alla presente legge.».

3. I commi 5 e 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 23/2016 sono abrogati.

#### Art. 19.

##### *Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 23/2016*

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2016 è sostituito dal seguente:

«3. Le varianti al PRAE che non incidono sui contenuti strutturali dichiarati si configurano come varianti non sostanziali e sono approvate dalla Giunta regionale. Sono comunque da ritenersi contenuti strutturali i volumi autorizzabili nel decennio di vigenza all'interno dei poli estrattivi e delle aree di ampliamento delle cave attive, al di fuori dei poli come individuati dal PRAE; l'apertura di nuove cave nei bacini, all'esterno dei poli estrattivi, presuppone sempre e comunque una variante al PRAE. Sono tuttavia da ritenersi varianti non sostanziali:

a) quelle che, a parità di volumi autorizzabili, modificano la delimitazione dei poli estrattivi individuati nel PRAE, o delle aree di ampliamento delle cave attive al di fuori dei poli individuate dal PRAE, per non più del 10 per cento della loro estensione territoriale;

b) quelle che si limitano a modificare la delimitazione dei bacini riportati dal PRAE;

c) quelle che, individuando nuovi poli estrattivi o modificando la delimitazione di quelli esistenti o comunque consentendo l'apertura di nuove cave al di fuori dei poli estrattivi previsti dal PRAE, modificano i volumi autorizzabili nel decennio previsti dal PRAE per non più del 10 per cento del volume complessivamente previsto per tutti i poli di ciascun bacino a cui si riferisce la modifica;

d) quelle esclusivamente normative finalizzate a una migliore ed efficace chiarezza attuativa e interpretativa.».

#### Art. 20.

##### *Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 23/2016*

1. Al termine dell'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 23/2016 è aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì fatti salvi gli interventi di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica, volti a mitigare criticità idrauliche delle aste fluviali e gli interventi di rinaturazione o riquilibratura morfologica dei corsi d'acqua che comportano asportazioni di materiali litoidi, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4.».

#### Art. 21.

##### *Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 23/2016*

1. La lettera b) del comma 10 dell'art. 26 della legge regionale n. 23/2016 è sostituita dalla seguente:

«b) per le cave le cui imprese esercenti svolgono collateralmente, direttamente o ad opera di società controllanti, controllate, o collegate con partecipazioni non inferiori al 50 per cento, attività di recupero di rifiuti inerti, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del medesimo decreto legislativo, da utilizzare in sostituzione di materie prime di cava attraverso impianti di recupero collocati a distanza non superiore a 40 chilometri in linea d'aria dall'area di cava. Il beneficio è cumulabile con quello previsto ai sensi della lettera a).».

#### Capo III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE E MOVIMENTI MIGRATORI

#### Art. 22.

##### *Modifiche all'art. 4-ter della legge regionale n. 28/1976*

1. Il primo comma dell'art. 4-ter della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa) è sostituito dal seguente:

«1. A fronte delle agevolazioni finanziarie concesse ai sensi della presente legge, le cooperative edilizie a proprietà indivisa sono tenute ad effettuare versamenti periodici con le modalità di cui all'art. 9.».

2. Nel primo periodo del comma 2 dell'art. 4-ter della legge regionale n. 28/1976 la parola «restituite» è sostituita dalla seguente «versate» e dopo le parole «nuove agevolazioni,» sono inserite le seguenti «compatibilmente alle disponibilità finanziarie della regione.».

#### Art. 23.

##### *Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 17/2011*

1. All'art. 2, comma 3, della legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani) le parole «all'atto della presentazione della domanda di acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «prima della stipula dell'atto di vendita.».



## Art. 24.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 17/2011*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 17/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Modalità di presentazione della domanda*).

— 1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 possono presentare domanda di acquisto all'ente proprietario dell'alloggio entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

## Art. 25.

*Modifiche all'art. 2 e abrogazione dell'allegato A della legge regionale n. 19/2022*

1. L'allegato A alla legge regionale 1° dicembre 2022, n. 19 (Intervento economico a favore dei comuni con alta incidenza di alloggi sociali) è abrogato.

2. All'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 19/2022 le parole «come ricavabile dall'allegato A» sono soppresse.

*Capo IV*DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI ASSISTENZA SOCIALE

## Art. 26.

*Inserimento dell'art. 25-bis nella legge regionale n. 1/2004*

1. Dopo l'art. 25 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (*Obbligatorietà di caricamento sulla piattaforma regionale della residenzialità*). — 1. Le strutture residenziali e semiresidenziali, socio-sanitarie e socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi sulla piattaforma regionale della residenzialità, al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria delle strutture.

2. Le aziende sanitarie e gli enti gestori competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo e porre in essere le misure necessarie, affinché il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 1 sia sanzionato ai sensi dell'art. 30.»

## Art. 27.

*Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 1/2004*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 30 della legge regionale n. 1/2004 è inserito il seguente:

«6-bis. L'inosservanza, per i servizi e le strutture accreditate di cui al comma 1, degli obblighi di caricamento sulla piattaforma regionale della residenzialità, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 750,00, fermo restando che la reiterata non ottemperanza alle prescrizioni impartite comporta la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento.»

## Art. 28.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 2/2018*

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo) è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo e di tutelare i minori da rischi derivanti dall'utilizzo della rete internet e dei *social network*, la regione promuove, anche in collaborazione con altri enti, progetti volti a coordinare le iniziative formative sull'uso consapevole della rete e dei *social network* e ad uniformare le relative modalità di valutazione, nonché l'istituzione della patente di smartphone per l'uso consapevole del web e dei *social network*, rilasciata a seguito di apposito percorso formativo.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 2/2018 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nella deliberazione di cui al comma 2 sono, altresì, contenute le linee guida per il conseguimento della patente di cui al comma 1, che definiscono in particolare:

- a) i destinatari;
- b) le modalità e gli standard formativi per il rilascio;
- c) le modalità di accesso alla certificazione delle competenze;
- d) i diversi livelli di certificazione previsti.»

*Capo V*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
PROFESSIONI INTELLETTUALI

## Art. 29.

*Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2011*

1. L'art. 5 della legge regionale 10 ottobre 2011, n. 19 (Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinarie) è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Formazione ed aggiornamento professionale*). — 1. La regione promuove le attività di formazione ed aggiornamento professionale svolte dalla confederazione sindacale datoriale e dalle sue associazioni sindacali datoriali aderenti, dagli ordini e dai collegi professionali.»


## Art. 30.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 19/2011*

1. All'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 19/2011, dopo la parola «partecipato» sono inserite le seguenti: «dalla confederazione sindacale e dalle sue associazioni sindacali datoriali aderenti.»

2. All'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 19/2011, dopo le parole «collegio professionale» sono inserite le seguenti: «e dei dipendenti e dei praticanti degli studi professionali.»

3. All'art. 6, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 19/2011, le parole «dagli ordini e collegi professionali» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui all'art. 5.»



*Capo VI*  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
GIOCO D'AZZARDO

Art. 31.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 19/2021*

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico 'GAP') è sostituita dalla seguente:

«*d*) disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico stabilendo le modalità di svolgimento e il personale tenuto a frequentarli. I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo.»

Art. 32.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 19/2021*

1. All'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 19/2021, dopo le parole «art. 110, comma 7, lettera *c-bis*) del regio decreto n. 773/1931» è inserita la seguente: «, ad esclusione degli apparecchi di cui alla medesima lettera *c-bis*) che non distribuiscono tagliandi e di cui lettera *c-ter*) del medesimo comma che riproducono esclusivamente audio o video o che sono privi di interazione con il giocatore».

Art. 33.

*Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 19/2021*

1. La lettera *e*) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2021 è sostituita dalla seguente:

«*e*) due rappresentanti di enti del terzo settore che si occupano di dipendenze;».

*Capo VII*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE,  
GOVERNO DEL TERRITORIO, RIFIUTI,  
ELETTRIMAGNETISMO, ENERGIA, AMBIENTE  
E DEMANIO IDRICO

*Sezione I*

FORESTE

Art. 34.

*Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2009*

1. L'art. 7 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Viabilità forestale e silvo-pastorale*). —

1. La viabilità forestale e silvo-pastorale è definita dall'art. 3, comma 2, lettera *f*), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e di filiere forestali) e persegue gli scopi indicati nell'art. 9, comma 1, del medesimo decreto.

2. Le tipologie e le caratteristiche tecnico costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale e delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale sono disciplinate dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale) e nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento forestale di cui all'art. 13.».

Art. 35.

*Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 4/2009*

1. L'art. 8 della legge regionale n. 4/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Programmazione e pianificazione forestale*). — 1. La programmazione forestale è sviluppata in coerenza con la Strategia forestale europea e nazionale in conformità al decreto legislativo n. 34/2018, declinandola secondo le finalità di cui all'art. 2. La pianificazione è rivolta prioritariamente all'individuazione delle modalità gestionali e delle azioni di valorizzazione, tutela e ricostituzione degli ecosistemi forestali. La programmazione e la pianificazione hanno come presupposto la conoscenza delle risorse del territorio in rapporto ai fattori ambientali, sociali ed economici.

2. Le foreste sono oggetto di programmazione e pianificazione articolata sui seguenti livelli:

- a*) regionale, mediante il programma forestale regionale (PFR);
- b*) territoriale, mediante il piano forestale d'indirizzo territoriale (PFIT);
- c*) aziendale, mediante il piano di gestione forestale (PGF) o strumento equivalente.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento approva le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PFIT, dei PGF e degli strumenti equivalenti, conformemente ai criteri minimi definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale), di cui all'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 34/2018.


4. Le indicazioni tecnico-metodologiche di cui al comma 3 prevedono, in presenza di PFIT approvati, procedure semplificate per il PGF e gli strumenti equivalenti, coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi indicati nei PFIT medesimi.».

Art. 36.

*Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 4/2009*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 4/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Programma forestale regionale*). — 1. Il PFR rappresenta il quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati, in coerenza con le finalità



di cui all'art. 2 e in armonia con la legislazione nazionale e dell'Unione europea nonché con la strategia forestale nazionale prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 34/2018, le strategie, gli obiettivi, le priorità da perseguire nel periodo della sua validità, nonché le risorse necessarie e le relative fonti di finanziamento.

2. Costituiscono parte essenziale del PFR:

a) il quadro conoscitivo, corredato dall'inventario e dalla cartografia tematica delle foreste e delle relative infrastrutture;

b) le linee guida di politica per le foreste, ivi inclusi i settori prioritari di intervento e finanziamento;

c) l'individuazione delle aree forestali di riferimento per la pianificazione forestale di indirizzo territoriale;

d) le metodologie di verifica e valutazione dei risultati delle strategie adottate.

3. Il PFR è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare.

4. Il PFR ha validità decennale e può essere sottoposto a modifiche e integrazioni prima della sua scadenza con le modalità di cui al comma 3.».

#### Art. 37.

##### *Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 4/2009*

1. L'art. 10 della legge regionale n. 4/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Piano forestale d'indirizzo territoriale*). —

1. Il PFIT, come definito all'art. 6, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 34/2018, è redatto, per ciascuna area forestale individuata a norma dell'art. 9, comma 2, lettera c), in attuazione delle disposizioni dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale), su iniziativa regionale in conformità con il PFR e con le indicazioni tecnico-metodologiche di cui all'art. 8, comma 3 ed approvato dalla Giunta regionale.

2. Il PFIT non ha scadenza ed è aggiornato almeno ogni quindici anni.

3. L'elaborazione del PFIT è coordinata dall'Ufficio di Piano di cui al comma 4, il quale esprime gli indirizzi di pianificazione, garantendo la partecipazione delle amministrazioni interessate anche in forma associata e promuovendo la consultazione dei portatori d'interesse e dei cittadini.

4. L'Ufficio di Piano è presieduto dalla regione; per i PFIT relativi al territorio della Città metropolitana di Torino e della Provincia del Verbano Cusio Ossola, l'Ufficio di Piano è presieduto dai rispettivi enti territoriali di riferimento.

5. La Giunta regionale definisce, nel quadro delle indicazioni tecnico-metodologiche di cui all'art. 8, comma 3, i criteri di composizione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio di Piano, garantendo la rappresentatività in ragione della competenza territoriale relativa all'area forestale.».

#### Art. 38.

##### *Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 4/2009*

1. L'art. 11 della legge regionale n. 4/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Piano di gestione forestale e strumento equivalente*). — 1. Il PGF e lo strumento equivalente di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 34/2018 nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale), sono redatti su iniziativa del proprietario o del soggetto gestore, sulla base delle indicazioni tecnico-metodologiche di cui all'art. 8, comma 3, e in conformità alle previsioni del PFIT per l'area forestale di riferimento.

2. La regione e, per il territorio del Verbano Cusio Ossola, la Provincia possono redigere un PGF o uno strumento equivalente nei casi previsti dall'art. 17, comma 2, e laddove previsto dal PFIT, con particolare riguardo agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, relativa all'azione comunitaria in materia di acque e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

3. Il PGF e lo strumento equivalente sono trasmessi alla Giunta regionale o, per il territorio del Verbano Cusio Ossola, alla provincia, che li approva con le procedure stabilite dal regolamento di cui all'art. 13 e previa verifica della loro conformità ai contenuti di cui al comma 1. Qualora debbano essere acquisiti ulteriori atti di assenso, si applica l'istituto della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. L'approvazione del PGF e dello strumento equivalente costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali previsti dallo stesso. La realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'art. 14, comma 1, lettera a).

5. Il PGF e lo strumento equivalente hanno una validità da un minimo di dieci ad un massimo di venti anni, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati. L'atto che li approva ne individua la scadenza.».

#### Art. 39.

##### *Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 4/2009*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 4/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Pianificazione silvo-pastorale nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000*). — 1. La gestione delle superfici silvo-pastorali nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, di cui alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), è normata nell'ambito dei relativi strumenti di pianificazione.



2. I PFIT recepiscono gli strumenti di pianificazione riferiti alle aree protette e ai siti della rete Natura 2000 ricadenti nel proprio territorio.

3. I PGF e gli strumenti equivalenti che interessano, in tutto o in parte, aree protette o siti della rete Natura 2000, ne recepiscono gli strumenti specifici di gestione. In assenza di idonei strumenti di gestione silvo-pastorale, i PGF e gli strumenti equivalenti assicurano la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario ivi presenti.

4. In assenza di idonei strumenti di pianificazione con valenza silvo-pastorale specifici per le aree di cui al comma 1, i soggetti gestori possono predisporre uno specifico PGF o strumento equivalente.

5. I PGF o gli strumenti equivalenti possono costituire stralcio del piano di gestione del sito della rete Natura 2000, di cui all'art. 42 della legge regionale n. 19/2009, o del piano naturalistico dell'area protetta, di cui all'art. 27 della legge regionale n. 19/2009, se specificatamente redatti con gli approfondimenti necessari volti alla tutela e conservazione degli habitat e delle specie presenti.

6. I PFIT e i PGF o gli strumenti equivalenti che interessano, in tutto o in parte, siti della rete Natura 2000 sono soggetti a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 19/2009».

#### Art. 40.

##### *Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 4/2009*

1. La lettera *l)* del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 4/2009 è sostituita dalla seguente:

«*l)* dettaglia le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale e definisce la documentazione progettuale minima per la sua realizzazione;».

#### Art. 41.

##### *Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 4/2009*

1. All'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 4/2009, le parole «dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 227/2001» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 34/2018».

#### Art. 42.

##### *Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 4/2009*

1. All'art. 19, comma 7, lettera *d-quater)*, della legge regionale n. 4/2009, le parole «entro i 25 metri» sono sostituite dalle seguenti: «entro i 50 metri».

#### Art. 43.

##### *Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 4/2009*

1. All'art. 20, comma 2, lettera *a)*, della legge regionale n. 4/2009, le parole «piani forestali aziendali» sono sostituite dalle seguenti: «PGF o strumenti equivalenti».

#### Art. 44.

##### *Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 4/2009*

1. Dopo la lettera *b)* del comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 4/2009 è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* un rappresentante della Provincia del Verbano Cusio Ossola.».

#### Art. 45.

##### *Disposizione transitoria in riferimento alla legge regionale n. 4/2009*

1. Fino all'approvazione del provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PFIT, dei PGF e degli strumenti equivalenti di cui all'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 4/2009, come sostituito dall'art. 35 della presente legge, per la redazione del Piano di gestione forestale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della presente legge.

#### Sezione II

#### GOVERNO DEL TERRITORIO

#### Art. 46.

##### *Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 56/1977*


1. Dopo il comma 1-*quater* dell'art. 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) è inserito il seguente:

«1-*quater*.1. In attuazione di quanto previsto all'art. 16, comma 4, lettera *d-ter*, e comma 4-*bis* del d.p.r. n. 380/2001, la valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga, come calcolato secondo i parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, è ridotto allo 0,50 per gli interventi di ampliamento, ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. n. 160/2010, di superfici fondiarie già individuate cartograficamente dal PRGC quali aree destinate alle attività produttive, industriali, artigianali, turistico-ricettive, o superfici agricole non produttive, adeguatamente servite dalle opere di urbanizzazione primaria, in lotti contermini o nelle immediate vicinanze alla medesima superficie volte a consolidare un'attività esistente e insediata da almeno tre anni e a condizione che l'ampliamento sia nella misura massima del 100 per cento delle quantità esistenti al 31 dicembre 2021 e l'attività sia esistente e insediata da almeno tre anni.».

#### Art. 47.

##### *Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 24/1996*

1. All'art. 2, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) le parole «spesa, comprensiva di oneri, calcolata nei preventivi di parcella, redatti da professionisti incaricati, muniti di positivo parere di congruità dei rispettivi ordini profes-



sionali, oppure, della dichiarazione del comune relativa al mancato rilascio del citato parere» sono sostituite dalle seguenti: «spesa, comprensiva di oneri, indicata nell'atto amministrativo di cui all'art. 3, comma 4».

#### Art. 48.

##### *Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 24/1996*

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/1996 è sostituito dal seguente:

«4. Le domande devono essere corredate, a pena di inammissibilità, da un atto amministrativo in cui si precisa la tipologia di variante da adottare e la relativa spesa da sostenere, ripartita per ogni finanziamento richiesto e la dichiarazione che acclarì l'appartenenza o meno ad un'unione e, in caso di appartenenza, se sia stata conferita ad un'unione la funzione urbanistica.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/1996 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai fini della determinazione del saldo, che si eroga dopo l'approvazione della variante, i comuni devono inviare l'atto amministrativo di incarico ai professionisti.»

#### Art. 49.

##### *Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 24/1996*

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1996 è sostituito dal seguente:

«1. I contributi di cui all'art. 1 sono revocati decorso il termine di dieci anni dalla data della determinazione di concessione del contributo senza che la variante sia stata approvata.»

#### Art. 50.

##### *Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 19/1999*

1. All'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), dopo la parola «uniformate» sono aggiunte le seguenti: «; tale adeguamento può avvenire anche con variante strutturale.»

#### Art. 51.

##### *Sostituzione degli allegati B e C della legge regionale n. 19/2009*

1. Gli allegati B e C della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) sono sostituiti dall'allegato A alla presente legge.

#### Art. 52.

##### *Abrogazione dell'art. 69 della legge regionale n. 13/2020*

1. L'art. 69 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) è abrogato.

#### Art. 53.

##### *Inserimento dell'art. 76-quinquies nella legge regionale n. 13/2020*

1. Dopo l'art. 76-*quater* della legge regionale n. 13/2020 è inserito il seguente:

«Art. 76-*quinquies* (Semplificazione della formazione dei provvedimenti normativi, degli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della Città metropolitana di Torino, dei piani d'area delle aree protette e dei piani settoriali). — 1. Il parere, di competenza della Commissione tecnica urbanistica di cui all'art. 76 della legge regionale n. 56/1977, previsto dall'art. 77, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 56/1997 non è dovuto.

2. I pareri previsti dall'art. 77-*bis* della legge regionale n. 56/1977 e dall'art. 26 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), da rendersi in seduta congiunta dalla Commissione tecnica urbanistica e dalla Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, di cui agli articoli 76 e 91-*bis* della legge regionale n. 56/1977, relativamente agli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della Città metropolitana di Torino, dei piani d'area delle aree protette e dei piani di settore aventi valenza territoriale, non sono dovuti; l'istruttoria regionale si conclude con il parere congiunto predisposto dalle strutture competenti per materia nell'ambito dei procedimenti di formazione dei piani stessi, i cui termini sono ridotti di trenta giorni.»

#### Sezione III

##### RIFIUTI

#### Art. 54.

##### *Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 1/2018*


1. All'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), dopo le parole «all'individuazione e alla realizzazione,» è inserita la seguente parola: «solo».

2. All'art. 7, comma 4, lettera c), della legge regionale n. 1/2018, dopo le parole «decreto legislativo n. 36/2003» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelle per cui i consorzi di area vasta hanno già provveduto ad affidare la chiusura e la gestione post mortem, in coerenza con la disciplina vigente con appositi contratti e intendendo proseguire nella gestione dei medesimi».

#### Art. 55.

##### *Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 1/2018*

1. All'art. 10, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 1/2018, la parola «sentiti» è sostituita con le seguenti «in accordo con» e dopo le parole «sub ambiti di area vasta» sono aggiunte le seguenti «anche tenendo conto della programmazione tecnico-economico vigente, fino alla scadenza dei contratti in corso.»



## Art. 56.

*Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 1/2018*

1. Dopo il comma 9 dell'art. 33 della legge regionale n. 1/2018, è inserito il seguente:

«9-bis. I consorzi di area vasta che nell'anno 2021 hanno raggiunto gli obiettivi nazionali in materia di raccolta differenziata o l'obiettivo regionale di cui all'art. 2, comma 4, lettera b-bis), nonché hanno conseguito il soddisfacimento del fabbisogno di trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, possono proseguire nella gestione dei contratti in essere fino alla loro naturale scadenza, dandone opportuna rendicontazione alla conferenza d'ambito.»

## Sezione IV

## ELETTROMAGNETISMO

## Art. 57.

*Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 19/2004*

1. All'art. 13, comma 1, della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), dopo le parole: «certificano all'amministrazione comunale» sono inserite le seguenti «e all'ARPA Piemonte» e le parole «nell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti «nell'ambito delle procedure previste dal decreto legislativo n. 259/2003 per l'installazione, l'attivazione e la modifica degli impianti».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 19/2004 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I gestori degli impianti radioelettrici soggetti alle procedure per l'installazione, l'attivazione e la modifica previste dal decreto legislativo n. 259/2003, trasmettono all'ARPA Piemonte, entro quindici giorni dall'avvenuta modifica, una dichiarazione che attesti le variazioni dei parametri radioelettrici, definiti con provvedimento della Giunta regionale, che non hanno comportato variazioni del campo elettromagnetico.»

## Art. 58.

*Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 19/2004*

1. All'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 19/2004 le parole «disposizioni di cui» sono sostituite dalle seguenti «sanzioni previste» e le parole «Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 36/2001, l'irrogazione delle sanzioni spetta alle amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.» sono soppresse.

2. All'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 19/2004 le parole «all'art. 7, comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti «all'art. 44 del decreto legislativo n. 259/2003» e le parole «Le suddette sanzioni sono irrogate dall'amministrazione competente a rilasciare l'atto autorizzatorio e da essa introitate.» sono soppresse.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 19/2004 è inserito il seguente:

«2-bis. Chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottemperato alle ulteriori procedure previste dagli articoli 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 259/2003 per l'installazione, l'attivazione e la modifica degli impianti radioelettrici è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da mille euro a diecimila euro e alla disattivazione dell'impianto con le modalità previste dall'art. 8, comma 4.»

4. All'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 19/2004 la parola «duemila» è sostituita dalla seguente «cinquecento» e le parole «irrogata ed introitata dal comune» sono soppresse.

5. Dopo il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 19/2004 è inserito il seguente:

«3-bis. La mancata presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 2-bis, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a millecinquecento euro.»

6. All'art. 16, comma 4, della legge regionale n. 19/2004 le parole «irrogata ed introitata dal comune sulla base delle comunicazioni dell'ARPA,» sono soppresse.

7. Dopo il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 19/2004 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'irrogazione e l'introito delle sanzioni di cui al presente articolo spetta all'amministrazione competente in relazione ai procedimenti per la realizzazione dell'intervento, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).»

## Sezione V

## ENERGIA

## Art. 59.

*Disposizioni in merito alla costruzione ed esercizio degli impianti fotovoltaici*

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti fotovoltaici, la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo decreto è estesa ad 1 MW elettrico.

2. Nei casi in cui siano previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal comune, non già allegate alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirle d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto



1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ovvero rimanda all'autorizzazione unica di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2011.

#### Art. 60.

*Disposizioni in materia di infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione non facenti parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale e abrogazione della legge regionale n. 23/1984*

1. La legge regionale 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt) è abrogata.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, adottate con il decreto 20 ottobre 2022 del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura.

3. Prima del rilascio dell'autorizzazione unica regionale, di cui al paragrafo 2 delle Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, adottate con il decreto di cui al comma 2, sono corrisposti diritti di istruttoria nella misura da definirsi con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto della complessità del procedimento.

#### Sezione VI

##### AMBIENTE

#### Art. 61.

*Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 32/1982*

1. Il quinto comma dell'art. 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è sostituito dal seguente:

«5. È vietato parcheggiare nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati allo sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatti salvi i casi di manifestazioni autorizzate e solo per la durata delle stesse e nei limiti e con le modalità previsti dall'autorizzazione medesima.».

#### Sezione VII

##### DEMANIO IDRICO

#### Art. 62.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 12/2004*

1. All'art. 1, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), dopo la parola «effettua-

ti» sono aggiunte le seguenti: «; nel caso di occupazione, anche in subalveo o in proiezione, di un'area demaniale con manufatti e attraversamenti, la durata della concessione può essere estesa fino a trent'anni.».

#### Capo VIII

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

#### Art. 63.

*Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale n. 24/1995*

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada) è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Stazionamento mezzi). — 1. Gli operatori svolgono il servizio taxi nel comune che ha rilasciato la licenza o nel relativo ambito individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1 e stazionano nelle apposite aree pubbliche a loro destinate.

2. Nei comuni ove si esercita il servizio taxi, i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa.

3. I servizi di noleggio iniziano e terminano presso la rimessa sita nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione e i conducenti possono, in caso di prenotazioni multiple, sostare all'interno delle ulteriori rimesse di cui dispongono nel relativo ambito individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1.

4. Ai fini della presente legge, con il termine rimessa si intende un'area esclusivamente destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra dei veicoli utilizzati per il servizio di noleggio con conducente.

5. Il titolare di una o più autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente è tenuto a comunicare ai comuni che le hanno rilasciate l'ubicazione delle rimesse di cui dispongono nel relativo ambito individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1.».

#### Art. 64.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 24/1995*

1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 24/1995 prima delle parole «Le Province» è inserito il seguente periodo «Gli ambiti di svolgimento dei servizi di trasporto pubblico non di linea su strada corrispondono al territorio delle province, salvo quanto disposto dal comma 7» e dopo la parola «territoriali» sono inserite le seguenti «omogenee per i servizi di taxi e di noleggio con conducente».



## Art. 65.

*Inserimento dell'art. 14-bis  
nella legge regionale n. 24/1995*

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 24/1995 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (*Monitoraggio di licenze e autorizzazioni*). — 1. La regione provvede a raccogliere, monitorare e aggiornare periodicamente i dati relativi alle licenze e autorizzazioni in capo agli operatori dei servizi di trasporto pubblico non di linea su strada attraverso l'Osservatorio regionale della mobilità di cui all'art. 13 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a definire le modalità ed i tempi con cui l'Osservatorio regionale della mobilità effettua la raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento periodico dei dati di cui al comma 1.»

## Art. 66.

*Inserimento dell'art. 14-ter  
nella legge regionale n. 24/1995*

1. Dopo l'art. 14-bis della legge regionale n. 24/1995 è inserito il seguente:

«Art. 14-ter (*Promozione dei servizi*). — 1. Al fine di promuovere i servizi di trasporto pubblico non di linea su strada presenti sul territorio è consentito agli operatori di utilizzare esclusivamente i contrassegni identificativi della categoria di appartenenza.

2. L'inosservanza di quanto disposto al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria di euro 300,00.»

## Art. 67.

*Modifiche all'art. 98 della legge regionale n. 44/2000*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 98 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le funzioni amministrative di cui al comma 3 e quelle di cui all'art. 96, comma 1, lettera o), sono attribuite ai comuni sul cui territorio insistono gli impianti a fune che non siano ubicati nel territorio di comuni montani o facenti parte di unioni montane.»

## Art. 68.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 31/2006*

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in

concessione ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980) è sostituito dal seguente:

«2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata nell'ambito del procedimento autorizzativo attivato presso gli sportelli SUAP ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 31/2006 è inserito il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 è vincolata all'acquisizione del nulla osta in ordine alla sicurezza ferroviaria espresso dal gestore dell'infrastruttura ai sensi del decreto ministeriale 5 agosto 2016 per la ferrovia del Canavese e Novara-Turbigo e ai sensi del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 (Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie) e del decreto ministeriale 2 agosto 2019, n. 347 per la ferrovia Torino-Ceres.»

## Art. 69.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 31/2006*

1. All'art. 3, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 31/2006, dopo le parole «passaggi a livello» sono aggiunte le seguenti: «qualora previste negli atti di programmazione regionale».

## Art. 70.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 31/2006*

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 31/2006 è abrogato.

## Art. 71.

*Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 9/2007*

1. All'art. 50, comma 1, della legge regionale n. 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), dopo le parole «nonché il personale» sono soppresse le seguenti «in divisa».

## Art. 72.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 23/2015*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge



7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni') è aggiunto il seguente:

«4-bis. Sono delegate alle province le funzioni amministrative, previste dall'art. 13, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture 26 gennaio 2011, n. 17 (Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola) e dall'art. 123, commi 11-ter e 11-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in merito ai corsi di formazione per insegnanti e istruttori svolti dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica.»

#### Art. 73.

##### *Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 23/2015*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2015 è inserito il seguente:

«3-bis. Sono, altresì, delegate in materia di autoscuole e di centri di istruzione automobilistica, le funzioni di cui all'art. 13, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture n. 17/2011 e di cui all'art. 123, commi 11-ter e 11-quater, del decreto legislativo n. 285/1992, relativamente allo svolgimento dei corsi di formazione per insegnanti e istruttori.»

#### Art. 74.

##### *Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 23/2015*

1. Il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 23/2015 è sostituito dal seguente:

«1) le funzioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 4/2009;».

2. Il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 23/2015 è abrogato.

#### Capo IX

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ

#### Art. 75.

##### *Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 11/2021*

1. All'art. 2, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2021, n. 11 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità) la parola «cento» è sostituita dalla seguente: «cinquanta».

#### Art. 76.

##### *Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 11/2021*

1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 11/2021 dopo la parola «imprese» sono inserite le seguenti: «di cui all'art. 2, comma 1».

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/2021 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di dare evidenza a tale Certificazione viene istituito il Registro regionale delle imprese certificate in materia retributiva di genere e di pari opportunità di lavoro costituito dalle imprese pubbliche e private, operanti sul territorio regionale e con meno di cinquanta dipendenti in possesso della Certificazione nazionale sopra richiamata.»

3. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/2021 è abrogato.

#### Capo X

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI

#### Art. 77.

##### *Modifiche dell'art. 4 della legge regionale n. 29/2009*

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici) è aggiunta la seguente:

«d-bis) rilascio, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, corredata dalla documentazione di cui all'art. 8, comma 2, lettera e), dell'autorizzazione al trasferimento di diritti di uso civico e permuta aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, ai sensi dell'art. 3, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).».

#### Art. 78.

##### *Modifiche dell'art. 8 della legge regionale n. 29/2009*

1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 29/2009 è sostituita dalla seguente:


«e) la documentazione necessaria al rilascio dei provvedimenti di cui agli articoli 4 e 6;».

#### Art. 79.

##### *Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 29/2009*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 29/2009 è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora la conciliazione sia promossa da soggetti economici che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica indispensabili a garantire il mantenimento delle comunità locali nei comuni montani, l'abbattimento previsto al comma 2 è aumentato al 90 per cento.».



## Capo XI

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

## Art. 80.

*Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 28/1999*

1. Dopo il comma 03 dell'art. 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserito il seguente:

«04. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica:

a) è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative;

b) è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 10-bis e 10-ter e del requisito della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale degli operatori.».

## Art. 81.

*Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 28/1999*

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 28/1999 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente regione-autonomie locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative del commercio, dei consumatori e dei produttori agricoli, stabilisce i criteri e le disposizioni per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore, con particolare riferimento:

a) all'istituzione e alla modifica dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica;

b) agli orari di esercizio dell'attività;

c) ai procedimenti relativi ai titoli abilitativi previsti per l'esercizio del commercio su area pubblica;

d) al rilascio delle concessioni di posteggio;

e) alle modalità di partecipazione dei produttori agricoli al commercio su area pubblica;

f) alla verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale degli operatori.».

2. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 28/1999 è abrogato.

## Art. 82.

*Inserimento dell'art. 11.1  
nella legge regionale n. 28/1999*

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 28/1999 è inserito il seguente:

«Art. 11.1 (*Regolarità delle imprese del commercio su area pubblica*). — 1. Agli effetti del requisito della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale, previsto, per l'esercizio dell'attività, dall'art. 10,

comma 04, l'operatore deve essere in possesso della carta di esercizio e dell'attestazione annuale di regolarità, secondo quanto previsto dalle disposizioni seguenti.

2. La carta di esercizio è un documento sottoscritto dall'operatore, contenente i suoi dati identificativi, oltre a quelli dell'impresa e i dati relativi ai titoli abilitativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.

3. Gli eventuali sostituti nell'esercizio dell'attività devono essere indicati nella carta di esercizio o comunque possedere la documentazione relativa al presupposto giuridico della sostituzione ed esercitano l'attività muniti di carta di esercizio e attestazione annuale dell'impresa per cui operano, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.

4. La carta di esercizio risponde alla finalità di agevolare le operazioni di controllo dell'attività e non sostituisce i titoli abilitativi ivi indicati, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

5. La carta di esercizio deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

6. I comuni, secondo quanto previsto dal comma 8, verificano annualmente l'assolvimento, da parte delle imprese del commercio su area pubblica, degli obblighi amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali, e rilasciano, a tale fine, attestazione annuale di regolarità, sulla base dei criteri e delle disposizioni previsti dalla Giunta regionale.

7. L'attestazione di regolarità è conservata dall'operatore insieme alla carta di esercizio nel corso dello svolgimento dell'attività e deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

8. Si considerano regolari, ai fini del rilascio dell'attestazione, le imprese che abbiano assolto ai seguenti adempimenti:

a) iscrizione, quale impresa attiva, al registro delle imprese presso la CCIAA, in relazione agli obblighi amministrativi;

b) iscrizione all'INPS e all'INAIL, qualora dovuta, in relazione agli obblighi previdenziali e assistenziali;

c) trasmissione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita all'ultimo anno utile, in relazione agli obblighi fiscali.

9. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai produttori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).».

## Art. 83.

*Inserimento dell'art. 11.2  
nella legge regionale n. 28/1999*

1. Dopo l'art. 11.1 della legge regionale n. 28/1999 è inserito il seguente:

«Art. 11.2 (*Disposizioni per i soggetti provenienti da fuori regione*). — 1. Le disposizioni relative alla verifica della regolarità delle imprese del commercio su area



pubblica si applicano anche agli operatori provenienti da fuori regione, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.

2. Le imprese comunitarie esercitano l'attività di commercio su area pubblica, dando prova della propria regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).».

#### Art. 84.

##### *Inserimento dell'art. 11.3 nella legge regionale n. 28/1999*

1. Dopo l'art. 11.2 della legge regionale n. 28/1999 è inserito il seguente:

«Art. 11.3 (Sanzioni). — 1. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 e, in caso di reiterazione, con la revoca del titolo, l'operatore che non esibisce la carta di esercizio e la relativa attestazione annuale, non avendo adempiuto anche ad uno solo degli adempimenti previsti dall'art. 11.1, comma 8.

2. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 2.000,00 l'operatore che non esibisce la carta di esercizio o l'attestazione annuale, pur avendo adempiuto a tutti gli obblighi previsti dall'art. 11.1, comma 8.

3. È punito con la sanzione amministrativa di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 e, in caso di reiterazione, con la revoca del titolo:

a) l'operatore in possesso di una carta di esercizio contenente informazioni non veritiere;

b) l'operatore in possesso di una carta di esercizio carente delle informazioni relative all'iscrizione alla CCIAA o all'INPS o all'INAIL, non avendo assolto ai relativi adempimenti.

4. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

5. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 1.500,00 l'operatore in possesso di una carta di esercizio carente delle informazioni relative all'iscrizione alla CCIAA o all'INPS, o all'INAIL pur avendo assolto ai relativi adempimenti.

6. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00 nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.

7. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 3.000,00 e con il divieto immediato di prosecuzione dell'attività,

il sostituto nell'esercizio dell'attività che non esibisce, a richiesta degli organi di vigilanza, il titolo di presupposto alla sostituzione, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.

8. Il comune che accerta la violazione è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/1981, ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi.

9. Lo stesso comune provvede, nei casi previsti dalla legge, alla revoca del titolo abilitativo, o alla trasmissione degli atti al Comune di rilascio, competente alla revoca.

10. Nel caso in cui la violazione sia imputabile ad un soggetto proveniente da fuori regione che esercita l'attività in Piemonte con un titolo rilasciato da un'altra regione, il comune piemontese che accerta la violazione applica le sanzioni, con esclusione della revoca, e dispone il divieto immediato di prosecuzione dell'attività. Della stessa violazione il comune dà notizia al comune di fuori regione competente in merito al titolo abilitativo utilizzato in Piemonte.

11. Per ogni altra violazione alle disposizioni relative alla regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale di cui al presente Capo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.

12. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.».

#### Art. 85.

##### *Inserimento dell'art. 11.4 nella legge regionale n. 28/1999*


1. Dopo l'art. 11.3 della legge regionale n. 28/1999 è inserito il seguente:

«Art. 11.4 (Disposizioni generali sui controlli di regolarità). — 1. La regione favorisce, secondo i principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, secondo i contenuti dell'art. 50 del medesimo decreto, la gestione in via telematica degli adempimenti relativi alla carta di esercizio e all'attestazione annuale di regolarità.

2. La regione può stipulare apposite intese con le amministrazioni competenti per una maggiore efficienza operativa ed una maggiore efficacia delle disposizioni della presente legge relative alla regolarità delle imprese del commercio su area pubblica.

3. Per i medesimi fini indicati al comma 2, i comuni possono delegare, mediante apposite convenzioni a titolo gratuito, lo svolgimento di attività tecnico gestionali di supporto, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera f), e con le modalità ivi previste, adotta i criteri e le disposizioni di attuazione, anche in riferimento al regime transitorio e finale nella fase di prima applicazione.».



## Art. 86.

*Inserimento dell'art. 11.5  
nella legge regionale n. 28/1999*

1. Dopo l'art. 11.4 della legge regionale n. 28/1999 è inserito il seguente:

«Art. 11.5 (*Norma finale*). — 1. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'art. 11.4, comma 4, le norme previgenti per la verifica di regolarità delle imprese del commercio su area pubblica sono sospese.»

## Capo XII

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

## Art. 87.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 55/1987*

1. Il quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984) è abrogato.

## Art. 88.

*Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 10/1995*

1. All'art. 15, comma 5, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali) le parole «le USL torinesi» sono sostituite dalle seguenti: «la Città di Torino».

## Art. 89.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 18/2007*

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2017, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

«1. La Conferenza dei sindaci di ASL di cui all'art. 15 della legge regionale n. 10/1995 e, per la Città di Torino, la Conferenza dei presidenti di circoscrizione, concorrono alla definizione degli indirizzi generali di programmazione socio-sanitaria nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, comma 14, del decreto legislativo n. 502/1992, nonché dalle linee approvate dal Consiglio regionale.»

2. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 18/2017 è sostituito dal seguente:

«3. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono disciplinate dall'art. 15 della legge regionale n. 10/1995. Per la Città di Torino le competenze di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), sono esercitate dalla Conferenza dei presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale riunita sotto la presidenza del sindaco o suo delegato.»

## Art. 90.

*Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 10/2022*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 27 luglio 2022, n. 10 (Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e per il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie) è aggiunto il seguente:

«2-bis. La regione può avvalersi e sostenere gli enti del terzo settore, regolarmente accreditati, che mettono a disposizione personale specializzato e spazi idonei a fornire, ai soggetti affetti da DNA, assistenza durante l'assunzione dei pasti.»

## Art. 91.

*Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 10/2022*

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 10/2022 è sostituita dalla seguente:

«c) le modalità di assistenza all'assunzione dei pasti ai soggetti affetti da DNA, tramite un intervento mirato anche presso il domicilio in cui dimora il paziente o presso le strutture messe a disposizione da enti del terzo settore, regolarmente accreditati, al fine di accertare il rispetto del programma socio-sanitario prescritto.»

## Art. 92.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 1/2023*

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2023, n. 1 (Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza-urgenza), dopo le parole «emergenza-urgenza del Servizio sanitario regionale» sono aggiunte le seguenti: «e delle discipline ad essi collegati».

## Art. 93.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 2/2023*

1. Dopo il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2023, n. 2 (Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing) è inserito il seguente:


«7-bis. Gli obblighi formativi riferiti all'attività di piercing non si applicano agli operatori che eseguono il piercing al lobo dell'orecchio.»

## Art. 94.

*Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 2/2023*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 2/2023, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all'art. 10, possono essere avviate edizioni corsuali sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2016, n. 20-3738, sino al rilascio delle attestazioni finali, valide per lo svolgimento dell'attività.»



*Capo XIII*DISPOSIZIONI RELATIVE A  
IMPEGNI ISTITUZIONALI

## Art. 95.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 2/2009*

1. All'art. 5, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna), dopo le parole «in coerenza con la pianificazione regionale» sono inserite le seguenti: «e con il piano paesaggistico regionale».

## Art. 96.

*Modifiche all'art. 5-bis  
della legge regionale n. 2/2009*

1. All'art. 5-bis, comma 3, della legge regionale n. 2/2009, dopo le parole «piano regolatore generale comunale (PRGC)» sono inserite le seguenti: «e dal piano paesaggistico regionale».

## Art. 97.

*Modifiche all'art. 28-bis della legge regionale n. 2/2009*

1. Dopo la lettera *c*) del comma 2 dell'art. 28-bis della legge regionale n. 2/2009 è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela paesaggistica se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio interessano le aree oggetto di tutela paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.»

## Art. 98.

*Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 19/2009*

1. All'art. 41, comma 5-bis, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), dopo le parole «previo parere vincolante della Giunta» sono inserite le seguenti: «specificamente riferito alla valutazione della sussistenza di figure professionali in possesso delle necessarie competenze tecniche».

## Art. 99.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 23/2016*

1. All'art. 1, comma 7-bis, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) le parole «che prevedono la commercializzazione o il conferimento al di fuori di propri fondi» sono soppresse.

2. All'art. 1, comma 8-bis, della legge regionale n. 23/2016, le parole «la commercializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'utilizzo, in sostituzione di materiali da cava.».

## Art. 100.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 23/2016*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 23/2016 è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli interventi di cui al comma 4 sono comunque fatti salvi i principi generali delle norme in materia ambientale di cui alle parti prima e seconda del decreto legislativo n. 152/2006, nonché le norme in materia di sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del decreto medesimo e alle relative norme attuative. Tali interventi sono soggetti al monitoraggio di cui all'art. 5, comma 2.».

## Art. 101.

*Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 12/2017*

1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 29 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) è inserito il seguente:

«1-ter. Qualora nei confronti degli enti di cui al comma 1 venga disposta l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106), gli stessi sono assoggettati al codice del terzo settore, con particolare riferimento agli articoli 4, comma 2, 22, comma 1-bis e, nel caso di fondazioni del terzo settore, altresì all'art. 90 del medesimo decreto. L'ufficio del registro unico nazionale del terzo settore costituito presso la Regione Piemonte esercita le funzioni di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 207/2001.».

## Art. 102.

*Modifiche all'art. 111 della legge regionale n. 1/2019*

1. All'art. 111, comma 10-bis, della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), le parole «art. 1, comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «art. 43, comma 2-bis».

## Art. 103.


*Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 10/2021*

1. All'art. 8, comma 2, lettera *c*), della legge regionale 19 maggio 2021, n. 10 (Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio) le parole: «, con particolare riguardo all'emersione dei delitti» sono soppresse.

## Art. 104.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 11/2021*

1. All'art. 5, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2021, n. 11 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno dell'occupazione femminile stabile e di qualità) le parole «con sede legale» sono soppresse.



## Art. 105.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 19/2021*

1. All'art. 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico 'GAP') le parole «e delle altre forze dell'ordine coinvolte» sono soppresse.

2. Il numero 2) della lettera g) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2021 è abrogato.

## Art. 106.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 19/2021*

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 19/2021 è abrogata.

## Art. 107.

*Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 19/2021*

1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 19/2021 è abrogato.

## Art. 108.

*Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 25/2021*

1. Il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021) è sostituito dal seguente:

«1. Il comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 5/2018 è sostituito dal seguente:

‘5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono, oltre che dei soggetti previsti dall'art. 19 della legge n. 157/1992, anche delle guardie venatorie volontarie e di cacciatori nominativamente individuati, in possesso di specifica formazione, sulla base di programmi concordati con ISPRA, operanti sotto il coordinamento delle medesime amministrazioni.»

## Art. 109.

*Modifiche all'art. 101 della legge regionale n. 25/2021*

1. Il comma 1 dell'art. 101 della legge regionale n. 25/2021 è sostituito dal seguente:

«1. Il primo periodo del comma 8 dell'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984) è sostituito con il seguente:

‘8. È consentito il trasferimento di campioni biologici relativi a prestazioni di diagnostica di laboratorio ad elevata tecnologia o impegno professionale da una struttura privata, autorizzata ai sensi di legge, ad un'altra struttura pubblica o privata parimenti autorizzata, nel rispetto delle vigenti prescrizioni tecniche a tutela dell'integrità dei campioni e della sicurezza del personale deputato.»

## Art. 110.

*Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 7/2022*

1. All'art. 17, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia) le parole «è consentita, per i locali destinati ad uso abitativo, un'altezza utile netta interna di 2,20 metri per i fabbricati ubicati oltre i 1.000 metri sul livello del mare e 2,40 metri per i fabbricati ubicati al di sotto dei 1000 metri sul livello del mare anche in caso di mutamento della destinazione d'uso» sono sostituite dalle seguenti: «si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120)».

2. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 7/2022 è abrogato.

## Art. 111.

*Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 7/2022*

1. All'art. 19, comma 3, della legge regionale n. 7/2022 le parole: «dal regolamento edilizio comunale o, in difetto dalle linee guida emanate ai sensi dell'art. 11, comma 4 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Norme sulla protezione dai rischi da esposizione e radiazioni ionizzanti)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117)».

## Art. 112.

*Abrogazione degli articoli 44 e 45 della legge regionale n. 7/2022*

1. Gli articoli 44 e 45 della legge regionale n. 7/2022 sono abrogati.

## Art. 113.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 17/2022*

1. I commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge regionale 28 ottobre 2022, n. 17 (Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare di origine) sono abrogati.



## Art. 114.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 17/2022*

1. All'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 17/2022, dopo le parole: «inadeguatezza genitoriale» sono inserite le seguenti «salva diversa prescrizione dell'autorità giudiziaria» e dopo la parola «praticato» sono inserite le seguenti «da parte dei servizi».

2. All'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 17/2022, dopo le parole: «della legge n. 184/1983» è soppressa la virgola e inserita la seguente parola «e».

## Art. 115.

*Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 17/2022*

1. All'art. 8, comma 1, lettera *c*), della legge regionale n. 17/2022 le parole: «da associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti del terzo settore iscritti».

## Art. 116.

*Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 17/2022*

1. All'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 17/2022 le parole: «viene privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «i servizi stessi devono privilegiare».

## Capo XIV

## ALTRE DISPOSIZIONI

## Sezione I

## ACQUE MINERALI E TERMALI

## Art. 117.

*Trasformazione delle concessioni di acque minerali e termali da perpetue a temporanee e modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 25/1994*

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), le concessioni di acque minerali e termali perpetue date senza limiti di tempo, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale.), sono trasformate in concessioni temporanee la cui durata è stabilita nel limite massimo di venti anni a decorrere dalla medesima data.

2. Il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali) è abrogato.

## Sezione II

## ENTI LOCALI

## Art. 118.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 8/2006*

1. L'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi) è abrogato.

## Art. 119.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 11/2012*

1. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) confinante territorialmente con uno o più comuni appartenenti alla medesima unione.»

2. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2012 è abrogato.

## Art. 120.

*Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 11/2012*

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2012 è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. I comuni sono tenuti a rispettare i requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b-bis*), entro dodici mesi dall'entrata in vigore della medesima disposizione.»

## Art. 121.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 19/2020*

1. Il quarto punto della lettera *a*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della Provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi) è abrogato.

2. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2020 è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) in materia di foreste, le funzioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 4/2009.»

## Art. 122.


*Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 13/2021*

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 28 maggio 2021, n. 13 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità) è sostituito dal seguente:

«2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a:

*a*) rigenerare processi di sviluppo locale finalizzati al rilancio del territorio e alla coesione sociale;

*b*) rafforzare il sistema produttivo locale, a contribuire alla tutela del territorio, anche attraverso le misure previste dall'art. 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2008');



c) valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali;  
d) favorire la creazione di offerte di lavoro, anche in collaborazione con unioni montane, gruppi di azione locale (GAL) e comunità energetiche;

e) arginare il fenomeno dello spopolamento delle comunità rurali e delle aree interne e arginare fenomeni di degrado urbano e metropolitano.».

#### Art. 123.

##### *Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 13/2021*

1. All'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 13/2021 dopo le parole «degrado del patrimonio edilizio» sono aggiunte le seguenti: «e presenza di marginalità sociali».

2. La lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 13/2021 è abrogata.

3. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 13/2021 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le comunità energetiche costituite in forma di società cooperativa sono riconosciute quali cooperative di comunità ai sensi della presente legge.».

#### Sezione III

#### TURISMO

#### Art. 124.

##### *Disposizioni relative all'identificazione delle strutture turistiche ricettive*

1. In attuazione del decreto del Ministero del turismo 29 settembre 2021, n. 161 (Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), la regione istituisce un codice identificativo di riconoscimento (CIR) a favore dei titolari e gestori delle strutture turistiche ricettive, al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare una maggiore tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità.

2. I soggetti titolari o gestori di strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché coloro che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di una struttura turistica ricettiva con persone che dispongono di tali immobili da mettere a disposizione del turista, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo di cui al comma 1 in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2, si applica la sanzione pecuniaria prevista all'art. 13-*quater*, comma 8, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

#### Art. 125.

##### *Modifiche all'art. 5-bis della legge regionale n. 12/1987*

1. L'art. 5-*bis* della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera) è sostituito dal seguente:

«Art. 5-*bis* (Rilevazione dei dati sul movimento turistico). — 1. Ai fini dell'esercizio della funzione amministrativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), i seguenti soggetti sono tenuti a trasmettere mensilmente alla provincia territorialmente competente, nonché alla Città metropolitana di Torino, i dati statistici sul movimento turistico:

a) i titolari o gestori di strutture turistico-ricettive piemontesi alberghiere, extralberghiere, agrituristiche, alpinistiche, escursionistiche e all'aperto, ivi comprese quelle di carattere innovativo;

b) i titolari o gestori di aree di sosta attrezzate e di aree camper service insediate presso complessi ricettivi all'aperto;

c) i soggetti privati locatori di immobili per finalità turistiche e di garden sharing.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle strutture ricettive alpinistiche ed escursionistiche non gestite, ivi compresi i bivacchi fissi.

3. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le caratteristiche, le modalità ed i tempi per la trasmissione dei dati di cui al comma 1.

4. La mancata trasmissione dei dati secondo i criteri contenuti nella deliberazione di cui al comma 3 comporta per i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive interessate la sospensione di contributi economici eventualmente erogati dalla regione, anche attraverso società partecipate, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 900,00 e per i soggetti privati locatori di immobili per finalità turistiche e di garden sharing l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 450,00.

5. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico sono esercitate dalle province territorialmente competenti, nonché dalla Città metropolitana di Torino, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni, ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, lettera g)».

#### Art. 126.

##### *Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 14/2016*

1. Alla rubrica dell'art. 18 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) sono aggiunte infine le parole: «e loro aggregazioni».



2. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 14/2016 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di aumentare l'efficacia delle attività di promo-commercializzazione in contesti territoriali omogenei per caratteristiche fisiche e di prodotto turistico, possono essere costituite società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, composte da aggregazioni di consorzi di operatori turistici già riconosciuti ed operanti sul territorio piemontese.»

3. All'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 14/2016 dopo le parole «i consorzi di operatori turistici» sono aggiunte le seguenti: «e le società consortili».

4. All'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 14/2016 dopo le parole «i consorzi di operatori turistici» sono aggiunte le seguenti: «e le società consortili».

5. All'art. 18, comma 5, della legge regionale n. 14/2016 dopo le parole «i consorzi di operatori turistici» sono aggiunte le seguenti: «e le società consortili».

6. All'art. 18, comma 6, della legge regionale n. 14/2016 dopo le parole «i consorzi di operatori turistici» sono aggiunte le seguenti: «e le società consortili».

#### Art. 127.

##### *Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 14/2016*

1. All'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 14/2016, dopo le parole «i consorzi di operatori turistici» sono aggiunte le seguenti «e le società consortili» e le parole «oggetto dell'intervento» sono sostituite dalle seguenti «entro cui svolgono la loro attività prevalente».

#### Art. 128.

##### *Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 14/2016*

1. All'art. 21, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 14/2016, dopo le parole «i consorzi di operatori turistici» sono aggiunte le seguenti: «e le società consortili».

2. All'art. 21, comma 3, della legge regionale n. 14/2016, dopo le parole «i consorzi di operatori turistici» sono aggiunte le seguenti: «e le società consortili».

#### Sezione IV

##### SPORT E POST OLIMPICO

#### Art. 129.

##### *Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 50/1992*

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di *sci*) è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato alla iscrizione negli appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'art. 10 ed è limitato alla specialità in cui il maestro è abilitato.»

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 3 della legge regionale n. 50/1992 sono aggiunti i seguenti:

«1-ter. A seguito del conseguimento dell'abilitazione tecnica, i maestri di sci di discipline alpine, di *snowboard* o di discipline nordiche, sono tenuti, ai fini dell'iscrizione alla sezione ordinaria dell'albo, a svolgere, presso una scuola di sci (alpino o di *snowboard* o di fondo), autorizzata ai sensi dell'art. 14, sotto la vigilanza del direttore della scuola stessa, un periodo di pratica professionale, della durata di almeno trecento ore per i maestri di sci alpino, centocinquanta ore per i maestri di *snowboard* e di almeno cinquanta ore per i maestri di sci nordico. In tale periodo e, comunque, fino all'avvenuto completamento della pratica professionale, i maestri interessati sono iscritti, a cura del Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'art. 10, in apposita sezione speciale dell'albo, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

1-*quater*. Quanto previsto al comma 1-ter, in caso di trasferimento, vale anche per i neo-maestri provenienti da altre regioni o province autonome, diplomati dopo l'entrata in vigore del presente comma. La disposizione si applica, inoltre, in caso di riconoscimento di titolo conseguito all'estero con decreto successivo all'entrata in vigore del presente comma. Tale obbligo decade dopo tre anni di iscrizione presso il Collegio della regione o provincia autonoma di provenienza.»

#### Art. 130.

##### *Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 21/2006*

1. Il comma 5-bis dell'art. 2 della legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 (Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico) è abrogato.

#### Art. 131.

##### *Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 23/2020*

1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) è aggiunta la seguente:

«o-bis) possibilità per l'affidatario di richiedere all'ente proprietario dell'impianto modificazioni o revisioni motivate della concessione, con varianti migliorative o introduzione di nuove discipline sportive in base alle effettive esigenze dell'utenza sportiva territoriale debitamente riconosciute, con conseguenti opportune ride-terminazioni, in caso di accoglimento, in ordine al piano economico e al canone concessorio.»


#### Sezione V

##### CULTURA

#### Art. 132.

##### *Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 11/2018*

1. I commi 2 e 3 dell'art. 26 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni in materia di cultura) sono abrogati.



## Art. 133.

*Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 11/2018*

1. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 11/2018 è sostituita dalla seguente:

«*a)* impresa editoriale: soggetto iscritto nel registro delle imprese della regione non appartenente ad un grande gruppo editoriale e la cui sede legale e produttiva sia ubicata in un comune del Piemonte, che abbia come oggetto continuativo della propria attività la progettazione e l'edizione di libri destinati alla vendita al pubblico».

## Art. 134.

*Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 11/2018*

1. Il comma 7 dell'art. 29 della legge regionale n. 11/2018 è sostituito dal seguente:

«7. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera *b)*, per l'attuazione degli interventi previsti a sostegno delle iniziative a favore delle imprese editoriali e delle librerie, la Giunta regionale istituisce con proprio provvedimento un comitato tecnico con funzioni consultive, in cui trovano parte le associazioni di rappresentanza per l'editoria e per le librerie.».

## Art. 135.

*Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 11/2018*

1. Dopo la lettera *h)* del comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 11/2018 è aggiunta la seguente:

«*h-bis)*. progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, anche attraverso l'utilizzo della musica e del suo linguaggio.».

## Sezione VI

## PROTEZIONE CIVILE

## Art. 136.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 15/2018*

1. All'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'), dopo le parole «fuoco condotto» è inserita la seguente: «anche».

## Art. 137.

*Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 15/2018*

1. All'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 15/2018, dopo le parole «31 marzo dell'anno successivo» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di qualità dell'aria.».

2. Dopo la lettera *c)* del comma 7 dell'art. 10 della legge regionale n. 15/2018 è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* è fatto salvo quanto previsto all'art. 182, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 152/2006.».

## Sezione VII

## LAVORO

## Art. 138.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 16/2022*

1. Dopo la lettera *c)* del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 13 settembre 2022, n. 16 (Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale degli amministratori di condominio) è inserita la seguente:

«*c-bis)*. la regolarità contributiva.».

## Art. 139.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 16/2022*

1. All'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 16/2022, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti «un anno» e le parole «dei quali» sono sostituite dalle seguenti «del quale».

## Sezione VIII

## ORGANIZZAZIONE REGIONALE

## Art. 140.

*Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 23/2008*

1. L'art. 8 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Segretario generale del Consiglio regionale*). — 1. Il direttore del Consiglio regionale al quale sono affidate le competenze relative al procedimento legislativo assume le funzioni di «Segretario generale del Consiglio regionale».

2. Il Segretario generale del Consiglio regionale presiede il Comitato di coordinamento di cui all'art. 9, comma 3.».

## Art. 141.

*Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 25/2006*

1. All'art. 5, comma 1, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di *referendum*), dopo le parole «e un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate,» sono aggiunte le seguenti «nei limiti e».


## Capo XV

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 142.

*Abrogazioni*

1. Le leggi regionali di cui all'allegato B alla presente legge sono abrogate.



## Art. 143.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 marzo 2023

CIRIO

(*Omissis*).

23R00150

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2023, n. 4.

**Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna).**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 - Supplemento n. 3 - del 23 marzo 2023*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto e ambito di applicazione*

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto della Costituzione e dei principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), di seguito TUE, nonché di quelli desumibili dalle leggi statali, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), disciplina l'espropriazione, anche a favore di soggetti privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili, anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione, per l'esecuzione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni del TUE.

## Art. 2.

*Comunicazioni e notifiche*

1. Le comunicazioni e le notifiche previste al titolo II, capo IV e capo XI del TUE, esclusa quella di cui all'art. 23, comma 1, lettere *f* e *g*), possono essere effettuate anche con ulteriori modalità che comunque certificano l'avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1, effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, s'intendono perfezionate alla data del ricevimento da parte del destinatario.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1, non eseguite per irreperibilità o assenza del destinatario o per oggettiva impossibilità di conoscerne la residenza, la dimora o il domicilio, possono essere effettuate mediante un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sul sito informatico della Regione.

4. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a trenta, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del TUE.

5. Le comunicazioni o le notifiche di cui al comma 1, relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio con proprietà millesimali, possono essere effettuate all'amministratore condominiale.

6. Gli oneri finanziari per l'espletamento dell'intera procedura espropriativa sono a carico del promotore dell'espropriazione.


## Art. 3.

*Procedura per l'imposizione delle servitù di area sciabile e di sviluppo montano*

1. Nei procedimenti espropriativi relativi all'imposizione delle servitù di area sciabile e di sviluppo montano, promosse da un soggetto pubblico o privato, la Giunta regionale, previo accordo, può conferire agli enti locali territoriali competenti, le funzioni di autorità espropriante successive alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna).

2. I provvedimenti adottati dagli enti locali, a seguito del conferimento di cui al comma 1, sono trasmessi alla Giunta regionale per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale o sul sito istituzionale della Giunta regionale.

3. Gli oneri finanziari per l'espletamento dell'intera procedura espropriativa sono a carico del promotore dell'espropriazione.



4. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le modalità di attuazione dei conferimenti di cui al comma 1, previa approvazione di uno schema tipo di convenzione che disciplina i rapporti tra Regione ed enti locali territoriali.

5. La Giunta regionale, in caso di persistente inerzia nel compimento di un atto da parte dei soggetti a cui sono conferite le funzioni di autorità espropriante, assegna loro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per provvedere.

6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Giunta regionale può provvedere alla revoca del conferimento di cui al comma 1 e assumere le determinazioni necessarie per il compimento delle procedure espropriative.

#### Art. 4.

##### *Collegio tecnico*

1. L'autorità espropriante e il proprietario interessato possono, previo accordo, nominare il terzo tecnico di cui all'art. 21 del TUE, fermo restando che, in caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.

#### Art. 5.

##### *Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 2/2009)*

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 2/2009 il secondo periodo è soppresso.

2. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 2/2009 è abrogato.

#### Art. 6.

##### *Inserimento dell'art. 14-bis nella legge regionale n. 2/2009*

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 2/2009 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (*Indennità per l'imposizione di servitù di area sciabile e di sviluppo montano*). — 1. Per l'imposizione di servitù di aree sciabili, di sviluppo montano e di impianti di risalita è dovuta una sola indennità, calcolata ai sensi dei commi 2 o 3 e proporzionata nel suo ammontare complessivo al danno cagionato dal passaggio, limitatamente al periodo di utilizzo, tenuto conto delle eventuali migliorie apportate al fondo. Non si presume alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate senza danno o senza grave incomodo del fondo servente.

2. L'indennità di cui al comma 1 è calcolata nella misura dell'80 per cento del valore venale del bene, relativamente alle aree occupate dalle fondazioni dei sostegni, dai cavi interrati, dalle tubazioni interrate, da costruzioni o manufatti a servizio dell'area sciabile.

3. Se la servitù non comporta opere fisse su area sciabile o di sviluppo montano, in caso di danno o grave incomodo ai sensi del comma 1 al fondo servente, l'indennità è calcolata nella misura massima del 50 per cento del valore venale del bene.

4. Il valore venale del bene, ai fini di cui ai commi 2 e 3, corrisponde:

a) per le aree non edificabili, al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura praticata nelle singole regioni agrarie, così come previsto all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;

b) per le aree edificabili, al valore determinato ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.».

#### Art. 7.

##### *Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 marzo 2023

CIRIO

(*Omissis*).

23R00151

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2022, n. 0138/Pres.

**Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 0199.**

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 24 ottobre 2022 n. SO36*)

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

l'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale l'amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale»;



l'art. 9, comma 2, lettera b), e l'art. 12, comma 1, in forza dei quali la regione finanzia progetti triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione;

l'art. 12, comma 2, che dispone che «con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'art. 11, comma 3-bis»;

Visto il proprio decreto n. 199/Pres. del 18 ottobre 2016, recante «regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità dei teatri di ospitalità dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), modificato con legge regionale 24 novembre 2016, n. 17, e con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 8257/Pres., con decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2018, n. 8157/Pres., e con decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2019, n. 0170/Pres., di seguito Regolamento»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1376 del 23 settembre 2022 con la quale è stato approvato in via preliminare il «regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità dei teatri di ospitalità dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 0199/Pres.»;

Visto, altresì che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta dell'11 ottobre 2022, la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot. 5129/P di pari data 2022) sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di giunta regionale n. 1376/2022;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1504 del 14 ottobre 2022;

Decreta:

1. È emanato il «regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della regione 18 ottobre 2016, n. 0199/Pres. nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199**

(Omissis)

Art. 1.

*Modifica all'art. 04 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016*

Al comma i dell'art. 04 del decreto del Presidente della regione 18 ottobre 2016, n. 199 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), le parole «all'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 11, 17-ter e 28, comma 2».


Art. 2.

*Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016*

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, l'alinea è sostituita dalla seguente:

«2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti»;



b) al comma 2, prima della lettera a) è inserita la seguente:

«0a) avere un numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità, intestato al soggetto richiedente o a soggetti co-organizzatori o a soci o associati del soggetto richiedente, e da borderò produzione pari ad almeno 12.000 annuali;»;

c) al comma 5, le parole «comma 2, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettera 0a».

#### Art. 3.

*Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016*

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, l'alinea è sostituita dalla seguente:

«2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:»;

b) al comma 2, prima della lettera a) è inserita la seguente:

«0a) avere un numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità (intestato al soggetto richiedente o a soggetti co-organizzatori o a soci o associati del soggetto richiedente) pari ad almeno 5.000 annuali;»;

c) al comma 5, le parole «comma 2, primo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettera 0a».

#### Art. 4.

*Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016*

1. Al comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016, l'alinea è sostituita dalla seguente:

«2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:».

#### Art. 5.

*Modifica all'art. 7 nel decreto del Presidente della regione n. 199/2016*

1. Al comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016, l'alinea è sostituita dalla seguente:

«2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver concluso, al momento della presentazione della domanda per la prima annualità del triennio di cui all'art. 9, almeno due cicli triennali completi di perfezionamento professionale nel campo del teatro. I soggetti di cui al comma 1, devono possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:».

#### Art. 6.

*Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016*

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«b) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;»;

b) al comma 6, le parole «e comma 4» sono soppresse.

#### Art. 7.

*Modifica all'art. 9-ter del decreto del Presidente della regione n. 199/2016*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 9-ter del decreto del Presidente della regione n. 199/2016, le parole «e comma 4» sono soppresse.

#### Art. 8.

*Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016*

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «punti 12» sono sostituite dalle seguenti: «punti 16»;

b) alla lettera a) del comma 4, le parole «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

c) alla lettera b) del comma 4), le parole «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

#### Art. 9.

*Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016*

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «punti 12» sono sostituite dalle seguenti: «punti 16»;

b) alla lettera a) del comma 4, le parole «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

c) alla lettera b) del comma 4, le parole «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

#### Art. 10.

*Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016*

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «punti 12» sono sostituite dalle seguenti: «punti 16»;

b) alla lettera a) del comma 4, le parole «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

c) alla lettera b) del comma 4, le parole «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

#### Art. 11.

*Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016*

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «punti 12» sono sostituite dalle seguenti: «punti 16»;

b) alla lettera a) del comma 4, le parole «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;


c) alla lettera b) del comma 4 le parole «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

#### Art. 12.

*Modifica all'art. 16 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016*

1. Il comma 5 dell'art. 16 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016, è sostituito dal seguente:

«5. L'esatta entità dell'incentivo assegnato viene determinata successivamente all'entrata in vigore della legge regionale di stabilità con cui è stabilito il finanziamento annuale di cui all'art. 11, comma 1. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'art. 9, comma 3, lettera b). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32-*quater* della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri beneficiari, sulla base dei criteri di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.».



## Art. 13.

*Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016*

1. All'art. 18 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «comma 2,» sono inserite le seguenti: «dal 1° ottobre»;

b) la lettera a) del comma 2, è sostituita dalla seguente:

«a) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese, relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché al relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente»;

c) al comma 5, le parole «e comma 3» sono soppresse.

## Art. 14.

*Modifica all'art. 18-bis del decreto del Presidente della regione n. 199/2016*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 18-bis del decreto del Presidente della regione n. 199/2016, le parole «e comma 3» sono soppresse.

## Art. 15.

*Modifica all'art. 22 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016*

La lettera a) del comma 3 dell'art. 22 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016, è sostituita dalla seguente:

«a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese, relative alle attività realizzate nell'annualità precedente dai beneficiari degli incentivi per progetti o programmi di iniziative e attività».

## Art. 16.

*Modifiche all'art. 22-bis del decreto del Presidente della regione n. 199/2016*

All'art. 22-bis del decreto del Presidente della regione n. 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma prima delle parole «La rendicontazione è predisposta», sono aggiunte le seguenti: «Salvo quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)»;

b) al comma 3, dopo le parole «pena la revoca del contributo.» sono inserite le seguenti: «Il termine di rendicontazione può essere prorogato per una sola volta e per un massimo di centoottanta giorni, a condizione che la richiesta motivata sia presentata prima della scadenza del termine medesimo.»;

c) al comma 6, le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».

## Art. 17.

*Modifiche all'art. 23-bis del decreto del Presidente della regione n. 199/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 23-bis del decreto del Presidente della regione n. 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera h) dopo le parole «logo della regione» sono inserite le seguenti: «e il lettering “#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA”»;

b) dopo la lettera j), è aggiunta la seguente:

«j-bis) dichiarare di aver adempiuto agli obblighi imposti dall'art. 1, comma 15-quinquies, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals)».

## Art. 18.

*Modifiche all'art. 25 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 25 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, le parole «, a titolo esemplificativo e non tassativo,» sono soppresse;

b) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) spese di personale: retribuzione lorda del direttore del teatro, dei consulenti per la direzione artistica, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese di retribuzione e gli oneri sociali per il solo personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale, e rimborsate dal soggetto beneficiario, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo»;

c) alla lettera b) le parole «spese di ospitalità», sono sostituite dalle seguenti: «spese per compensi e ospitalità e soggetti diversi dal personale»;

d) alla lettera c), le parole «spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute per produzioni proprie;» sono soppresse.

## Art. 19.

*Modifica all'art. 27 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016, le parole «ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione» sono soppresse.

## Art. 20.

*Disposizione transitoria*

In deroga a quanto previsto dall'art. 9-bis, comma 2, del decreto del Presidente della regione n. 199/2016, per l'annualità 2023 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio del 30 novembre 2022.

## Art. 21.

*Sostituzione degli allegati A, B, D, F e H, al decreto del Presidente della regione n. 199/2016*

1. L'allegato A, riferito agli articoli 12, 13, 14, e 15 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

2. L'allegato B, riferito all'art. 12 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016, è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

3. L'allegato D, riferito all'art. 13 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016, è sostituito dall'allegato C al presente regolamento.

4. L'allegato F, riferito all'art. 14 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016, è sostituito dall'allegato D al presente regolamento.

5. L'allegato H, riferito all'art. 15 del decreto del Presidente della regione n. 199/2016, è sostituito dall'allegato E al presente regolamento.


## Art. 22.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

(Omissis)

23R00125



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2022, n. 0139/Pres.

**Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0237.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 24 ottobre 2022 n. SO36).*

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti in particolare:

l'art. 24, comma 1, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;

l'art. 24, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

l'art. 24, comma 3, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1, valutando i progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio prevalentemente in ambito regionale;

l'art. 24, comma 4, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale «con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento»;

Visto il proprio decreto n. 0237/Pres. del 7 dicembre 2016, recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale

di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», modificato con decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2017, n. 275, e con decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2019, n. 172, di seguito denominato regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2022, n. 1382, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0237»;

Visto, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è stato necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta dell'11 ottobre 2022 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot. 5129/P dd. 11 ottobre 2022) sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 1382/2022;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2022, n. 1503;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237», nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA



**Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237.**

(Omissis);

#### Art. 1.

*Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 237/2016*

1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare che il progetto per cui richiedono il finanziamento è un'iniziativa ricorrente. A tale scopo devono aver realizzato almeno tre manifestazioni negli ultimi cinque anni antecedenti a quello della prima annualità del triennio di cui all'art. 6. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere per tutta la durata del triennio i seguenti requisiti:

a) assunzione di almeno una unità di personale amministrativo con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi;

b) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale a valere sul presente regolamento;

c) attinenza delle attività proposte nel progetto triennale con le proprie finalità statutarie;

d) messa a disposizione sul proprio sito internet di ricerche, pubblicazioni e cataloghi d'arte realizzati con il contributo regionale nel triennio di riferimento;

e) il fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), non può essere inferiore a euro 40.000,00 e superiore a euro 100.000,00.».

#### Art. 2.

*Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 237/2016*

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«b) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate diverse dall'incentivo regionale e le spese relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;»;

b) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«e) la relazione illustrativa delle iniziative svolte nei cinque anni antecedenti alla prima annualità del triennio;»;

c) al comma 6, le parole «e comma 4» sono soppresse.

#### Art. 3.

*Modifica all'art. 6-bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 6-bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016, la parola: «redatte» è sostituita dalla seguente: «redatta».

#### Art. 4.

*Modifiche all'art. 6-ter del decreto del Presidente della Regione 237/2016*

1. All'art. 6-ter del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 1, è inserita la seguente:

«a-bis) che prevedono un fabbisogno di finanziamento inferiore a euro 40.000,00 o superiore a euro 100.000,00, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera e);»;

b) alla lettera c) del comma 1, le parole «e comma 4» sono soppresse.

#### Art. 5.

*Modifica all'art. 6-quater del decreto del Presidente della Regione 237/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 6-quater del decreto del Presidente della Regione 237/2016, le parole: «degli articoli 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 14».

#### Art. 6.

*Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 237/2016*

1. I commi 2 e 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 sono abrogati.

#### Art. 7.

*Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 237/2016*

1. I commi 1-bis e 1-ter dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 sono abrogati.

#### Art. 8.

*Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 237/2016*

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «punti 30» sono sostituite dalle seguenti: «punti trentatré»;

b) al comma 3, le parole: «punti 15» sono sostituite dalle seguenti: «punti quindici»;

c) alla lettera a) del comma 4, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

d) alla lettera b) del comma 4, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento» e la parola: «dei» è sostituita dalla seguente: «del»;

e) il comma 5 è abrogato.

#### Art. 9.


*Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 237/2016*

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: «di» è sostituita dalla seguente: «dei»;

b) al comma 5, la parola: «e)» è sostituita dalla seguente: «b)»;

c) al comma 6, dopo la parola: «pubblicato» è inserita la seguente: «sub».



## Art. 10.

*Sostituzione dell'art. 12 del decreto del  
Presidente della Regione 237/2016*

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento*). — 1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualità del triennio di cui all'art. 10, comma 2, dal 1° ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'art. 6-bis, è corredata da:

a) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate diverse dall'incentivo regionale e le spese, relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il 10 per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente;

b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B e C;

c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità antecedente a quella per la quale si richiede il finanziamento;

d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. È altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettera a), comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) o la loro compilazione parziale comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.»

## Art. 11.

*Modifiche all'art. 12-bis del decreto del  
Presidente della Regione 237/2016*

1. All'art. 12-bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 1, è inserita la seguente:

«a-bis) che prevedono un fabbisogno di finanziamento inferiore a euro 40.000,00 o superiore a euro 100.000,00, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera e);

b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) prive del documento indicato all'art. 12, comma 2, lettera a);».

## Art. 12.

*Modifiche all'art. 13 del decreto del  
Presidente della Regione 237/2016*

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la parola: «a)» è sostituita dalla seguente: «b)»;

b) al comma 3, le parole «nell'annualità precedente» sono soppresse e la parola: «d)» è sostituita dalla seguente: «c)».

## Art. 13.

*Modifiche all'art. 16 del decreto del  
Presidente della Regione 237/2016*

1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese relative alle attività realizzate nell'annualità di riferimento dai beneficiari degli incentivi;

b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualità di riferimento;

c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4, ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1.»

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È altresì allegata alla rendicontazione, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.»

## Art. 14.

*Modifiche all'art. 16-bis del decreto del  
Presidente della Regione 237/2016*

1. All'art. 16-bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'inizio del comma 1 sono aggiunte le parole: «Salvo quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).»;

b) al comma 3, dopo le parole «revoca del contributo.», sono inserite le seguenti: «Il termine di rendicontazione può essere prorogato per una sola volta e per un massimo di centottanta giorni, a condizione che la richiesta motivata, trasmessa dal beneficiario a mezzo PEC, sia presentata prima della scadenza del termine medesimo.»;

c) al comma 6, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».

## Art. 15.

*Modifica all'art. 17-bis del decreto del  
Presidente della Regione 237/2016*

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 17-bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016, dopo le parole: «logo della Regione» sono inserite le seguenti: «e il lettering “#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA”».

## Art. 16.

*Modifica all'art. 17-ter del decreto del  
Presidente della Regione 237/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 17-ter del decreto del Presidente della Regione 237/2016, le parole: «, riferita all'anno precedente,» sono soppresse.



## Art. 17.

*Sostituzione dell'art. 19 del decreto del  
Presidente della Regione 237/2016*

1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Spese ammissibili*). — Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

*a)* retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto oggetto di finanziamento, ad esempio, personale amministrativo, tecnico, organizzativo, direzionale, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario. Spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario relative al personale di cui sopra, ed eventuali diarie forfettarie. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale, e rimborsate dal soggetto beneficiario, ovvero sostenute direttamente dal soggetto beneficiario a favore del personale, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo. Le spese di retribuzione e gli oneri sociali per il solo personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo;

*b)* spese di produzione: in particolare, spese per compensi e ospitalità a soggetti diversi dal personale di cui alla lettera *a)*, quali spese per compensi per prestazioni fornite occasionalmente da relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio relative agli ospiti e ai soggetti diversi dal personale, rimborsate dal soggetto beneficiario, ovvero sostenute direttamente dal soggetto beneficiario. Spese per l'acquisto di beni strumentali, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico, scientifico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di opere, di strumenti, e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per premi per concorsi; spese per migliorare l'accesso del pubblico alle iniziative finanziate, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie; altre spese di allestimento. Nella misura massima del 5 per cento dell'importo del finanziamento, spese di rappresentanza costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering, o allestimenti ornamentali;

*c)* spese di pubblicità e di promozione: spese per la realizzazione grafica, la stampa e la digitalizzazione di ricerche, pubblicazioni e cataloghi d'arte; spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione;

*d)* spese per la gestione di spazi: canoni di locazione di spazi per le attività divulgative e artistiche previste dal progetto finanziato, spese di assicurazione, per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia di spazi utilizzati per la realizzazione delle iniziative finanziate;

*e)* spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze eco-

nomiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera *e)* del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo del finanziamento.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere *b)* ed *e)* del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo del finanziamento.

4. Sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, ai sensi dell'art. 32-ter della legge.».

## Art. 18.

*Modifica all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 237/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, le parole «ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con finanziamento regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione» sono soppresse.

## Art. 19.

*Modifica all'art. 23 del decreto del Presidente della Regione 237/2016*

1. Il comma 1 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 è sostituito dal seguente:

«1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.».

## Art. 20.

*Disposizioni transitorie*

1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, come modificato dal presente regolamento, non si applica agli incentivi concessi nelle annualità 2021 e 2022.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 237/2016, per l'annualità 2023 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio del 30 novembre 2022.

## Art. 21.

*Sostituzione degli allegati A, B e C al decreto del Presidente della  
Regione 237/2016*

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 237/2016, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

2. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 237/2016, è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

3. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione 237/2016, è sostituito dall'allegato C al presente regolamento.

## Art. 22.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

23R00126



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2022, n. 0142/Pres.

**Regolamento per la concessione di contributi a favore dei comuni per la realizzazione di orti collettivi sociali per persone con disabilità di cui all'articolo 8, commi 28, 29 e 30 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 9 novembre 2022).*

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) che, all'art. 8, commi 28 e 29 dispone quanto segue:

«28. Con il fine di promuovere e sostenere in tutta la regione l'istituzione di orti collettivi sociali per persone con disabilità, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai comuni per la realizzazione di spazi dove praticare un'agricoltura non professionale e destinati a soggetti con disabilità.

29. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati presentano domanda di contributo al servizio competente della Direzione centrale salute e politiche sociali»;

Dato atto che, per le finalità indicate, il comma 29 dell'art. 8 della legge regionale sopra richiamata, destina l'importo di 100.000,00 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H, di cui al comma 96 dell'art. 8 della legge regionale medesima;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 novellata, che prevede che l'amministrazione regionale è tenuta a emanare apposito regolamento per stabilire i criteri e le modalità per la concessione di incentivi, qualora non siano già previsti dalla legge regionale di esecuzione, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore;

Dato atto che allo scopo è stata adottata la deliberazione n. 1290 del 9 settembre 2022, con la quale si è provveduto ad approvare in via preliminare il «Regolamento per la concessione di contributi a favore dei comuni per la realizzazione di orti collettivi sociali per persone con disabilità di cui all'art. 8 commi 28, 29 e 30 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)», ed è stato avviato l'iter di acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema regione-au-

tonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), nonché quello della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 2, lettera d), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»);

Attesi i pareri favorevoli della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli-Venezia Giulia con nota prot. 249/2022 di data 27 settembre 2022, nonché del Consiglio delle autonomie locali con deliberazione di cui all'estratto n. 49/2022 del processo verbale, riferito alla riunione n. 20 del 21 settembre 2022;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1482 del 14 ottobre 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione di contributi a favore dei comuni per la realizzazione di orti collettivi sociali per persone con disabilità di cui all'art. 8 commi 28, 29 e 30 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento per la concessione di contributi a favore dei comuni per la realizzazione di orti collettivi sociali per persone con disabilità di cui all'art. 8 commi 28, 29 e 30 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).**

*(Omissis).*

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), disciplina le condizioni, i criteri e le modalità di presentazione delle istanze e di concessione di un contributo straordinario a favore dei comuni, per la realizzazione di spazi destinati a persone con disabilità dove praticare un'agricoltura non professionale, al fine di promuovere e sostenere l'istituzione di orti collettivi sociali, di cui all'art. 8, commi 28, 29 e 30 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).



2. Gli orti sociali di cui al comma 1 sono finalizzati a sostenere l'integrazione sociale e un generale miglioramento del benessere psico-fisico delle persone con disabilità attraverso attività atte a favorire l'effettiva inclusione e partecipazione alla società, offrendo un'esperienza motivante, dalla quale apprendere e condividere abilità specifiche attraverso il contatto diretto con la natura.

#### Art. 2.

##### *Beneficiari e criteri per la definizione del contributo*

1. Beneficiari dei contributi sono i comuni della regione interessati alla realizzazione di spazi da dedicare all'agricoltura non professionale delle persone con disabilità.

2. I comuni interessati non possono presentare più di una domanda nel corso dell'anno solare.

3. I contributi sono concessi in un'unica soluzione in relazione al finanziamento richiesto e fino a un massimo di 5.000,00 euro.

#### Art. 3.

##### *Modalità di presentazione delle domande*

1. I comuni interessati presentano le domande di contributo, redatte secondo il modello di cui all'allegato A) e sottoscritte dal legale rappresentante, al servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell'integrazione e assistenza socio-sanitaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (di seguito servizio competente), a mezzo posta elettronica certificata (salute@certregione.fvg.it), specificando l'importo richiesto, entro il 7 novembre 2022, in conformità all'art. 8, comma 29, della legge regionale n. 13/2022.

2. Le domande sono corredate da una relazione contenente i seguenti elementi minimi:

a) descrizione degli spazi dedicati in relazione al contesto territoriale;

b) descrizione delle attività con riferimento agli obiettivi di inclusione e partecipazione previsti;

c) *target* di utenza con indicazione del numero di potenziali beneficiari.

3. Sono inammissibili le domande di contributo:

a) presentate con modalità diverse da quelle previste al comma 1;

b) prive della firma del legale rappresentante;

c) prive della relazione di cui al comma 2.

#### Art. 4.

##### *Concessione ed erogazione dei contributi*

1. I contributi sono concessi con procedura valutativa con procedimento a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge regionale n. 7/2000.

2. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

3. L'ufficio competente svolge l'istruttoria verificando la regolarità delle domande e la congruità della relazione a corredo e comunica entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda la concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili, disponendone contestualmente l'erogazione.

4. Qualora l'istruttoria evidenzi la non conformità al presente regolamento della documentazione presentata ovvero qualora non pervenga all'ufficio competente, entro i termini di legge, la eventuale documentazione integrativa richiesta, viene comunicato per iscritto al comune richiedente il diniego alla concessione del contributo.

#### Art. 5.

##### *Rendicontazione*

1. I beneficiari dei contributi, entro i termini stabiliti nel decreto di concessione, presentano il rendiconto con le modalità stabilite dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

2. Al rendiconto è allegata una relazione descrittiva di esito rispetto ai contenuti della documentazione a corredo di cui all'art. 3, comma 2.

#### Art. 6.

##### *Controlli e revoche*

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, la Direzione competente ha facoltà di disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti al comune beneficiario, ai fini della verifica di quanto attestato con la dichiarazione di cui all'art. 5.

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli eseguiti, si riscontri il mancato rispetto di quanto dichiarato, si procede alla revoca del contributo.

#### Art. 7.

##### *Norma di rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

#### Art. 8.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto: il *Presidente*: FEDRIGA

**23R00130**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2022, n. **0143/Pres.**

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza e per la promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle Kibs regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3.**

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 9 novembre 2022*)


#### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 23 della legge regionale 3 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), ed in particolare:

- il comma 1 con cui viene riconosciuta l'importanza strategica delle imprese Kibs (*Knowledge Intensive Business Service*) per favorire la transizione del sistema produttivo e, in particolare del settore manifatturiero, a una produzione a più alto valore aggiunto;

- il comma 2, che affida all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa l'effettuazione di un'analisi e uno studio di fattibilità contenenti:

1) una proposta di criteri per l'individuazione della più puntuale definizione delle imprese Kibs operanti sul territorio regionale;



2) una proposta di misure specifiche che favoriscano la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza tra Kibs regionali, imprese del territorio e centri di creazione della conoscenza regionali, nazionali e internazionali;

3) una proposta di specifiche misure per la promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle Kibs regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese;

- il comma 3 che demanda ad un regolamento l'attuazione delle misure a favore delle Kibs, in esito all'analisi e allo studio di fattibilità di cui al comma 2;

Visto l'art. 4 della sopra citata legge regionale 3/2021, secondo il quale gli incentivi dalla stessa normati sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo le modalità, i criteri e i settori produttivi previsti, anche per più linee contributive, nei regolamenti di attuazione o nei bandi predisposti dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive;

Preso atto che l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa ha trasmesso alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, con nota prot. 0000533 del 5 ottobre 2021 i risultati dell'indagine sulle Kibs operanti sul territorio regionale e con nota prot. 0000241 del 25 marzo 2022 l'analisi e lo studio di fattibilità di cui al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 3/2021;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013;

Visto il testo del «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza e per la promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle Kibs regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese, in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1559 di data 20 ottobre 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza e per la promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle Kibs regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese, in attuazione

dell'art. 23 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza e per la promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle Kibs regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese, in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3.**

(Omissis).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce ai sensi dell'art. 23, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - SviluppoImpresa) criteri e modalità per la concessione di contributi diretti a favorire la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza, tra Kibs regionali, imprese del territorio e centri di creazione della conoscenza regionali, nazionali e internazionali e contributi diretti alla promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle Kibs regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese.

Art. 2.

Definizioni


1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) PMI: imprese che possiedono i requisiti di microimpresa, piccola e media impresa individuati dal regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

b) rete di trasmissione della conoscenza, di seguito Rete: infrastruttura locale, costituita sulla base di un contratto consortile o altro accordo di collaborazione, volta a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale, costituita tra le Kibs regionali, le imprese del territorio, uno o più cluster e centri di creazione della conoscenza regionali, nazionali e internazionali;

c) centri di creazione della conoscenza: organismo di ricerca e diffusione della conoscenza quali le università gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, aventi sede nel territorio regionale, nazionale o internazionale, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;

d) progetto di aggregazione: complesso coordinato di azioni di cui all'art. 6, comma 1 riferibile alla Rete di cui alla lettera b);



e) impresa capofila: nel caso di Rete costituita mediante accordo di collaborazione è il soggetto proponente il progetto ed è, ai sensi dell'art. 5 comma 3, l'interlocutore unico nei confronti dell'Ufficio competente, individuato in tale ruolo nel progetto di aggregazione, che agisce in veste di mandatario dei soggetti partecipanti. Il soggetto capofila è individuato nell'ambito dell'accordo di collaborazione ovvero mediante conferimento di un mandato collettivo con rappresentanza redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata o con atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

f) *Knowledge Intensive Business Service*, di seguito Kibs: imprese che hanno al loro interno personale qualificato con approfondite conoscenze professionali e che forniscono, ad altre imprese o organizzazioni, servizi terziari avanzati, con elevato grado di personalizzazione e basati sull'impiego della tecnologia, svolgendo attività di raccolta, analisi, generazione e distribuzione di conoscenze avanzate nei settori di frontiera della ricerca. In particolare, riguardano i seguenti settori di attività economiche ISTAT ATECO 2007:

- 1) *Software* consulenza informatica e attività connesse:
  - 58.21 Edizione di *software*;
  - 62.01 Produzione di software non connesso all'edizione;
  - 62.02 Consulenza nel settore delle tecnologie;
  - 62.09.0 Altre attività connesse all'informatica;
  - 63.11.1 Elaborazione elettronica dei dati contabili;
  - 63.11.2 Attività delle banche di dati;
- 2) Ricerca e sviluppo:
  - 72.19.0 Ricerca e sviluppo sperimentale-scienze naturali e ingegneria;
  - 72.2 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche;
- 3) Attività legali e contabilità:
  - 69.10.1 Attività studi legali;
  - 69.2 Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro;
  - 69.20.1 Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile;
  - 69.20.2 Attività delle società di revisione e certificazione bilanci
  - 64.2 Attività delle società di partecipazione (*holding*);
- 4) Direzione aziendale e di consulenza gestionale:
  - 77.22.0 Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale;
  - 69.20.3 Attività dei consulenti del lavoro;
  - 70.2 Attività di consulenza gestionale;
- 5) Pubblicità e ricerche di mercato:
  - 73.2 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
  - 70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione;
  - 73.11.0 Agenzie pubblicitarie;
  - 73.12 Attività delle concessionarie pubblicitarie;
- 6) Studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche:
  - 71.1 Attività degli studi di architettura e ingegneria;
  - 71.12.2 Servizi di progettazione di ingegneria integrata;
  - 71.12.4 Attività di cartografia e aerofotogrammetria;
  - 71.12.5 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria;
  - 74.90 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche;
  - 71.20.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti;
  - 71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi;
- 7) Servizi di supporto alle imprese:
  - 78.1 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale;
  - 74.10.1 Attività di design di moda e design industriale;
  - 82.3 Organizzazione di convegni e fiere;
  - 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese nca;

g) settore manifatturiero: imprese che svolgono attività rientranti nella Sezione C della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale;

h) internazionalizzazione: processo attraverso il quale le imprese si aprono a mercati esteri instaurando rapporti con altre aziende, consumatori e istituzioni operanti su quei territori, allo scopo di vendere, produrre, acquistare materie prime o trovare nuove fonti di finanziamento, senza delocalizzare l'attività svolta nel territorio regionale

i) *start-up*: impresa costituita da non più di sessanta mesi al momento della presentazione della domanda; non è considerata *start-up* la società le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, la società che risulta da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti nonché l'impresa che è stata costituita tramite conferimento d'azienda o di ramo d'azienda da parte di impresa preesistente;

j) Ufficio competente: il Servizio industria e artigianato della Direzione centrale attività produttive e turismo.

### Art. 3.

#### Regime di aiuto e limiti

1. I contributi sono concessi in applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'art. 1, paragrafo 1, del citato regolamento dell'Unione europea, come richiamati nell'allegato A.

3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 dell'art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

4. Per i progetti di aggregazione, in caso di rete con accordo di collaborazione, l'importo del contributo imputabile a ciascuna impresa, a titolo di regime di aiuto *de minimis*, è determinato proporzionalmente, sulla base della quota di spesa da ciascuna sostenuta, come indicato nel piano di spesa allegato alla domanda di accesso al contributo.


### Art. 4.

#### Divieto di cumulo

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi «*de minimis*», ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con aiuti di Stato o «*de minimis*» concessi sotto forma di garanzia, per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto di cui al Regolamento (UE) 651/2014 e regolamento (UE) 1407/2013 e comunque nel limite massimo della spesa sostenuta. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo.

3. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.



## CAPO II

## SOGGETTI BENEFICIARI, PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

## Art. 5.

*Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità*

1. Per i progetti di cui all'art. 6 comma 1 beneficiano degli incentivi i soggetti che realizzano il progetto di aggregazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

2. La rete deve ricomprendere almeno dieci soggetti, nel quale siano presenti congiuntamente imprese Kibs, imprese del territorio, uno o più *cluster* e centri di creazione della conoscenza, ed è costituita in forma di consorzio, società consortile o in base ad un accordo di collaborazione.

3. Il consorzio, la società consortile e, nel caso di accordi di collaborazione, l'impresa capofila, devono avere la sede legale o unità operativa nel territorio regionale. Le imprese ed i cluster che compongono la rete devono avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale; i centri di creazione della conoscenza possono essere regionali, nazionali o internazionali.

4. Per i progetti di cui all'art. 6 comma 3 possono beneficiare dei contributi le imprese del settore manifatturiero, regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, con sede legale o unità operativa in cui viene realizzato il progetto, attiva nel territorio regionale.

5. I soggetti beneficiari devono possedere inoltre i seguenti requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

a) non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento volto alla dichiarazione di uno dei suddetti stati;

b) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

c) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

## Art. 6.

*Progetti ammissibili*

1. Il progetto di aggregazione, prevede almeno una delle seguenti azioni:

a) sviluppo delle imprese e delle start up regionali, anche al fine di stimolare l'emersione dei bisogni latenti di servizi innovativi nelle imprese;

b) sviluppo di innovazione di processo a carattere tecnologico, organizzativo, gestionale, nelle tecniche di promozione del territorio, nelle relazioni tra operatori e nei rapporti con i clienti, anche finalizzato al rafforzamento e consolidamento delle reti distributive e della presenza sui mercati;

c) processi di internazionalizzazione;

d) sviluppo di funzioni condivise dall'aggregazione, tra le quali progettazione, logistica, servizi connessi, comunicazione, informatizzazione, finalizzate all'aumento dell'efficienza e dell'imprenditorialità;

e) realizzazione di attività comuni per l'innovazione di prodotto;

f) definizione di regole di commercializzazione supportate da linee comuni di *marketing*;

g) organizzazione e partecipazione a tavoli tecnici per la standardizzazione dei processi aziendali e per la condivisione di procedure sulla qualità dei processi, nonché la condivisione di procedure volte a garantire il rispetto di normative in materia ambientale;

h) creazione e promozione di marchi di rete.

2. Nel caso di rete con accordo di collaborazione il progetto di aggregazione prevede la suddivisione dei compiti e delle spese a carico di ciascun soggetto partecipante.

3. I progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese riguardano l'acquisizione di pacchetti aggregati di servizi prestati dalle Kibs, come individuati all'art. 7, comma 2.

## Art. 7.

*Spese ammissibili*

1. Per i progetti di aggregazione sono ammissibili le seguenti spese sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda:

a) spese per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a definire le azioni da realizzare attraverso il progetto di aggregazione;

b) spese per l'acquisto e la realizzazione di spazi e materiali promozionali e informativi relativi al progetto di aggregazione, compreso l'acquisto di spazi promozionali sui media;

c) spese per la partecipazione a fiere, esposizioni, manifestazioni economiche, incontri con imprese, limitatamente ai costi per la quota di iscrizione, al costo della superficie espositiva, all'allestimento, all'assicurazione e al trasporto ed alla spedizione di prodotti e materiali;

d) spese per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a sviluppare, gestire, standardizzare i processi produttivi, le procedure di qualità, nonché a garantire il rispetto della pertinente normativa, con particolare riferimento a quella di natura ambientale;

e) spese per l'acquisizione di servizi diretti allo sviluppo commerciale nazionale ed internazionale della rete d'imprese, quali ricerche di mercato e piani di *marketing* strategico;

f) spese per l'acquisizione di servizi diretti allo sviluppo e all'ideazione di *brand* e *design* di prodotto, alla comunicazione ed al *marketing* della rete;

g) spese per l'acquisizione di servizi di consulenza gestionale, di assistenza tecnologica, di trasferimento di tecnologie, nonché per l'acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza ovvero diretta all'ottenimento delle certificazioni ISO;

h) spese per l'acquisizione di servizi relativi a banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, etichettatura, test e certificazioni di qualità, finalizzati all'innovazione;

i) compenso lordo a carico della Kibs o dell'impresa partecipante spettante al manager di rete, preposto alla conduzione, al coordinamento e alla gestione delle attività previste dal progetto. Le prestazioni del manager di rete possono essere rese in forza di un contratto di lavoro subordinato, un contratto a progetto o un contratto di prestazione d'opera. Il relativo contratto definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del manager di rete. La qualificazione e l'esperienza maturata dal manager di rete deve essere coerente con la natura della prestazione da rendere.

2. Per i progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese sono ammissibili le seguenti spese sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e riguardanti due o più delle seguenti voci di spesa:

a) consulenza gestionale per l'integrazione dell'internazionalizzazione nell'ambito dei sistemi aziendali esistenti;

b) analisi e ricerche per il *targeting* strategico dei mercati esteri e sulle condizioni e opportunità di crescita legate all'inserimento nei mercati esteri con apposite strutture commerciali (ufficio, *show-room*, centro assistenza post vendita) ovvero con modalità digitali;

c) assistenza nella contrattualistica per l'internazionalizzazione;

d) analisi e studi per la gestione evoluta dei flussi logistici;

e) consulenza per la diversificazione dei prodotti commercializzati dal proponente;

f) analisi e studi per l'innovazione di concetto;


g) consulenza per l'innovazione commerciale o introduzione del modello della servitizzazione;

h) acquisizione di servizi per la certificazione avanzata.

3. Le consulenze, i servizi, gli studi, l'analisi e l'assistenza di cui al presente articolo:

a) sono forniti da Kibs iscritte al registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da *curriculum* o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente;

b) non hanno natura continuativa o periodica ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.



4. I criteri per la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili sono riportati nell'Allegato B e devono essere rispettati pena l'inammissibilità delle stesse.

#### Art. 8.

##### *Spese non ammissibili*

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 7/2000 non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

2. Non sono ammissibili a contributo le spese diverse da quelle previste dall'art. 7 e in particolare le spese relative a:

- a) personale;
- b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa beneficiaria;
- c) formazione del personale;
- d) beni di consumo, ad esclusione dei dispositivi di protezione individuale;
- e) scorte;
- f) IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario ai sensi della vigente normativa fiscale, e altre imposte e tasse;
- g) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa;
- h) spese di incasso.

3. Non è inoltre ammissibile a contributo la spesa relativa alla predisposizione della domanda di contributo.

#### Art. 9.

##### *Limiti ed intensità del contributo*

1. Per i progetti di cui all'art. 6 l'intensità del contributo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. L'importo massimo del contributo concedibile è pari a 150.000 euro per i progetti di aggregazione di cui all'art. 6, comma 1 e di 100.000 euro per i progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese di cui all'art. 6, comma 3.

3. L'importo minimo della spesa ammissibile per i progetti di cui all'art. 6, commi 1 e 3 è pari a 20.000 euro.

### CAPO III

#### PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

#### Art. 10.

##### *Presentazione della domanda di contributo*

1. Le domande di contributo sono presentate all'Ufficio competente dal soggetto proponente, ossia dal rappresentante legale del consorzio, della società consortile, dall'impresa capofila nel caso di accordo di collaborazione e dall'impresa manifatturiera per i contributi di cui all'art. 6, comma 3, entro i termini stabiliti con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo pubblicato sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate alla linea contributiva.

2. Le domande di contributo, sottoscritte con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it) sulla base del modulo approvato dal Direttore dell'Ufficio competente e sono corredate dalla documentazione di cui all'art. 11.

3. È consentito presentare nell'anno solare una sola domanda di contributo per ciascun intervento di cui all'art. 6; in caso contrario sarà considerata ammissibile soltanto la prima domanda presentata cronologicamente ritenuta ammissibile.

4. I termini di presentazione della domanda indicati nel decreto di cui al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi non sono accolte. Ai fini del rispetto dei termini fanno fede data e ora di invio certificati nel messaggio di PEC con cui la domanda sottoscritta digitalmente viene recapitata a destinazione.

#### Art. 11.

##### *Documentazione da allegare alla domanda di contributo*

1. Costituiscono parte integrante della domanda i seguenti documenti, i cui fac-simili sono pubblicati sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate alla linea contributiva:

- a) la relazione del progetto; per i progetti di cui all'art. 6, comma 3, la relazione contiene la definizione e quantificazione degli obiettivi del progetto, la descrizione del ruolo delle Kibs nell'ambito dello stesso, nonché la quantificazione degli obiettivi di crescita dell'impresa, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera c) della legge regionale 3/2021;
- b) il quadro di spesa dettagliato, con la specificazione, nel caso dei progetti di aggregazione, delle spese programmate in capo a ciascun soggetto;
- c) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive, attestanti in particolare i requisiti soggettivi e oggettivi, delle attestazioni di presa visione della nota informativa sul procedimento e di presa visione dell'informativa sui dati personali, e della dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 21, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
- d) copia del modello F23 o F24 attestante il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 cui è soggetta la domanda.

2. Sono inoltre pubblicati sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate alla linea contributiva:

- a) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 7/2000;
- b) l'informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

#### Art. 12.

##### *Istruttoria della domanda*

1. Il contributo è concesso mediante il procedimento a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge regionale 7/2000.


2. L'istruttoria delle domande e la concessione dei contributi sono effettuate secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. Le iniziative sono oggetto delle verifiche istruttorie da parte dell'Ufficio competente, volte ad accertare l'ammissibilità delle voci di spesa preventivate e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente regolamento.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Può essere concessa la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di quindici giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

5. La domanda per accedere al contributo non è accolta nei seguenti casi:

- a) il soggetto proponente ha già presentato una domanda di contributo nel corso del medesimo anno solare;
- b) la domanda non è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente;
- c) per esito negativo delle verifiche istruttorie di cui al presente articolo;
- d) per rinuncia da parte del soggetto proponente;
- e) per insufficiente disponibilità finanziaria.



6. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ad eccezione dei casi di rinuncia e di insufficiente disponibilità finanziaria.

7. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto, ne è disposto il finanziamento parziale, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.

8. L'ufficio competente comunica l'impossibilità di concedere il contributo per l'esaurimento delle risorse stanziare. Tale comunicazione interrompe i termini del procedimento. L'Ufficio competente può riaprire l'istruttoria delle domande e procedere alla concessione dei contributi secondo l'ordine di presentazione delle domande qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie oppure nel caso di economie sopravvenute derivanti da disimpegni. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse il termine per la concessione del contributo decorre dalla data di aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale.

9. Le domande che non possono essere finanziate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda a causa di insufficienti risorse finanziarie non vengono accolte e del mancato accoglimento è data tempestiva comunicazione all'impresa.

### Art. 13.

#### *Concessione del contributo*

1. L'approvazione del progetto e la conseguente concessione del contributo sono subordinati alla sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento ed all'esito favorevole dell'istruttoria di cui all'art. 12.

2. Il provvedimento di concessione è adottato entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. I termini del procedimento possono essere sospesi nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. L'Ufficio competente comunica tempestivamente l'ammissione o non ammissione al contributo. Ai soggetti beneficiari è trasmesso il provvedimento di concessione del contributo nel quale sono stabiliti, in particolare, gli obblighi dei beneficiari, i termini e le condizioni per la presentazione della rendicontazione di spesa.

4. Sono pubblicati on-line i dati di sintesi delle iniziative finanziate, ai sensi:

a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - decreto trasparenza), art. 26, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione dei dati relativi alla concessione;

b) della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), art. 52, che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.

### Art. 14.

#### *Erogazione in via anticipata*

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione da parte dell'impresa beneficiaria, entro centoventi giorni dalla notificazione della concessione del contributo:

a) di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante l'avvenuto avvio dell'iniziativa;

b) di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari vigilati di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate alla linea contributiva.

2. L'erogazione in via anticipata è effettuata entro il termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.

3. Ove la domanda di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di trenta giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

### Art. 15.

#### *Durata ed avvio del progetto*

1. La durata massima dei progetti di cui all'art. 6 è di diciotto mesi, decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione. Entro il medesimo termine le imprese devono presentare la rendicontazione della spesa.

2. Le iniziative devono essere avviate entro sessanta giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo. In caso di inosservanza dei suddetti termini la concessione viene revocata. Il soggetto proponente può richiedere una sola volta e nel limite massimo di trenta giorni la proroga del termine di avvio dell'iniziativa; la richiesta di proroga è ammessa a condizione che la richiesta sia debitamente ed espressamente motivata e presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo le imprese comunicano, utilizzando il facsimile disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), la data di avvenuto avvio dell'iniziativa. In difetto della comunicazione l'Ufficio competente assegna all'impresa un ulteriore termine di trenta giorni per provvedere. Qualora il termine assegnato decorra inutilmente, la concessione viene revocata.

4. Per data di avvio del progetto si intende la data del primo contratto ovvero, in mancanza, la data della prima fattura riferita alla fornitura di servizi o consulenze.

### Art. 16.

#### *Variazioni del progetto*

1. L'impresa beneficiaria realizza il progetto conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.

2. Eventuali variazioni del progetto ammesso possono essere preventivamente proposte presentando all'Ufficio competente apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, adeguatamente motivata e accompagnata da una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie.

3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.

4. Le variazioni non devono comportare una riduzione della spesa ammessa rispetto al preventivo approvato superiore al 60 per cento per le PMI e al 40 per cento per le grandi imprese, pena la revoca della concessione del contributo.


5. Le variazioni non devono altresì comportare una riduzione della spesa ammessa superiore al 40 per cento rispetto al limite minimo previsto all'art. 9, comma 3, pena la revoca della concessione del contributo.

6. La comunicazione dell'esito della valutazione delle variazioni proposte ha luogo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'aiuto concesso all'impresa beneficiaria.

### Art. 17.

#### *Operazioni societarie e subentro*

1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli



incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:

- a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;
- b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
- c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 21 e 22.

2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il modulo pubblicato sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate alla linea contributiva, sottoscritta digitalmente ed inoltrata per via telematica.

3. Il provvedimento conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo viene revocato.

5. Nei progetti di aggregazione di cui all'art. 6, comma 1, il regresso che comporti la riduzione dei partecipanti al progetto di aggregazione a meno di 10 unità, determina la revoca dell'incentivo concesso per tutti i soggetti partecipanti al progetto di aggregazione.

#### CAPO IV

##### RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

###### Art. 18.

###### *Presentazione della rendicontazione*

1. I progetti di cui all'art. 6 sono conclusi e rendicontati entro il termine massimo di diciotto mesi dalla notificazione della concessione del contributo mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it).

2. Il rappresentante legale del soggetto proponente presenta la rendicontazione corredata dalla documentazione di cui all'art. 19 utilizzando il modulo approvato dal Direttore dell'Ufficio competente.

3. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile di 30 giorni su motivata richiesta del beneficiario presentata prima della scadenza del termine.

4. Il termine di cui al comma 1, eventualmente prorogato ai sensi del comma 3 è perentorio. Ai fini del rispetto dei termini fanno fede data e ora di invio certificati nel messaggio di PEC con cui la rendicontazione sottoscritta digitalmente viene recapitata a destinazione.

###### Art. 19.

###### *Documentazione da allegare alla rendicontazione*

1. La rendicontazione del progetto dettaglia i costi sostenuti nel periodo di riferimento, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze, suddivisi per voce di spesa e comprende i seguenti allegati:

a) la relazione tecnica dell'intervento realizzato, del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti dell'intervento e nelle spese sostenute;

b) l'elenco dei costi sostenuti nel periodo di riferimento suddivisi per voce di spesa e, nel caso dei progetti di aggregazione presentati dall'impresa capofila, suddivisi anche per soggetto partecipante, con dettaglio dei relativi giustificativi di spesa e le quietanze;

c) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante attestanti in particolare il mantenimento dei requisiti di ammissibilità.

2. I fac-simili dei suddetti documenti sono pubblicati sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate alla linea contributiva.

3. Deve essere altresì allegata alla rendicontazione:

a) copia di ciascuna fattura/giustificativo con relative quietanze adeguate a comprovare la spesa sostenuta, nonché eventuale ulteriore documentazione secondo quanto dettagliato nell'allegato B;

b) per la realizzazione di servizi specialistici o consulenze, copia degli elaborati redatti dai fornitori delle consulenze e di tutta la documentazione utile alla corretta valutazione delle prestazioni rese.

###### Art. 20.

###### *Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo*

1. Le rendicontazioni sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, anche tramite controlli in loco.

2. Le rendicontazioni presentate sono oggetto di verifica, per accertare, in particolare, che:

a) siano corredate dei documenti indicati all'art. 19;

b) siano mantenuti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1) avere sede legale o unità operativa in cui viene realizzato il progetto, attiva nel territorio regionale;

2) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;

3) non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

4) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 231/2001;

c) l'iniziativa realizzata sia coerente con quella approvata in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati;

d) le voci di spesa rendicontate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi dell'art. 7;

e) siano rispettati i limiti minimi di spesa ammissibile previsti all'art. 9;

3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora le stesse siano incomplete o insufficienti, si procede alla rideterminazione o revoca del provvedimento di concessione del contributo.

5. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria viene adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa approvata.

6. L'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione a saldo è adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento previste dalla legge 241/1990.

7. L'erogazione del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

###### Art. 21.

###### *Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione*

1. I beneficiari sono tenuti in particolare a:

a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione all'Ufficio competente della domanda di contributo e relativa rendicontazione nonché di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it);

b) avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo, fatta salva la proroga autorizzata dall'Ufficio competente;

c) trasmettere la dichiarazione di avvio del progetto;



d) mantenere i seguenti requisiti soggettivi, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione:

1) per i progetti di aggregazione di cui all'art. 6, comma 1, mantenere nella rete medesima il numero di almeno 10 soggetti partecipanti;

2) per i progetti di cui all'art. 6, comma 3, essere impresa del settore manifatturiero svolgente attività primaria o secondaria - coerente con il progetto presentato;

3) avere sede legale o unità operativa in cui viene realizzato il progetto, attiva nel territorio regionale;

4) essere regolarmente costituita, iscritta e attiva nel registro delle imprese;

5) non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

6) non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 231/2001;

e) realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 in relazione alle variazioni di progetto;

f) rispettare le tempistiche previste, in particolare la presentazione della rendicontazione entro i termini previsti, fatte salve le proroghe autorizzate dall'Ufficio competente;

g) ottemperare agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio oppure on-line previsti dall'art. 1, commi 125-129, della legge n. 124 del 4 agosto 2017;

h) conservare presso i propri uffici, per 5 anni dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità dell'Ufficio competente;

i) mantenere i vincoli delle operazioni e trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva annuale di cui all'art. 22;

j) consentire ed agevolare ispezioni e controlli.

k) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 sul cumulo.

#### Art. 22.

##### *Vincoli per i beneficiari*

1. L'attività d'impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese, decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale 7/2000.

2. Il vincolo di cui al comma 1 si declina in particolare nei seguenti obblighi:

a) mantenere l'iscrizione al registro delle imprese;

b) mantenere sede o unità operativa attiva nel territorio regionale;

c) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;

d) mantenere l'attività nei settori del manifatturiero, salvo casi motivati finalizzati al mantenimento dell'attività e dell'occupazione;

3. La violazione degli obblighi suddetti comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante.

4. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di destinazione delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate alla linea contributiva, da trasmettere all'Ufficio competente dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.

5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, l'Ufficio competente ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

#### Art. 23.

##### *Verifiche controlli e revoco*

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del contributo, nonché per tutta la durata del vincolo di destinazione delle operazioni, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000.

2. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

3. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario.

4. Il provvedimento di concessione è inoltre revocato per inadempimento del beneficiario che si configura, in particolare, qualora:

a) il progetto sia stato avviato successivamente al termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo, ai sensi dell'art. 15, comma 2, fatta salva la proroga del termine autorizzata dall'Ufficio competente;

b) l'impresa non abbia comunicato la data di avvenuto avvio dell'iniziativa nonostante il sollecito dell'Ufficio competente, ai sensi dell'art. 15, comma 3;

c) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione sia negativo oppure la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4;

d) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, ai sensi dell'art. 16, comma 4;

e) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti, ai sensi dell'art. 16, comma 5;

f) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione previste all'articolo 17.

5. Qualora non sia rispettato il vincolo di destinazione di cui all'art. 22, il contributo è rideterminato e recuperato in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato.

6. La concessione del contributo è revocata totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

7. Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi informativi di cui all'art. 21, comma 1, lettera g), relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio oppure on-line previsti dall'art. 1, commi 125-129 della legge 124/2017, si applicano le sanzioni previste dal comma 125-ter della legge medesima.

8. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per le controdeduzioni eventualmente prorogabili. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

9. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

#### CAPO V


##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 24.

##### *Rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.



Art. 25.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*(Omissis).*Visto, *il Presidente*: FEDRIGA**23R00131**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
4 novembre 2022, n. 0146/Pres.

**Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e di cui all'articolo 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 16 novembre 2022)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) ed in particolare l'art. 14, comma 11, che nel testo originario stabiliva per i periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2019, 2020 e 2021 la riduzione dell'1 per cento dell'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis, del citato decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, destinata ai soggetti passivi Irap di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 24 (Legge di stabilità 2020) ed in particolare l'art. 12, comma 3, con il quale è stato modificato il richiamato art. 14, comma 11,


della legge regionale 29/2018 al fine di stabilire che le disposizioni di cui al medesimo art. 14, comma 11, si applicano solo con riferimento al periodo di imposta 2019 e non più anche con riferimento agli esercizi 2020 e 2021;

Visto altresì l'art. 12, comma 5, della richiamata legge regionale 24/2019 (Legge di stabilità 2020) che con riferimento ai soli periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021 ha modificato parzialmente la disciplina dell'agevolazione Irap introdotta dal citato art. 14, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) al fine di agevolare l'accesso, favorendone l'applicazione anche laddove ricorreranno fattispecie ed accordi contrattuali in origine non contemplati;

Attesto che, dunque, solo con riferimento ai periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021, i commi 5 e seguenti del richiamato art. 12 della legge regionale 24/2019 (Legge di stabilità 2020), prevedono che ai soggetti passivi Irap di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, applichino o sottoscrivano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, da realizzare attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, l'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis, del citato decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, è ridotta dell'1 per cento;

Visto in particolare il comma 6 del richiamato art. 12 della legge regionale 24/2019, ai sensi del quale, sempre con riferimento ai periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021, per le ipotesi in cui nei confronti dei soggetti ammessi alla riduzione in parola non trovi specifica applicazione alcuno dei vigenti contratti nazionali o territoriali e non possano i medesimi soggetti sottoscrivere contratti aziendali in quanto privi di rappresentanza sindacale interna, gli stessi possono fruire dell'agevolazione medesima laddove recepiscano il contratto collettivo territoriale di settore oppure, laddove non ricorra un contratto territoriale di settore, recepiscano il contratto territoriale ritenuto più aderente alla propria attività;

Visto il comma 7 del citato art. 12 della legge regionale 24/2019, il quale prevede che l'agevolazione si applica ai soggetti passivi che, nel corso del periodo d'imposta considerato, abbiano sostenuto le spese indicate al comma 5 del medesimo articolo per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente;



Visto il comma 9 del citato art. 12 della legge regionale 24/2019, ai sensi del quale l'agevolazione Irap prevista a favore dei suddetti soggetti è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario di cui:

- al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), oppure

- al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, (G.U.U.E L352 del 24 dicembre 2013), oppure

- al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (G.U.U.E L190 del 28 giugno 2014);

Vista la legge regionale 5 agosto 2022 n. 13 (Legge di assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024) ed in particolare l'art. 12, commi 6 e ss., che ha modificato il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 24/2019, al fine di prorogare all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022 l'applicazione della riduzione di aliquota Irap così come disciplinata per le annualità 2020 e 2021 dal citato art. 12, commi 5 e ss. della legge regionale 24/2019;

Visto il comma 8 del citato art. 12 della legge regionale 24/2019, il quale prevede che con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze, di concerto con gli Assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 5 del richiamato art. 12 della legge regionale 24/2019 ;

Atteso che con proprio decreto di data 28 ottobre 2019, n. 195/Pres. è stato emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato»;

Atteso che in ragione di quanto stabilito dal comma 8 del citato art. 12 della legge regionale 24/2019, con proprio decreto di data 6 novembre 2020, n. 153/Pres. si è proceduto alla modifica del Regolamento originario di cui al citato proprio decreto n. 195/2019, al fine di adeguarlo al mutato quadro normativo introdotto dall'art. 12, commi 3 e ss. della citata legge regionale 24/2019;

Attesa pertanto la necessità di procedere nuovamente alla modifica del testo regolamentare di cui al proprio decreto n. 195/2019 al fine di adeguarlo alla modifica introdotta dal citato art. 12, commi 6 e ss. della legge regionale

13/2022, in forza della quale il regime agevolativo così come disciplinato dall'art. 12, comma 5 e ss., della richiamata legge regionale 24/2019 (Legge di stabilità 2020), originariamente contemplato per i soli esercizi in corso al 1° gennaio 2020 e 2021, viene esteso anche al periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2022;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1530 del 14 ottobre 2022 che ha approvato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018,

n. 29 (Legge di stabilità 2019) e di cui all'art. 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.»;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e di cui all'art. 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;


Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1530 del 14 ottobre 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e di cui all'art. 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e di cui all'art. 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 195/2019*

1. Al comma 1-bis dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 195/2019, le parole « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « ,2021 e 2022 ».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 195/2019*

1. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 195/2019, le parole « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « ,2021 e 2022 ».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 195/2019*

1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 195/2019 le parole « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « ,2021 e 2022 ».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 195/2019*

1. Al comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 195/2019 le parole « e all'1 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , all'1 gennaio 2021 e all'1 gennaio 2022 ».

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

23R00132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
11 novembre 2022, n. 0149/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento concernente la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 6 a 12, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso a favore delle microimprese operanti nel settore della ristorazione, emanato con DPREG n. 151/2021.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 46 del 23 novembre 2022).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), e, in particolare, l'articolo 4, comma 6 che, in attuazione del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 034/Pres. del 18 febbraio 2016, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere, per il tramite delle Camere di Commercio competenti per territorio, contributi a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione di rifiuti in plastica monouso, a favore delle microimprese, come definite dall'articolo 2, comma 3, dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che operano nel settore della ristorazione e che hanno la sede operativa sul territorio regionale;


Visto l'articolo 4, comma 7, ai sensi del quale “con regolamento, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti le iniziative finanziabili, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui al comma 6 e di rendicontazione della spesa.”;

Visto il Regolamento concernente la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 6 a 12, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso a favore delle micro-imprese operanti nel settore della ristorazione), emanato con proprio decreto n. 0151/Pres, del 6 settembre 2021;

Atteso che è stata rilevata la necessità di modificare il suddetto regolamento al fine di garantire una maggiore flessibilità nella determinazione del termine di presentazione delle domande e una maggiore sostenibilità dei tempi procedurali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 699 del 13 maggio 2022 che ha approvato in via preliminare il testo del regolamento di modifica al fine di acquisire il parere della Commissione consiliare competente ai sensi del richiamato articolo 4, comma 7, della legge regionale 24/2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1614 di data 28 ottobre 2022 che, a seguito del parere favorevole della Commissione consiliare competente, ha approvato



il «Regolamento di modifica al Regolamento concernente la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 6 a 12, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso a favore delle microimprese operanti nel settore della ristorazione, emanato con D.P.Reg 151/2021.),

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto regionale;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1614 del 28 ottobre 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento concernente la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 6 a 12, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso a favore delle microimprese operanti nel settore della ristorazione, emanato con D.P.Reg 151/2021», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento di modifica al Regolamento concernente la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 6 a 12, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso a favore delle micro-imprese operanti nel settore 9 della ristorazione, emanato con D.P.Reg 151/2021.**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica dell'articolo 6 del D.P.Reg 151/2021*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 6 settembre 2021, n. (Regolamento concernente la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 6 a 12, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso a favore delle micro-imprese operanti nel settore della ristorazione) è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia d'imposta di bollo, è presentata, unicamente a mezzo posta elettronica certificata intestata all'impresa richiedente, alla CCIAA nella cui circoscrizione territoriale l'impresa richiedente ha la sede operativa

interessata all'iniziativa, a pena di irricevibilità, entro il termine fissato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti utilizzando il modello allegato A al presente regolamento. Il decreto di fissazione del termine di presentazione della domanda e il modello di domanda sono pubblicati sui siti istituzionali dell'Amministrazione regionale e di ciascuna CCIAA.».

Art. 2.

*Modifica dell'articolo 10 del D.P.Reg 151/2021*

1. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 151/2021 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

Art. 3.

*Modifica dell'articolo 11 del D.P.Reg 151/2021*

1. Al comma 2 dell'articolo n del decreto del Presidente della Regione 151/2021, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

**23R00133**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2023, n. 2.

**Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 49 del 21 febbraio 2023)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:  
(Omissis).

Art. 1.

*Obiettivi*

1. Al fine di accrescere l'attrattività, l'innovazione, la qualità e la sostenibilità dello sviluppo del territorio regionale, la Regione promuove l'attrazione, la permanenza e la valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione



anche attraverso percorsi di accompagnamento al rientro e alla mobilità, in coerenza con la Strategia regionale di specializzazione intelligente e la Strategia agenda 2030 Emilia-Romagna per lo sviluppo sostenibile.

2. La Regione contribuisce inoltre alla rimozione di ogni forma di disuguaglianza, in particolare promuovendo la piena parità di genere nell'accesso ai servizi e alle misure previste dalla presente legge.

#### Art. 2.

##### *Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intendono per «talenti ad elevata specializzazione» persone che, con particolare riferimento agli ambiti previsti dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente, abbiano maturato o stiano acquisendo, attraverso percorsi di formazione, ricerca o innovazione, conoscenze ed esperienze di particolare rilevanza.

2. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 11, con propria deliberazione, può specificare la definizione di talenti ad elevata specializzazione in base ad ulteriori requisiti riguardanti il possesso di specifici titoli di studio o il conseguimento di particolari esperienze professionali per determinati interventi o ambiti settoriali.

#### Art. 3.

##### *Programmazione regionale*

1. I processi di attrazione, permanenza e valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione vengono sostenuti, oltre che con le attività specifiche previste nella presente legge, anche attraverso i programmi, gli strumenti e le misure messe in campo dalle seguenti leggi e programmazioni regionali:

*a)* programma regionale delle attività produttive di cui all'art. 54 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), il Piano regionale di sviluppo rurale, l'attuazione delle leggi regionali in materia di artigianato, commercio, turismo, cooperazione;

*b)* Programma regionale per la ricerca e il trasferimento tecnologico di cui all'art. 3 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico);

*c)* strumenti e misure per la promozione e l'attrazione degli investimenti e la internazionalizzazione del sistema produttivo regionale di cui al titolo II della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna);

*d)* interventi e servizi in materia di diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione);

*e)* politiche ed interventi in materia di formazione e istruzione professionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportu-

nità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro);

*f)* politiche e servizi in materia di lavoro previsti dalla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);

*g)* interventi e servizi previsti dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni);

*h)* misure ed interventi previsti dalla legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere);

*i)* interventi nell'ambito dei *Big Data*, intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico, *Human Development* così come previsti dalla legge regionale 17 giugno 2019, n. 7 (Investimenti della Regione Emilia-Romagna in materia di *Big Data* e intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico);

*j)* misure ed interventi previsti dalla legge regionale 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo) e dalla legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo);

*k)* strumenti e misure previste dalla legge regionale 16 marzo 2018, n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale);

*l)* interventi e misure previste dalla legge regionale 21 ottobre 2021, n. 13 (Interventi per la promozione e il sostegno dell'editoria del libro. Modifica delle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 18 e 26 novembre 2020, n. 7);

*m)* interventi e misure previsti dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo);

*n)* interventi e iniziative promossi all'estero dalla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, di cui alla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Promozione degli interventi e delle relazioni a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo).


#### Art. 4.

##### *Accordi di collaborazione e partenariato*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove:

*a)* accordi di collaborazione e di partenariato con altre regioni e istituzioni nazionali, europee ed internazionali nel rispetto della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), tesi a sostenere lo sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico del territorio regionale, anche attraverso il concorso delle proprie società *in house*;

*b)* partenariati e accordi, in collaborazione con enti locali, Camere di commercio, associazioni di rappresentanza delle imprese e loro partenariati europei ed internazionali, fondazioni, università, istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, centri di ricerca



e altri soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione dell'Emilia-Romagna ai sensi della legge regionale n. 7 del 2002 nonché enti accreditati per la formazione e per servizi per il lavoro e altre iniziative connesse con piani e programmi, volti alla promozione di progetti di livello nazionale, europeo ed internazionale per l'attrazione e la mobilità dei talenti ad elevata specializzazione e la valorizzazione delle loro carriere nel contesto regionale;

c) la partecipazione a reti e *network* europei o internazionali volti a sviluppare progetti e scambi con le altre regioni, enti, associazioni, fondazioni ed organismi di livello europeo ed internazionale sulle filiere ad elevata specializzazione.

2. La Regione inoltre partecipa, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale, ad iniziative per la promozione nazionale ed internazionale delle filiere regionali nonché ad attività volte all'attrazione di investimenti e di talenti ad elevata specializzazione, in coerenza con le strategie regionali, nazionali ed europee.

#### Art. 5.

##### *Interventi per la promozione ed internazionalizzazione del territorio*

1. La Regione, al fine di accrescere l'internazionalizzazione e la capacità attrattiva del proprio territorio:

a) sostiene i sistemi produttivi del lavoro, della ricerca, dell'alta formazione e della formazione professionale, supportando la loro partecipazione a programmi regionali, nazionali, europei ed internazionali, volti a valorizzare e attrarre figure specializzate e con alte competenze;

b) favorisce l'internazionalizzazione dell'offerta dei servizi educativi, scolastici e formativi pubblici e privati;

c) promuove l'internazionalizzazione e sostiene lo sviluppo di nuovi partenariati e di servizi nell'ambito dell'offerta culturale, ricreativa e per il tempo libero.

2. La Regione inoltre sostiene i servizi di accoglienza offerti ai talenti e ai loro familiari per l'accesso ai servizi primari del territorio e al trasporto pubblico locale, per la residenzialità anche attraverso appositi incentivi, per l'accesso ai servizi educativi, formativi e per il lavoro, per la fruizione dell'offerta culturale, per la partecipazione all'associazionismo regionale e alle attività del terzo settore, nonché per la fruizione di servizi per accrescere la conoscenza della lingua italiana.

3. La Regione promuove altresì azioni di informazione e di formazione per supportare le imprese, gli enti locali, le associazioni di rappresentanza delle imprese, i centri di formazione professionale e i servizi per il lavoro accreditati, le università, i centri di ricerca e gli altri soggetti dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione nella loro capacità di attrarre, accogliere e valorizzare talenti ad elevata specializzazione.

4. La Regione inoltre promuove protocolli di collaborazione con le amministrazioni competenti in materia di immigrazione e rilascio dei visti al fine di agevolare nel territorio regionale l'ingresso e la permanenza dei talenti ad elevata specializzazione.

#### Art. 6.

##### *Interventi e servizi in collaborazione con università, centri di ricerca e soggetti dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione*

1. La Regione, in raccordo con le università, gli enti di ricerca e gli altri soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione, promuove e sostiene la scoperta, creazione e valorizzazione, la mobilità in entrata, la permanenza e l'attrazione dei talenti ad elevata specializzazione per lo sviluppo di alte competenze nel campo della ricerca e dell'innovazione nel territorio regionale attraverso attività di livello nazionale ed internazionale negli ambiti della Strategia regionale di specializzazione intelligente e dell'internazionalizzazione dell'offerta accademica.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione:

a) sostiene assegni, contratti e dottorati di ricerca, servizi che prevedano percorsi di mobilità internazionale e di attrazione di talenti ad elevata specializzazione nel territorio regionale;

b) promuove iniziative sul territorio regionale direttamente connesse con progetti sostenuti da soggetti europei quali il Consiglio europeo della ricerca o attraverso programmi europei per la formazione e lo sviluppo delle competenze e delle carriere nel campo della ricerca e innovazione quali le Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA);

c) promuove attività di alta formazione attraverso corsi brevi, *Summer e Winter School*, corsi e laboratori di formazione per giovani laureandi, laureati e dottorandi.


3. La Regione sostiene altresì le università e gli istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica:

a) nella programmazione di percorsi di studio volti al riconoscimento di doppi titoli e titoli universitari riconosciuti a livello internazionale nonché nella erogazione di servizi per il riconoscimento di titoli già acquisiti all'estero;

b) nell'orientamento, accoglienza, offerta di residenzialità e in percorsi di formazione linguistica e di accompagnamento alla cultura italiana a favore dei talenti ad elevata specializzazione anche in collaborazione con l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER.GO;

c) nel rafforzamento di servizi di accompagnamento al lavoro (*placement*) e sostegno alle carriere (*career service*) anche facendo ricorso a servizi della rete europea EURAXESS finalizzati a facilitare la mobilità dei ricercatori nei Paesi UE.

4. La Regione favorisce misure di collaborazione fra le Fondazioni Istituti Tecnici Superiori, le loro associazioni regionali, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa in ottica anche multiregionale, enti di formazione accreditati e gli altri soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca e innovazione, gli istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine della creazione e valorizzazione di talenti, anche mediante servizi mirati di accompagnamento al lavoro e di sostegno all'apertura internazionale dell'offerta da parte del sistema degli enti



accreditati per la formazione professionale, nonché mediante la partecipazione a iniziative previste da programmi europei quali *Erasmus+*.

#### Art. 7.

##### *Manifesto per l'attrazione, la permanenza e la valorizzazione dei talenti a favore del sistema produttivo e culturale*

1. La Giunta regionale approva e aggiorna annualmente un Manifesto per l'attrazione dei talenti nel sistema delle filiere produttive regionali, predisposto in stretta collaborazione con le imprese, le loro associazioni, le organizzazioni sindacali e del mondo delle professioni, firmatarie del Patto per il lavoro e per il clima della Regione Emilia-Romagna, nonché le università e altri soggetti operanti nel campo dell'alta formazione, al fine di indirizzare e favorire le azioni per l'attrazione, la permanenza e la valorizzazione dei talenti.

2. In coerenza con gli obiettivi e le priorità individuate dal Manifesto di cui al comma 1 e per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e sostiene:

a) servizi avanzati per la ricerca di talenti ad elevata specializzazione a favore del sistema produttivo regionale e culturale, mediante il ricorso ad apposite piattaforme digitali e avvalendosi della collaborazione di ART-ER S. cons. p. a. e ATER Fondazione;

b) sistemi informativi volti all'anticipazione e all'analisi dei fabbisogni di competenze (*Skills Intelligence*) attraverso il coinvolgimento attivo delle imprese del territorio regionale e dei soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione, anche con il supporto di ART-ER S. cons. p. a. e ATER Fondazione;

c) servizi di promozione nazionale e internazionale del territorio e delle filiere regionali per l'attrazione di talenti o il rientro dei talenti, attraverso il coinvolgimento attivo delle imprese del territorio e delle loro associazioni di rappresentanza;

d) servizi di incrocio fra domanda e offerta di lavoro a supporto delle imprese e delle filiere produttive regionali, con la collaborazione attiva di soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione con le loro reti presenti a livello europeo e internazionale, e attraverso il sistema dei servizi per il lavoro di cui al Capo VI della legge regionale n. 17 del 2005, nonché in raccordo con i servizi di promozione di opportunità lavorative erogati dalle università;

e) programmi e misure informative e di sostegno per la mobilità professionale e imprenditoriale in Europa rese disponibili dalla rete EURES (*EUropean Employment Services*) e dal programma «*Erasmus* per giovani imprenditori».

#### Art. 8.

##### *Interventi per l'attrazione e la creazione d'impresa*

1. La Regione favorisce interventi tesi alla scoperta di idee imprenditoriali, alla creazione, accelerazione e crescita di imprese innovative da parte di talenti ad elevata specializzazione, in tutti i sistemi di specializzazione,

nelle diverse filiere del sistema regionale e negli ambiti tematici previsti dalla Strategia di specializzazione intelligente della ricerca e dell'innovazione.

2. Per gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove, in coerenza con la normativa in materia di aiuti di stato, anche in collaborazione con altri soggetti regionali, nazionali, europei ed internazionali, servizi, spazi ed eventi finalizzati:

a) alla creazione e incubazione di idee imprenditoriali e di *start-up* innovative;

b) all'accelerazione di nuove imprese, favorendo anche, per tale obiettivo, l'attrazione di investitori nazionali, europei ed internazionali, nonché il ricorso a strumenti di finanza agevolata;

c) alla messa a disposizione di laboratori e infrastrutture di ricerca e innovazione in collaborazione con i soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione, al fine di sviluppare collaborazioni con il sistema produttivo regionale;

d) al sostegno di iniziative candidate a programmi europei per l'identificazione, il trasferimento e l'implementazione di tecnologie altamente innovative, quali quelle promosse dal Consiglio europeo per l'innovazione;

e) alla costruzione di *partnership* fra i soggetti regionali e i soggetti europei ed internazionali al fine di accrescere le opportunità per le imprese ed i talenti.

#### Art. 9.

##### *Incentivazione e servizi di welfare a favore di alte professionalità*

1. Al fine di promuovere l'attrattività dei percorsi di carriera nell'ecosistema dell'innovazione e del mercato del lavoro, la Regione attiva misure di incentivazione alle assunzioni dei talenti, anche in coerenza con altre linee di programmazione regionale e in sinergia con le politiche di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane da parte delle imprese.

2. La Giunta regionale definisce i criteri per l'assegnazione di agevolazioni per l'accesso a servizi di conciliazione fra tempi di vita e di lavoro a favore delle famiglie coinvolte nelle azioni di cui alla presente legge.

3. La Giunta regionale definisce inoltre i criteri per l'assegnazione degli incentivi di cui al comma 1 a fronte di assunzioni sul territorio regionale dei talenti ad elevata specializzazione.

#### Art. 10.

##### *Iniziative di informazione e promozione*

1. La Regione, al fine di promuovere la competitività e l'attrattività del territorio regionale nei confronti di talenti ad elevata specializzazione, sostiene iniziative di informazione e promozione su opportunità di attrazione e carriera di talenti e di creazione d'impresa nel territorio regionale, in raccordo con enti locali, imprese e loro associazioni di rappresentanza, università, centri di ricerca, e altri soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione.



2. Le iniziative di cui al comma 1 includono eventi pubblici, seminari, *career day*, fiere ed eventi internazionali, nonché promozione attraverso mezzi di comunicazione e *social network*, anche in relazione a specifiche tematiche o finalità connesse con gli indirizzi della Strategia di specializzazione intelligente regionale.

3. Gli interventi di promozione vengono sviluppati in raccordo con le attività finalizzate all'attrazione degli investimenti e alla promozione sui mercati esteri, di cui all'art. 11 della legge regionale n. 14 del 2014.

4. La Regione promuove gli interventi di cui alla presente legge mediante un apposito portale multilingue.

#### Art. 11.

##### *Costituzione del Comitato, dell'Osservatorio e delle comunità regionali dei talenti*

1. È istituito con atto della Giunta regionale il Comitato regionale per l'attrazione, la permanenza e la valorizzazione dei talenti quale organo consultivo con funzioni di supporto e monitoraggio sulle politiche di promozione dell'attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti in Emilia-Romagna. Al Comitato regionale partecipano organizzazioni imprenditoriali, sindacali e del mondo delle professioni, firmatarie del Patto per il lavoro e per il clima della Regione Emilia-Romagna, nonché gli enti locali, le università, l'Ufficio scolastico regionale, la Fondazione per la formazione universitaria e orientamento professionale, l'Associazione scuola politecnica degli Istituti tecnici superiori Emilia-Romagna, una rappresentanza delle associazioni degli emiliano-romagnoli nel mondo e altri soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca, innovazione, istruzione e formazione, assicurando la rappresentanza di tutti gli ambiti previsti dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente.

2. La partecipazione al Comitato regionale di cui al comma 1 è senza oneri per il bilancio regionale e non dà diritto a compensi, né a rimborsi spese.

3. Al fine di supportare l'attività del Comitato, la Regione svolge funzioni di Osservatorio sui talenti, anche in collegamento con altri osservatori regionali già costituiti, finalizzato all'analisi dei fenomeni di mobilità e circolazione dei talenti ad elevata specializzazione e alla semplificazione delle azioni e dei processi per l'attrazione dei talenti, nonché ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1.

4. Le informazioni relative all'Osservatorio di cui al comma precedente sono oggetto di apposita comunicazione annuale alla competente Commissione assembleare.

5. La Regione inoltre promuove, in collaborazione con le imprese e con ART-ER S. cons. p. a., la costituzione di comunità regionali di talenti, attraverso un apposito portale dedicato e la realizzazione di eventi, *workshop*, attività di formazione e alta formazione, nonché promuovendo la partecipazione ad iniziative di livello regionale, nazionale ed internazionale, in collaborazione con i diversi soggetti dell'ecosistema regionale per la ricerca e l'innovazione.

#### Art. 12.

##### *Programmi annuali*

1. La Regione, anche in coerenza con quanto proposto dal Comitato regionale di cui all'art. 11, sostiene iniziative volte a promuovere servizi dedicati nonché supporto diretto a talenti con elevata specializzazione per la loro attrazione e permanenza nel contesto regionale al fine di accrescere la competitività e la specializzazione di ambiti individuati di particolare rilevanza regionale anche in coerenza con gli indirizzi della Strategia regionale di specializzazione intelligente.

2. Per gli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce programmi specifici annuali di intervento che individuano settori, filiere produttive e figure professionali definite come prioritarie per la promozione dell'attrazione e permanenza di talenti ad elevata specializzazione anche mediante l'attuazione degli interventi di cui all'art. 7.

#### Art. 13.

##### *Assistenza tecnica*

1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, la Regione prevede azioni e servizi di assistenza tecnica in collaborazione con le proprie agenzie strumentali e società *in-house*.

#### Art. 14.

##### *Modalità di intervento*

1. La Regione può sostenere direttamente o concedere contributi a favore di soggetti pubblici e privati per le finalità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 della presente legge in base ad apposite convenzioni o avvisi pubblici, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, anche avvalendosi delle proprie società *in-house*.

2. La Giunta regionale, con propri atti e nel pieno rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità, le condizioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei contributi previsti dai precedenti commi.

#### Art. 15.

##### *Clausola valutativa*


1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni:

a) sugli interventi attuati in termini di attrazione di talenti dal punto di vista degli utenti interessati, delle imprese e degli altri soggetti operanti nel sistema regionale coinvolti nelle misure intraprese;

b) sulle agevolazioni erogate ai fini dell'inserimento lavorativo degli utenti finali;

c) su eventuali criticità nell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.



## Art. 16.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 700.000,00 per l'esercizio finanziario 2023 e di euro 650.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, «Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.

3. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

## Art. 17.

*Realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico*

1. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 6, commi 1 e 2, al fine di garantire l'avanzamento delle attività già appaltate e l'avvio degli ulteriori interventi necessari

al completamento del recupero funzionale dell'Area della ex Manifattura di Bologna, sede del Tecnopolo, nel rispetto dei tempi per la messa a disposizione degli spazi per le attività di ricerca stabiliti negli accordi in essere con il Governo italiano e con gli enti insediandi, le autorizzazioni di spesa previste dalla legge regionale 27 dicembre 2022, n. 25 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025) nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e innovazione, Titolo 2 Spese in conto capitale, a valere sulla legge regionale n. 7 del 2002, sono integrate di euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2023.

2. Agli oneri derivanti da quanto disposto dal comma 1, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 25 del 2022, a valere sulla legge regionale n. 3 del 1999, nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali, Titolo 2 Spese in conto capitale. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

3. Si approva l'allegato 1 recante la variazione all'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 14 alla legge regionale n. 25 del 2022).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 febbraio 2023

BONACCINI


(*Omissis*).

23R00156

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUG-020) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 0 5 2 0 \*

€ 5,00

